

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXIII
n. 3

RELAZIONE **SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

(Anno 2024)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
(CIRIANI)

Trasmessa alla Presidenza il 14 luglio 2025

PAGINA BIANCA



RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Anno 2024

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.....	5
2.1 L'Analisi di Impatto della Regolamentazione – AIR	5
2.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR).....	9
2.3.1. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione – NUVIR	11
2.3.2 La valutazione delle AIR: l'attività del NUVIR in numeri	13
2.3.3 La valutazione delle AIR: i provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2024	16
2.3.4 La valutazione delle AIR: i decreti-legge nel 2024.....	20
2.3.5 La valutazione delle VIR nel 2024.....	21
2.4 L'Analisi Tecnico-Normativa (ATN).....	27
2.5 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione.....	33
3. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR.....	37
3.1 AIR e VIR nella autorità indipendenti.....	37
3.2 AIR e VIR a livello regionale.....	39
3.2.1 Brevi cenni storici e premesse metodologiche	39
3.2.2 Disamina delle disposizioni normative regionali attualmente vigenti in materia di qualità della regolazione	42
3.2.3 Le esperienze regionali in materia di AIR, consultazioni pubbliche e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali registrate nel corso del 2024	44
3.2.4 La VIR e le altre esperienze di valutazione ex post (clausole valutative e missioni valutative) registrate nel 2024 a livello regionale	45
3.2.5 La quarta edizione del Manuale Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali e l'inserimento delle nuove appendici in materia di drafting sostanziale	48
4. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	50
4.1 Il gruppo di lavoro “ <i>better regulation</i> ” del Consiglio dell'Unione europea	50
4.2 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE	52
4.3 La VIR europea e la piattaforma F4F - <i>Fit for Future</i> della Commissione UE.....	54
ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE ATTUALMENTE VIGENTI	57

APPENDICE 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

APPENDICE 2 – AIR e VIR nelle Regioni

1. INTRODUZIONE

La presente relazione sullo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolazione per l'anno 2024 riporta un'analisi dettagliata delle attività e dei risultati ottenuti, fornendo altresì una panoramica sulle evoluzioni e sulle novità introdotte nel corso dell'anno nell'ambito delle politiche di regolazione, anche con riguardo alle novità emerse nel dibattito che si tiene sul tema presso le principali istituzioni internazionali, quali OCSE e Consiglio UE, alle quali l'Italia partecipa, in un contesto come quello della *better regulation* da considerare in continua evoluzione.

Nel corso del 2024, il Governo ha continuato a perseguire la sua missione di promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore della qualità della regolazione, attraverso una serie di iniziative e di progetti che hanno coinvolto diverse aree delle politiche di regolazione.

Tra i principali risultati ottenuti si registrano la previsione di procedure istruttorie più snelle, il netto incremento del numero di relazioni VIR redatte dalle amministrazioni statali e valutate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL), una sempre maggiore attenzione al rispetto del principio di proporzionalità nell'uso degli strumenti di qualità della regolazione al fine di evitare un uso improprio e manieristico degli stessi, il miglioramento delle *performance* operative e l'intensificazione delle collaborazioni internazionali.

In particolare, con riguardo alla semplificazione e allo snellimento delle procedure istruttorie, è stato previsto che le valutazioni del NUVIR non siano più di due per ciascuna relazione AIR e VIR.

Questa soluzione, oltre ad essere in linea con le modalità operative del sistema di valutazione europeo adottato dal *Regulatory Scrutiny Board*, è frutto dell'esperienza maturata negli ultimi anni, che ha dimostrato come i miglioramenti apportati alle relazioni AIR e VIR dopo la seconda valutazione assumano, nella quasi totalità dei casi, carattere marginale, non apparendo idonei a giustificare un prolungamento sostanzialmente improduttivo del processo di valutazione. La previsione di un numero massimo di valutazioni risponde pienamente all'esigenza di concludere le attività istruttorie connesse alle prefate relazioni in tempi ragionevoli e, soprattutto, in modo più compatibile rispetto alle tempistiche dell'attività normativa del Governo e del Parlamento. Ritardi nello svolgimento delle suddette istruttorie, infatti, potrebbero compromettere o, peggio ancora, vanificare, le finalità informative che vengono garantite alle Assemblee rappresentative attraverso la predisposizione di tali relazioni.

Nel corso del 2024, inoltre, si è assistito poi a un incremento significativo del numero delle relazioni VIR trasmesse dalle amministrazioni statali al DAGL ai fini della loro valutazione e successiva pubblicazione. Sono state istruite, valutate e pubblicate 13 relazioni VIR. Si tratta del numero più elevato mai registrato dalla data di entrata in vigore del DPCM 15 settembre 2017, n. 169. Tale incremento è sintomatico di un maggiore e progressivo interesse delle amministrazioni statali verso gli strumenti di valutazione *ex post*, che fino allo scorso anno, invece, avevano trovato una ridotta applicazione nel panorama nazionale.

Nel corso dell'anno passato sono state altresì attivate e concluse le procedure di adozione dei nuovi Piani Biennali VIR per gli anni 2025 e 2026.

È stata inoltre riservata grande attenzione alla corretta applicazione del principio di proporzionalità nell'uso degli strumenti di qualità della regolazione, per evitare, come anticipato, un uso improprio e inefficiente degli stessi. La volontà è quella di restringere, in linea con il sistema di valutazione europeo, l'ambito di applicazione dell'analisi di impatto ai provvedimenti aventi maggior peso economico e di maggiore impatto sulla collettività, ma garantendone, allo stesso tempo, una maggiore qualità redazionale. Ciò si è tradotto in un incremento della percentuale di esclusioni o esenzioni presentate al DAGL e nella previsione di Piano Biennali VIR che avessero ad oggetto interi provvedimenti e non singole disposizioni, come, invece, spesso accadeva nelle precedenti pianificazioni.

Fatte tali premesse e tornando alla presente relazione, essa si articola in diverse sezioni, ciascuna delle quali approfondisce aspetti specifici delle nostre attività. In particolare, verranno riportati l'andamento e i progressi in termini di valutazione e di qualità delle analisi di impatto condotte dalle Amministrazioni titolari delle singole iniziative normative. Uno spazio è anche dedicato all'impulso dato alle attività di formazione e sviluppo del personale sul tema degli strumenti di qualità e trasparenza dei processi di regolazione. Inoltre, verranno presentate le prospettive future e le strategie che in temi di analisi di impatto si intende adottare per continuare a sviluppare le politiche di regolazione nazionale anche nel prossimo anno. Un particolare approfondimento è stato dedicato quest'anno anche alle politiche per la qualità della regolazione adottate dalle Regioni, evidenziando le pratiche innovative e le prospettive di sviluppo, anche a seguito dell'adozione dell'ultima edizione del Manuale di *drafting* legislativo delle Assemblee regionali, che ha determinato l'integrazione nella sfera del *drafting* sostanziale degli strumenti di qualità di regolazione.

Un accenno merita anche il risultato riportato dall'Italia e analizzato nell'ultimo Rapporto OCSE sulla qualità della regolazione in corso di pubblicazione, che vede l'Italia

posizionarsi oltre la media dei Paesi membri in tutte le classifiche OCSE sull'utilizzo degli strumenti di qualità della regolazione.

I risultati riportati pertanto incoraggiano senz'altro a continuare l'impegno nella progettazione di pratiche regolatorie moderne, trasparenti e ancorate all'evidenza, in linea con le migliori *best practices* europee e internazionali su questi temi.

2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1 L'Analisi di Impatto della Regolamentazione – AIR

Nel presente paragrafo sono presi in considerazione gli aspetti più rilevanti e le principali tendenze che hanno caratterizzato nel corso del 2024 la disciplina dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), dettata dal regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (d'ora in avanti, Regolamento),

Come primo aspetto, in relazione al numero dei provvedimenti normativi adottati dal Governo, presentati in Parlamento e sottoposti ad analisi di impatto, e dei provvedimenti esentati/esclusi dall'AIR, si considerino le tabelle seguenti.

Tipo di provvedimento normativo	AIR presente	Esclusione AIR per intero o per norme di provvedimento	Esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento	Altri casi (istruttoria non terminata o terminata non tempestivamente, ecc..)
Disegni di legge (inclusi i decreti-legge)	34	30	17	18
Altri atti del governo approvati in CdM	33	1	8	9

Tab. 2.1.1 – Numero di relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2024)¹

Tipo di provvedimento normativo	AIR presente	Esclusione o esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento
Disegno di legge (inclusi i decreti-legge)	40%	59%
Altri atti del governo approvati in CdM	65%	18%

Tab. 2.1.2 – Numero di relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2024) - valori percentuali²

Dalle tabelle, si evince come il numero di relazioni AIR presentate a corredo degli atti normativi diversi dai disegni di legge e dai decreti-legge (secondo rigo della tabella 2.1.2) sia

¹ Elaborazioni su dati presenti nel bollettino annuale del Servizio di qualità degli atti normativi del Senato dal titolo “Un anno di analisi di impatto della regolamentazione”, consultabile presso: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01449509.pdf>.

² Elaborazioni su dati presenti nel bollettino annuale del Servizio di qualità degli atti normativi del Senato dal titolo “Un anno di analisi di impatto della regolamentazione”.

in percentuale significativamente superiore al numero di relazioni AIR a corredo di decreti-legge e disegni di legge.

Infatti, dalla tabella 2.1.2 si vede che il 40% dei disegni di legge presentati alle Camere (inclusi i decreti-legge) era corredato da relazione AIR, laddove questa percentuale sale al 65% nel caso degli altri provvedimenti normativi adottati dal Governo³, a riprova del fatto che gli atti normativi di rango secondario, in ragione della loro natura strettamente applicativa di una particolare disciplina normativa, sono suscettibili di produrre impatti significativi e misurabili più frequentemente rispetto alla normativa di rango primario, che essendo di natura più generale e astratta, può ricadere più spesso nei casi previsti di esenzione o esclusione dall'analisi di impatto.

In definitiva nell'ultimo triennio 2022-2024, la percentuale di provvedimenti adottati dal Governo e presentati al Parlamento che sono stati accompagnati da relazione AIR passa dal 64% al 50%.

Considerato che le percentuali di atti che nel periodo considerato presentano allegata la documentazione AIR (relazione AIR oppure richiesta di esenzione) risultano pari o superiori al 80% si conclude che le Amministrazioni stanno orientandosi verso un maggior numero di richieste di esenzione dall'analisi di impatto, con l'intento di concentrarsi di più nello svolgimento di analisi di impatto sui provvedimenti di maggior peso economico e quindi di maggiore impatto sulla collettività.

Si tenga peraltro presente, per completezza, che alcuni provvedimenti normativi di rango primario, in ragione del fatto che vengono proposti da diverse Amministrazioni competenti, presentano una documentazione relativa all'analisi di impatto composita, che vede la compresenza sia di relazioni AIR che di richieste di esenzione e/o esclusione dall'AIR.

Rispetto allo scorso anno inoltre (tabella 2.1.3), si assiste a un certo aumento della percentuale di esclusioni o esenzioni presentate al DAGL, che passa dal 46% al 59% dei casi con riferimento ai disegni di legge (inclusi i decreti-legge), mentre diminuisce dal 32% al 18% con riferimento agli altri atti approvati dal Consiglio dei Ministri. Il dato, quindi, conferma per i disegni di legge la tendenza a un aumento delle richieste di esenzione ed esclusioni dall'analisi di impatto, che tenderà presumibilmente a stabilizzarsi attorno a un livello ancora più elevato, a riprova di una maggiore maturità complessiva del sistema di AIR italiano. Infatti, analogamente a quanto accade nelle prassi internazionalmente riconosciute come le più

³ Con riferimento ai disegni di legge il totale di riga di tabella 2.1.1 (99) è maggiore del numero di ddl presentati in Parlamento (84) perché in dodici casi il provvedimento recava per sue parti ipotesi di presenza, di esclusione e/o di esenzione della documentazione AIR. Analogamente, per la tabella 2.1.2 è teoricamente possibile avere dei totali di riga superiori al 100%.

avanzate in materia di qualità della regolazione, tanto più un sistema di AIR è avanzato quanto più riesce a concentrare e approfondire l'analisi sui provvedimenti che verosimilmente generano impatti più significativi su cittadini e imprese in termini di costi e di correlati benefici.

Tipo di provvedimento normativo	AIR presente	Esclusione o esenzione AIR per intero o per norme di provvedimento
Disegni di legge (inclusi i decreti-legge)	48%	46%
Altri atti del governo approvati in CdM	61%	32%

Tab. 3.1.3 – Numero di relazioni AIR, esclusioni ed esenzioni (2023) - valori percentuali

Per misurare in maniera statisticamente più rigorosa la significatività della differenza tra le due percentuali relative alla presenza di esclusioni/esenzioni riferite alle due annualità qui considerate (2023 e 2024), sempre con riferimento ai disegni di legge adottati dal Governo e presentati in Parlamento (inclusi i decreti-legge), è stato effettuato un test parametrico standard⁴ che stima la verosimiglianza dell'ipotesi di base che le due frequenze percentuali siano uguali o al più differenti in misura contenuta, contro l'ipotesi alternativa che tale differenza sia invece dovuta a cause sistematiche più profonde che caratterizzano l'uso dello strumento dell'analisi di impatto. Pertanto, nel caso in cui la procedura di test accogliesse l'ipotesi di base di non significatività della differenza delle percentuali rilevate nei due anni, si può concludere che la differenza statisticamente rilevabile nell'utilizzo dell'esenzione dall'AIR nelle due annualità considerate, pur andando nella direzione auspicabile di un maggior ricorso all'esenzione, ossia di una maggiore concentrazione dell'AIR sui provvedimenti di maggior impatto, non è ancora sufficiente e quindi che tale tendenza andrà consolidata negli anni a venire.

L'effettuazione del test in questo caso ha dato un esito di debole significatività che non consente ancora di accogliere l'ipotesi di differenza significativa tra le percentuali di atti esentati dall'AIR nei due anni a confronto, confermando quindi che il processo di utilizzo corretto dell'AIR solo per gli atti con notevoli impatti deve ancora consolidarsi e può avere bisogno di un maggiore impulso anche nei termini di una revisione delle condizioni di esentabilità dall'AIR attualmente previste dal Regolamento.

⁴ In questo caso, è stato effettuato un test *chi-quadro*.

Inoltre, e sempre con riferimento al confronto con le *best practices* internazionali, vale la pena osservare che queste percentuali sono ormai simili a quelle riportate dalla Commissione europea per quanto riguardo il numero di iniziative legislative con impatti attesi significativi e quindi soggetti ad analisi di impatto. Infatti, la percentuale di atti normativi UE corredati da *impact assessment* normalmente si colloca attorno al 50% degli atti presentati al Parlamento e al Consiglio UE per l'approvazione definitiva, laddove, per la restante parte, i provvedimenti non vengono accompagnati da un *impact assessment* completo, posto che gli impatti attesi risultano scarsamente significativi o per ragioni di urgenza e speditezza del procedimento di adozione del provvedimento, ovvero infine perché, soprattutto con riferimento agli atti delegati e di esecuzione, gli impatti attesi sono già sufficientemente documentati nell'*impact assessment* della Commissione che accompagna la rispettiva norma primaria.

Sotto il profilo della qualità delle analisi proposte nelle relazioni AIR, emerge chiaramente una tendenza alla diminuzione del numero medio di valutazioni del NUVIR necessarie affinché l'analisi di impatto di un provvedimento possa ritenersi adeguata, per i provvedimenti diversi dai decreti-legge (si veda figura 2.3.2.2 che riporta la media annua per le 2 tipologie di provvedimenti), che corrisponde a un calo, nel periodo considerato, pari a circa il 15% rispetto all'anno precedente. Su questo andamento incide anche l'effetto, a cui si farà cenno al paragrafo 2.3, indotto dal limite del numero di valutazioni che è stato introdotto e fissato nel corso dell'anno. Tale limite ha verosimilmente stimolato le Amministrazioni a predisporre, laddove richiesto, integrazioni alle relazioni AIR più complete rispetto a quanto avveniva prima dell'introduzione del numero massimo di valutazioni, al fine di evitare che l'esito finale della valutazione permanga negativo. Si veda anche, per ulteriori dettagli sul processo di valutazione così come ridefinito nel corso del 2024, il *Box 1*.

Per quanto riguarda poi, specificamente, la procedura seguita per il completamento dell'istruttoria delle relazioni AIR, nel 2024 sono state introdotte alcune semplificazioni della stessa per snellire il processo di verifica delle relazioni, riducendo i tempi di trasmissione alle Camere e migliorando la qualità delle analisi.

Sotto il profilo della tempestività dell'AIR, nel corso dell'anno si è espresso anche il Consiglio di Stato nell'atto n. 1131/2024 reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nel quale il supremo consesso ha “*stigmatizzato la prassi di redazione postuma*” dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) rispetto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri e alla stessa trasmissione dello schema al CdS, poiché “*la redazione della relazione AIR costituisce infatti un elemento imprescindibile ai fini della completezza dell'istruttoria degli atti normativi secondo la direttiva del Presidente del*

Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009. Una tale prassi è foriera di inspiegabili difformità di contenuti dei documenti, come ad esempio, nella fattispecie, la mancanza di riferimento, nell'art. 3, comma 1, all'interesse “della salute e della sicurezza pubblica”, di cui all'art. 16-septies introdotto dalla direttiva 2024/2413, che è invece richiamato nel paragrafo 1.1 della relazione AIR”.

Dunque, anche al fine di sollecitare una maggiore tempestività nello svolgimento dell'AIR, per alcune tipologie di atti come i decreti-legge il DAGL non procede più a valutare la relazione né a controfirmare dichiarazioni di esclusione o domande di esenzione dall'AIR se queste pervengono agli uffici competenti oltre la data del Consiglio dei ministri che ha adottato l'atto stesso. Questi accorgimenti istruttori hanno portato a una riduzione dei tempi di trasmissione alle Camere della documentazione relativa all'AIR e a una maggiore sensibilizzazione degli uffici dei Ministeri per una redazione e un invio più tempestivo della relazione AIR a tutto beneficio della funzione di orientamento della decisione per la quale in definitiva è concepita l'analisi di impatto.

2.2 La valutazione di impatto della regolamentazione (VIR)

La Verifica dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), anch'essa disciplinata dal Regolamento, è uno strumento che mira a valutare l'efficacia e l'impatto delle normative vigenti. Questo processo di valutazione è utilizzato per analizzare se, e in che misura, le leggi e i regolamenti vigenti raggiungono gli obiettivi prefissati, per identificare eventuali miglioramenti necessari. La VIR coinvolge diverse fasi, tra cui la raccolta di dati, il monitoraggio, la consultazione con le parti interessate, l'analisi dei risultati e dell'eventuale scostamento dall'obiettivo prefissato, nonché la successiva formulazione di raccomandazioni. In sintesi, la finalità della VIR è di fornire, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione in vigore, basando queste conclusioni sull'evidenza fattuale disponibile al valutatore. Per la VIR, il Regolamento prevede che ciascuna Amministrazione predisponga, con una frequenza biennale, un “Piano per la valutazione e la revisione della regolamentazione” di atti normativi di propria competenza, che tenga conto, nella sua composizione, dei *feedback* da raccogliere tramite una adeguata fase di consultazioni. Per il 2024 è ancora in vigore la pianificazione del biennio 2023-2024, già documentata nella Relazione annuale al Parlamento per l'anno 2022, alla quale si rimanda per i dettagli dei provvedimenti da sottoporre a valutazione.

Nel corso dell’anno, e con l’approssimarsi della scadenza prevista dai Piani VIR 2023-2024, sono pervenute da parte delle Amministrazioni 13 relazioni VIR (oltre a una integrazione a una VIR già avviata all’anno precedente), con un numero più che quadruplicato rispetto al 2023, in cui erano pervenute tre relazioni⁵: risulta pertanto che il 2024, come si anticipava sopra, rappresenta l’anno in cui è pervenuto al DAGL il numero più alto di relazioni VIR da quando è entrato in vigore il Regolamento.

Dal punto di vista della completezza e dell’accuratezza delle analisi, sebbene vada rilevato che sotto molteplici aspetti le VIR siano ancora da migliorare dato che lo strumento non ha ancora raggiunto il livello di maturità che invece è possibile riscontrare mediamente nelle AIR, alcune evidenze suggeriscono che anche sul lato delle VIR le Amministrazioni stiano mettendo in campo notevoli sforzi di miglioramento. Ad esempio, una tendenza nuova che sta emergendo nell’ultimo periodo consiste nel fatto che in alcune relazioni VIR pervenute già nel corso del 2024 sono stati sottoposti a valutazione più atti che disciplinano un dato settore di *policy*, di solito integrati verticalmente, ossia un atto avente valore di legge valutato congiuntamente ai relativi atti regolamentari di attuazione. Questa novità denota in effetti una maggiore comprensione delle modalità più idonee di procedere nelle valutazioni *ex-post* degli effetti della regolazione, che spesso per essere pienamente valutati devono fare riferimento a una molteplicità di atti normativi di vario genere, insistenti su una medesima area di *policy* regolatoria.

⁵ Nel dettaglio, per il 2024 sono pervenute e sono state valutate le VIR seguenti:

- [Ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per l’attuazione degli interventi su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”](#)
- [Misure di semplificazione per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria da effettuarsi su beni ecclesiastici](#)
- [Criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della c.d. “Carta elettronica della cultura per i giovani”](#)
- [Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati](#)
- [Apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa](#)
- [Istituzione di un fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori](#)
- [Disposizioni in materia di segretari comunali](#)
- [Individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali](#)
- [Istruzione tecnico-professionale e valorizzazione dell’autonomia scolastica. Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore](#)
- [Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher](#)
- [Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Piano straordinario di investimenti nell’attività di ricerca](#)
- [Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti](#)
- [Borse di studio per l’accesso all’università. Alloggi per studenti. Progetti di Rilevante Interesse Nazionale. Sostegno della mobilità dei docenti universitari](#)

Tali sforzi hanno portato anche a un incremento del numero di VIR e della percentuale di completamento dei Piani VIR 2023-2024, con alcune Amministrazioni che hanno completato entro i termini concordati tutte le valutazioni pianificate.

Per ulteriori dettagli sugli aspetti che riguardano più strettamente la valutazione delle qualità delle singole relazioni, si rimanda al paragrafo 2.3.

Infine, nel corso del secondo semestre si sono avviate le necessarie interlocuzioni con le Amministrazioni che hanno manifestato l'intenzione di pianificare delle nuove attività di verifica di impatto della regolazione per il biennio 2025-2026 e di adottare il relativo DM contenente la pianificazione delle attività di VIR⁶.

2.3 Valutazioni del NUVIR e qualità delle AIR e delle VIR

2.3.1. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione - NUVIR

Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)⁷, istituito dal 1° gennaio 2023 presso il DAGL⁸, è un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento con il compito di assicurare il supporto in materia di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonché di valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo. In particolare, in materia di AIR e VIR il NUVIR garantisce il supporto tecnico al DAGL in tema di:

- valutazione delle analisi (AIR) e delle verifiche (VIR) dell'impatto della regolazione;
- richieste di esenzione dall'AIR;
- esame dei Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione;
- redazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione;
- formazione in tema di AIR, VIR e consultazione, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Il NUVIR è composto da cinque componenti, compreso il coordinatore, scelti - tramite procedura competitiva - tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale

⁶ Nel 2024 le attività di pianificazione delle VIR sono state completate con l'adozione del relativo DM per il biennio 2025-2026 da parte di quattro Amministrazioni centrali.

⁷ <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-gli-affari-giuridici-e-legislativi/dagl-uffici-nuvir/23860>.

⁸ Il NUVIR è stato istituito con DPCM del 19 ottobre 2022, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione di atti normativi o di politiche pubbliche. Le competenze in materia economica, giuridica e delle scienze politiche che caratterizzano gli attuali componenti del NUVIR rispecchiano le *expertise* multidisciplinari necessarie allo svolgimento delle valutazioni. Il Nucleo, che opera anche in raccordo con l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione⁹, svolge le sue funzioni in posizione di indipendenza e imparzialità, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto istitutivo.

Box 1 - Il processo di valutazione del NUVIR

Nel corso del 2024, il processo di valutazione del NUVIR, con riferimento sia alle AIR sia alle VIR, ha subito alcune modifiche volte a semplificare i passaggi. In particolare, si prevede ormai che le valutazioni del NUVIR non siano più di due per ciascuna AIR e VIR.

Questa soluzione, oltre che essere in linea con il sistema di valutazione europeo adottato dal *Regulatory Scrutiny Board*, si basa sull'esperienza maturata negli anni, che dimostra come i miglioramenti apportati alle relazioni AIR e VIR successivamente alla seconda valutazione siano mediamente marginali, non giustificando pertanto il prolungarsi del processo di valutazione (e il conseguente rischio che, nel caso dell'AIR, la valutazione si conclude successivamente all'adozione definitiva dell'atto normativo a cui si riferisce).

Più in dettaglio, l'attuale percorso di valutazione si articola come segue:

- I. L'Amministrazione proponente svolge l'AIR o la VIR e trasmette la relativa relazione al DAGL.
- II. Ciascuna relazione AIR o VIR è sottoposta all'esame del NUVIR ai fini della valutazione della coerenza rispetto alle disposizioni del Regolamento e alle indicazioni metodologiche della Guida. In particolare, per ogni relazione il NUVIR elabora una scheda di valutazione che il DAGL trasmette all'Amministrazione, nella quale si evidenziano le integrazioni che si rendano necessarie, articolate in base alle principali fasi dell'AIR (contesto, obiettivi e indicatori, opzioni, valutazione degli impatti generali e specifici, attuazione e monitoraggio, consultazioni) o della VIR (descrizione della situazione attuale, logica dell'intervento, domande di valutazione, risultati della valutazione). Ogni scheda contiene un giudizio di sintesi¹⁰, potendo l'AIR o la VIR essere giudicate come "adeguate", "adeguate con osservazioni" (nel caso in cui le carenze dell'analisi non siano tali da inficiarne la chiarezza complessiva e la congruenza con le indicazioni del regolamento e della Guida), o "non

⁹ L'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è stata istituita con l'art. 5 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

¹⁰ Le valutazioni del NUVIR sono rapportate alle caratteristiche dei singoli casi, tenuto conto della natura e della portata delle iniziative normative oggetto di analisi: un giudizio positivo indica che l'analisi è stata considerata congrua nel dare evidenza della logica dell'intervento e degli impatti della specifica iniziativa normativa a cui si riferisce e che la relazione AIR descrive in modo sufficientemente chiaro l'iter decisionale e le valutazioni fatte dall'Amministrazione in sede di formulazione del provvedimento.

“adeguate” (se le carenze rilevate sono ritenute abbastanza significative da compromettere la qualità e la chiarezza complessiva della relazione).

- III. Tranne per i casi in cui l’AIR o la VIR sia giudicata adeguata in prima battuta, il DAGL chiede all’Amministrazione proponente di integrare la relazione, che è poi sottoposta nuovamente al NUVIR. In seconda valutazione, il NUVIR dà conto sia di quanto osservato nella prima valutazione, sia delle modifiche e integrazioni apportate dall’Amministrazione, confermando o modificando il giudizio precedentemente espresso. Qualora in secondo esame l’analisi sia considerata “adeguata con osservazioni” o “non adeguata”, la seconda valutazione riporta alcune prescrizioni ritenute necessarie per garantire che la relazione sia in linea con le indicazioni metodologiche contenute nella Guida; la relazione finale può discostarsi da quella esaminata dal NUVIR, qualora l’Amministrazione decida di tenere conto delle osservazioni formulate o comunque di apportare delle modifiche alla versione valutata dal NUVIR.
- IV. La misura di tale eventuale adeguamento emerge dal confronto tra le relazioni AIR e VIR finali e l’ultima valutazione del NUVIR, delle quali è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale del Governo.

Per quanto riguarda i decreti-legge, l’articolo 10 del Regolamento prevede un percorso di AIR semplificato (che non richiede la comparazione di una pluralità di opzioni, né indicatori di monitoraggio, né lo svolgimento di consultazioni) e la valutazione del NUVIR, comunque articolata per fasi dell’analisi e inviata dal DAGL all’Amministrazione, non prevede un giudizio di sintesi.

Al riguardo, un’ulteriore novità introdotta a partire dalla fine del 2024 è riferita alle valutazioni delle AIR trasmesse al NUVIR successivamente all’approvazione dei decreti-legge (fattispecie che nel corso del 2024 è stata di gran lunga prevalente). Poiché l’elaborazione tardiva della relazione AIR rischia di vanificare la sua utilità soprattutto per tale tipologia di provvedimenti - a motivo della loro immediata entrata in vigore - non sono più sottoposte a valutazione le AIR dei decreti-legge pervenute dopo la relativa approvazione.

2.3.2 La valutazione delle AIR: l’attività del NUVIR in numeri

Nel corso del 2024 il NUVIR ha valutato, in primo esame, 178 relazioni AIR, rispetto alle 241 relazioni valutate nel 2023. Delle 178 relazioni, 73 sono riferite a disposizioni contenute in decreti-legge (con una riduzione del 44% rispetto al 2023) e 105 sono relative ad “altri provvedimenti” (in linea con il dato del 2023). La marcata riduzione rispetto al 2023 potrebbe essere spiegata, oltre che dal numero di decreti-legge adottati (passati da 40 del 2023 a 32 del 2024), dal numero di disposizioni contenute in ciascuno di essi su cui è stata svolta l’AIR.

Con riferimento alle AIR pervenute nel 2024, il numero complessivo di valutazioni del NUVIR è stato pari a 259¹¹ (a fronte delle 338 valutazioni prodotte nel 2023), di cui 91 (147 nel 2023) riferite a disposizioni contenute in decreti-legge e 168 (191 nel 2023) ad “altri provvedimenti”. Rispetto al 2023, pertanto, il numero di valutazioni si è sostanzialmente ridotto (-23%), principalmente in ragione di quelle riferite ai decreti-legge.




Fig. 2.3.2.1 – Serie storica delle relazioni AIR esaminate e delle valutazioni prodotte dal NUVIR nel periodo 2018-2024¹²

La Figura 2.3.2.1 evidenzia l’andamento del numero di relazioni AIR esaminate dal NUVIR e delle valutazioni complessive prodotte tra il 2018 e il 2024, distinguendo tra decreti-legge e altri provvedimenti normativi. Negli istogrammi si osserva un aumento significativo dell’attività a partire dal 2022, con un picco evidente nel 2023, sia per quanto riguarda le relazioni AIR pervenute, sia le valutazioni complessive. Nel 2024 si è tornati ai livelli del 2022, pur mantenendosi su numeri molto più alti rispetto al periodo 2018–2021.

In particolare, con riferimento alle relazioni AIR esaminate (prima valutazione), il grafico mostra come il picco registrato nel 2023 sia dovuto principalmente alle AIR relative a

¹¹ A tali valutazioni – che includono quelle concluse nel 2025, ma riferite ad AIR trasmesse nel 2024 – se ne aggiungono 14 avviate nel 2023 e concluse nel 2024, a seguito delle integrazioni apportate dalle Amministrazioni. Per riflettere in modo più chiaro e accurato l’attività svolta, a partire dalla presente Relazione annuale le elaborazioni si riferiscono alle AIR trasmesse in primo esame nell’anno di riferimento, anche se la relativa valutazione si è conclusa l’anno successivo.

¹² Nel grafico a sinistra è riportato, per i decreti-legge e per gli altri provvedimenti, il numero di relazioni AIR trasmesse per la prima volta al NUVIR. Nel grafico a destra è riportato, per le medesime tipologie di provvedimento, il numero complessivo delle valutazioni prodotte dal NUVIR, riferito sia alle relazioni AIR trasmesse per la prima volta, che a quelle integrate a seguito di valutazione.

decreti-legge¹³ (pari a 131), sebbene in tale anno anche il numero di relazioni AIR relative agli altri provvedimenti abbia raggiunto il suo valore massimo (110).

Il numero delle valutazioni complessive (incluse quelle relative alle relazioni AIR integrate successivamente alla prima valutazione effettuata dal NUVIR) segue una tendenza simile, con una netta crescita a partire dal 2022, che porta a un massimo di 338 valutazioni complessive nel 2023. Le valutazioni dei decreti-legge passano da numeri modesti nel primo triennio del periodo considerato (con una media di circa 20 all'anno) a valori molto più elevati (147 nel 2023).

La Figura 2.3.2.2 mostra l'evoluzione, tra il 2018 e il 2024, del rapporto tra il numero di valutazioni prodotte dal NUVIR e il numero di relazioni AIR esaminate, distinguendo tra decreti-legge, altri provvedimenti e valore totale. Il rapporto considerato costituisce un indicatore sintetico della dinamicità e complessità del processo valutativo. Il valore superiore a 1 indica che, in media, ogni relazione AIR è stata oggetto di più valutazioni, con conseguenti richieste di chiarimenti, integrazioni o revisioni. Complessivamente, si evidenzia una progressiva riduzione del rapporto nel periodo considerato, che diminuisce da 1,88 nel 2018 a 1,40 nel 2023, con una lieve risalita a 1,46 nel 2024. Tuttavia, persistono differenze significative tra tipologie di provvedimenti.

I provvedimenti diversi dai decreti-legge continuano a generare un maggior numero medio di valutazioni, soprattutto in ragione del maggior tasso di risposta delle Amministrazioni alle osservazioni del NUVIR per i provvedimenti non emergenziali (cfr. *infra* par. 2.3.4). La linea di tendenza relativa agli “altri provvedimenti” evidenzia infatti valori sempre più elevati dell’indice rispetto alla media complessiva.

L’andamento del rapporto tra numero di valutazioni e numero di AIR per i decreti-legge è invece sempre inferiore, sebbene più irregolare: si osserva una crescita iniziale che culmina nel picco del 2020 (2,00), a cui fa seguito un brusco calo nel 2021 (1,13). Nei tre anni successivi (2022–2024) l’indice si mantiene su valori più contenuti (tra 1,12 e 1,43, raggiungendo il valore 1,25 nel 2024).

Come anticipato, tale andamento può essere spiegato da diversi fattori: il numero di decreti-legge adottati, il numero di disposizioni contenute in ciascuno di essi sottoposte ad AIR, il tasso di adeguamento delle Amministrazioni alle osservazioni del NUVIR.

¹³ Si ricorda che, data la varietà dei contenuti di alcuni decreti-legge, questi sono in ampia misura caratterizzati dalla presenza di più AIR (riferite a singole disposizioni o a gruppi di disposizioni) e, dunque, di più valutazioni per ciascun atto.




Fig. 2.3.2.2 – Rapporto tra n. di valutazioni del NUVIR e n. di relazioni AIR nel periodo 2018-2024

2.3.3 La valutazione delle AIR: i provvedimenti diversi dai decreti-legge nel 2024

Delle 105 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti-legge, la gran parte è riferita a norme contenute in 16 disegni di legge e in 30 decreti legislativi, mentre la restante quota è riferita ad atti secondari (cfr. Figura 2.3.3.1).

Si consideri che, mentre per gli atti primari sono di sovente prodotte più AIR per ciascun provvedimento (come nel caso, ad esempio, del disegno di legge di delegazione europea), le AIR dei regolamenti sono riferite all'intero atto.




Fig. 2.3.3.1 – Distribuzione delle relazioni AIR esaminate dal NUVIR per tipologia di provvedimento (esclusi i decreti-legge) Anno 2024

In sede di primo esame, 35 AIR sono state valutate come “adeguate” (pari al 33%); per 46 (pari al 44%) il NUVIR ha formulato delle “osservazioni” mentre le restanti 24 (pari a circa il 23%) sono state considerate “non adeguate”. Pertanto, nel 67% dei casi la prima relazione AIR non è stata giudicata “adeguata” e ha richiesto ulteriori approfondimenti, in linea con quanto già rilevato nel 2023 (cfr. Fig. 2.3.3.2).

Quasi tutte le relazioni (59 su 70) valutate in sede di primo esame come “non adeguate” o “adeguate con osservazioni” sono state integrate dall’Amministrazione competente e sottoposte nuovamente al Nucleo. A seguito delle valutazioni del NUVIR, delle 46 relazioni per le quali in sede di primo esame sono state formulate delle osservazioni, 24 sono state poi giudicate adeguate, per 13 la valutazione è stata confermata, mentre per le ulteriori 9 l’Amministrazione non ha apportato integrazioni. Delle 24 relazioni inizialmente valutate come “non adeguate”, a seguito delle modifiche apportate dalle Amministrazioni proponenti, 14 sono state giudicate “adeguate” e 8 sono state parzialmente integrate, mentre per le restanti 2 l’Amministrazione non ha fornito integrazioni. Pertanto, delle AIR riesaminate a seguito di integrazioni¹⁴, il 64% sono giudicate adeguate (70% nel 2023), per il 34% permangono delle osservazioni (24% nel 2023) e per il 2% si conferma un giudizio di non adeguatezza (6% nel 2023); il 66% delle AIR inizialmente giudicate “non adeguate” o “adeguate con osservazioni” hanno conseguito un giudizio finale migliore a seguito delle integrazioni apportate dalle Amministrazioni (71% nel 2023). Tali dati sono riportati nella figura che segue, che confronta i giudizi di sintesi sul totale delle AIR esaminate, rispettivamente, in prima valutazione e in ultima valutazione.




Fig. 2.3.3.2 – Valutazioni sintetiche del NUVIR (% su totale relazioni AIR valutate). Anno 2024

Al termine del processo di valutazione del NUVIR il 70% delle AIR è giudicato adeguato, in linea con il dato del 2023 (73%). Al riguardo, tuttavia, occorre ricordare che la valutazione finale di “adeguatezza” non segnala l’assoluta assenza di aspetti critici dell’analisi di impatto, bensì, per un verso, la presenza di contenuti minimi dell’AIR e, per l’altro, la difficoltà delle Amministrazioni di migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle analisi, anche tenuto conto che la prosecuzione del processo di valutazione non può, naturalmente,

¹⁴ Escluse, quindi, le 11 AIR su cui non è stata fornita risposta.

ignorare i tempi dell’istruttoria normativa. Per quanto riguarda le singole fasi dell’analisi di impatto, il confronto delle valutazioni elaborate dal NUVIR in sede di primo e di ultimo esame consente, da un lato, di evidenziare gli aspetti dell’analisi su cui le Amministrazioni incontrano difficoltà persistenti e, dall’altro, mette in luce le fasi dell’AIR su cui si registrano i principali miglioramenti (Fig. 2.3.3.3)¹⁵.




Fig. 2.3.3.3 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell’analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – Provvedimenti diversi dai decreti-legge. Anno 2024

In sede di prima valutazione, le osservazioni del NUVIR – che, per ogni AIR, fanno generalmente riferimento a più fasi dell’analisi¹⁶ – hanno riguardato soprattutto la descrizione del contesto di riferimento (58% dei casi) e la valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali (50% dei casi). Nel primo caso, i rilievi del NUVIR si sono ancora una volta concentrati sulla incompleta descrizione delle motivazioni alla base della proposta normativa (vale a dire, dei problemi che si intendono affrontare con l’introduzione del provvedimento) e delle informazioni relative alla consistenza numerica dei destinatari. Per quanto riguarda l’analisi degli impatti, i rilievi del NUVIR afferiscono principalmente alla parziale o assente descrizione degli impatti per categoria di destinatari. Sebbene meno frequenti, si confermano quali criticità delle analisi la definizione puntuale degli obiettivi (collegati ai problemi definiti nel contesto) e degli indicatori (spesso formulati in modo vago, confusi con gli obiettivi o difficilmente misurabili), un’elaborazione compiuta delle opzioni e un corretto svolgimento delle consultazioni nelle AIR (su cui cfr. il Box 2). Come rilevato anche negli anni precedenti,

¹⁵ Considerazioni analoghe valgono anche per le ulteriori 14 valutazioni finali riferite ad AIR esaminate per la prima volta nel 2023, non incluse nei dati riportati nel testo.

¹⁶ Alla luce di ciò vanno interpretate le percentuali riportate nel testo (il cui totale non è pari al 100% in quanto non sommabili).

a seguito dell'attività di verifica del NUVIR, le relazioni AIR definitive¹⁷ evidenziano un generale miglioramento sotto tutti i profili considerati.

Box 2 - Le consultazioni nell'AIR

Le 105 relazioni AIR trasmesse in primo esame nel 2024¹⁸ sono state interessate da un totale di 28 osservazioni svolte dal NUVIR in ordine alle consultazioni. In prima valutazione emerge che per 7 AIR non sono state svolte consultazioni (che pure costituirebbero parte integrante dell'analisi di impatto) e in 21 casi le osservazioni hanno riguardato la rendicontazione delle consultazioni svolte, cioè la descrizione dei soggetti consultati, delle modalità di consultazione e dei principali risultati emersi. Si segnala però che la limitata incidenza del numero di rilievi sulle consultazioni è in ampia misura da ricondurre al fatto che numerose valutazioni del NUVIR hanno interessato interventi con potenziale impatto limitato, per i quali non sono state formulate osservazioni specifiche sulle consultazioni.

Prima valutazione						Totale
Nessuna osservazione	%	Osservazioni NUVIR: assenza di consultazioni	%	Osservazioni NUVIR: descrizione delle consultazioni svolte	%	
77	73,3%	7	6,7%	21	20,0%	105

Rientrano tra i casi di assenza di consultazioni quelli in cui sono state svolte solo interlocuzioni con soggetti pubblici, in cui è stata erroneamente qualificata come consultazione l'acquisizione di pareri di organi istituzionali, o in cui le consultazioni riportate erano quelle svolte a livello europeo.

Quanto alle osservazioni trasmesse in prima valutazione, in 15 casi le Relazioni AIR non specificavano i contributi forniti dai partecipanti alle consultazioni, in 7 casi non è stata specificata la tecnica di consultazione utilizzata (in 1 di questi è stato chiesto di motivare la scelta di consultare attraverso audizioni), in 10 casi non sono stati specificati gli stakeholders consultati, in 2 casi è stato chiesto se i risultati sono stati pubblicati e in 1 caso è stato chiesto di chiarire il periodo di svolgimento (vale a dire il numero di settimane lasciate agli *stakeholder* per rispondere).

Seconda valutazione				AIR non integrate	%	Totale
Nessuna osservazione	%	Osservazioni NUVIR: descrizione delle consultazioni svolte	%			
15	71,4%	3	14,3%	3	14,3%	21

¹⁷ Sono escluse quelle per le quali le Amministrazioni non hanno fornito risposta a seguito della prima valutazione.

¹⁸ Con riferimento alle relazioni AIR trasmesse nel 2023 e la cui valutazione si è conclusa nel 2024, in prima valutazione il NUVIR ha evidenziato l'assenza di consultazioni in 4 casi e ha formulato 5 osservazioni sulla rendicontazione delle consultazioni svolte. Le osservazioni hanno sostanzialmente riguardato l'esigenza di specificare i soggetti coinvolti e i contributi forniti. Dopo la prima valutazione, la relazione AIR è stata integrata in 4 casi su 5.

Sul sottoinsieme delle 21 relazioni AIR con consultazioni svolte, ma su cui il NUVIR aveva formulato osservazioni, in 3 casi l'Amministrazione non ha trasmesso una nuova versione dell'AIR, in 15 casi la Relazione AIR è stata integrata come richiesto e nei residui 3 casi le criticità rilevate dal NUVIR sono rimaste invariate.

2.3.4 La valutazione delle AIR: i decreti-legge nel 2024

Nel corso del 2024 sono state trasmesse al NUVIR 73 AIR riferite a disposizioni contenute in 18 schemi di decreto-legge, dalle quali sono originate 91 valutazioni. Si tratta di una marcata riduzione rispetto al 2023, quando erano state esaminate dal NUVIR 130 relazioni AIR nel 2023 (relative a 31 decreti-legge) e svolte 147 valutazioni. Superato il picco del 2023 si è, quindi, tornati sui livelli del 2022 (sulle cui motivazioni cfr. par. 2.3.2).

In sede di prima valutazione, nel 45% dei casi (58% nel 2023) il NUVIR non ha richiesto integrazioni della relazione AIR; di questi, oltre la metà sono riferiti a provvedimenti di proroga dei termini legislativamente previsti. Per le rimanenti AIR, i rilievi del NUVIR hanno riguardato principalmente l'analisi del contesto e dei problemi da affrontare (55% dei casi, a fronte del 40% nel 2023) e la valutazione degli impatti attesi (nel 40% dei casi, a fronte del 27% nel 2023). Tali dati, confrontati con quelli del 2023 segnalano, dunque, un peggioramento della qualità della prima versione delle AIR riferite ai decreti-legge. L'analisi delle AIR integrate dalle Amministrazioni mostra che, anche per i decreti-legge, in sede di ultima valutazione la qualità delle AIR migliora in riferimento a tutte le fasi dell'analisi (cfr. Fig. 2.3.4.1).




Fig. 2.3.4.1 – Rilievi del NUVIR su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – decreti-legge. Anno 2024

Tuttavia, oltre la metà delle AIR su cui il NUVIR ha formulato delle osservazioni (23 su 40) non è stata integrata. Pertanto, a differenza di quanto accaduto per le altre tipologie di provvedimento, in una percentuale particolarmente elevata di casi (maggiore di quella registrata nel 2023) in relazione alle AIR dei decreti-legge le Amministrazioni non hanno dato seguito alle richieste di integrazione.

Ciò è presumibilmente da ricondurre ai tempi più serrati del procedimento normativo – e, dunque, della connessa analisi di impatto – che caratterizza tali provvedimenti, nonché al fatto che, in numerosi casi, dopo la prima valutazione, tali atti sono convertiti in legge a seguito dell'esame parlamentare e pertanto un ulteriore adeguamento della relazione AIR risulterebbe *inutiliter datum* in quanto riferito ad un provvedimento modificato, anche in modo sostanziale, e non più attuale nei contenuti. Come già evidenziato, tali considerazioni – unite al fatto che l'adeguamento dell'AIR comporta un inevitabile allungamento dei tempi di trasmissione dell'analisi di impatto in Parlamento¹⁹ – sono alla base della scelta, adottata a partire dalla fine del 2024, di non sottoporre più a valutazione le AIR pervenute successivamente all'adozione del decreto-legge in Consiglio dei ministri.

2.3.5 La valutazione delle VIR nel 2024

Ciascuna Amministrazione elabora un “*Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione*”²⁰ in cui elenca i provvedimenti su cui intende svolgere, nel biennio successivo, la VIR; il piano è adottato con decreto ministeriale, a seguito di una consultazione pubblica di durata almeno pari a quattro settimane.

Il NUVIR valuta i piani trasmessi dalle Amministrazioni sia prima dello svolgimento della consultazione sia successivamente a tale fase, in vista della loro adozione finale.

Nel 2024, il NUVIR ha completato l'esame delle proposte di Piani trasmessi da dieci ministeri (Cultura, Difesa, Giustizia, Economia e finanze, Pubblica amministrazione, Interno, Imprese e made in Italy, Salute, Turismo, Istruzione e merito) e avviato l'esame di quelli trasmessi da altri due ministeri (Lavoro e Agricoltura, sovranità alimentare e foreste), poi concluso a inizio 2025. Dei 12 Piani esaminati, quattro sono risultati adeguati senza necessità di ulteriori

¹⁹ Peraltra, come ribadito anche recentemente dal Comitato per la legislazione del Senato (*Repertori del Comitato per la legislazione*, n. 4/2025, pag. 9), “Il ritardo nella trasmissione alle Camere, in particolare rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, limita fortemente il concreto utilizzo dei contenuti delle relazioni AIR nel corso dell'istruttoria parlamentare, rendendo più difficoltosa per il Parlamento la valutazione delle misure adottate dal Governo”.

²⁰ I Piani biennali VIR delle diverse Amministrazioni sono pubblicati dal Governo al seguente link: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-gli-affari-giuridici-e-legislativi/daglattivitavirpianibenniali/24205>.

modifiche. Per quanto riguarda le singole VIR, nel corso del 2024 esse hanno registrato un notevole incremento nel numero, rispetto alle tre prodotte nell'anno precedente. Il NUVIR ha, infatti, svolto la seconda valutazione di una VIR del ministero del Turismo già esaminata in prima valutazione nel 2023, e ha valutato 13 ulteriori VIR, realizzate dai Ministeri della Cultura, della Difesa, dell'Istruzione e del merito, dell'Università e ricerca, dell'Interno e del Turismo (Figura Fig. 2.3.5.1). Di queste ultime, a seguito delle osservazioni del NUVIR, 11 sono state integrate nel corso del 2024, mentre le restanti 2 sono state integrate dalle Amministrazioni nel 2025. In due casi, antecedenti all'entrata in vigore del nuovo processo di valutazione (su cui cfr. *supra* par. 2.3.1), il NUVIR ha proceduto anche a una terza valutazione.




Fig. 2.3.5.1 – VIR esaminate dal NUVIR in prima valutazione. Anno 2024

La maggior parte delle 13 VIR trasmesse nel 2024 ha riguardato norme contenute in decreti-legge, seguite da leggi e, in pari misura, da altri atti (cfr. Fig. 2.3.5.2). Nel caso di atti primari, la VIR generalmente ha riguardato anche i relativi atti secondari.




Fig. 2.3.5.2 – VIR esaminate dal NUVIR per tipologia di provvedimento. Anno 2024

Quasi sempre (12 casi su 13), in sede di prima valutazione le VIR sono state considerate “non adeguate”, mentre solo una VIR è stata valutata come “adeguata con osservazioni”. Come

evidenziato dalla Fig. 2.3.5.3, le criticità più ricorrenti del NUVIR hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la descrizione dell'oggetto della valutazione, ossia la corretta individuazione delle norme incluse nella valutazione (osservazioni in sette casi);
- la descrizione della situazione attuale, ossia la fotografia del contesto, a oggi, in cui si è innestato l'intervento normativo, su cui sono state fatte osservazioni in dieci casi;
- la ricostruzione della logica dell'intervento, ossia del nesso tra problemi e obiettivi, nonché dell'insieme di azioni compiute e di cambiamenti che con esse si è inteso innescare (in quattro casi).
- l'individuazione delle domande di valutazione, ossia di quesiti valutativi relativi all'efficacia, all'efficienza, alla rilevanza e alla coerenza dell'intervento, su cui sono stati fatti rilievi nella totalità dei casi;
- la valutazione dell'efficacia dell'intervento (cioè, del grado di raggiungimento degli obiettivi) e la valutazione dell'efficacia e degli impatti prodotti, su cui sono stati fatti rilievi nella totalità dei casi;
- le consultazioni con i soggetti interessati (7 casi);

In sede di ultimo esame, a seguito delle integrazioni apportate dalle Amministrazioni, il NUVIR ha valutato 5 VIR adeguate, 7 VIR “adeguate con osservazioni”, mentre una VIR ha continuato a essere valutata come “non adeguata”. Rispetto alle prime valutazioni, nelle seconde valutazioni le osservazioni hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la descrizione dell'oggetto della valutazione (in due casi);
- la logica dell'intervento (in un caso);
- la descrizione della situazione attuale (in tre casi);
- l'individuazione di domande di valutazione (in sette casi);
- la valutazione degli impatti (in cinque casi);
- le consultazioni (in cinque casi).




Fig. 2.3.5.3- Rilievi del NUVIR su singoli aspetti delle VIR valutate – valori assoluti. Anno 2024

In generale, pertanto, sebbene il numero delle VIR prodotte dalle Amministrazioni si sia quadruplicato rispetto all'anno precedente, permangono criticità in merito alla loro qualità, soprattutto in confronto con quanto registrato per le AIR, e ciò è dovuto sicuramente anche alla minore esperienza delle Amministrazioni nella conduzione delle valutazioni *ex post*. Per tali ragioni anche in sede di formazione (si veda paragrafo 2.5) si è optato per rafforzare le competenze delle Amministrazioni in tale versante del processo di valutazione.

2.3.6 Osservazioni conclusive del NUVIR sulla qualità delle AIR e delle VIR

Come evidenziato nella relazione al Parlamento dello scorso anno, in linea generale, in sede di prima valutazione le AIR tendono spesso a replicare le considerazioni svolte nelle relazioni illustrate, concentrandosi sulla descrizione dei contenuti dell'atto normativo, senza approfondire i problemi che giustificano l'intervento e la valutazione degli impatti per i destinatari. A ciò si aggiunga che le consultazioni, che pure dovrebbero essere parte integrante della valutazione preventiva di impatto, continuano a non essere svolte in modo sistematico e, quando svolte, non sempre rispettano i requisiti minimi delineati a livello nazionale. Al contempo, le relazioni AIR giudicate “non adeguate” sembrano rispecchiare una non compiuta consapevolezza della *ratio* stessa delle analisi di impatto, vale a dire fornire un supporto informativo basato sull'evidenza empirica e arricchire, in tal modo, la motivazione dei provvedimenti normativi.

Dalle valutazioni iniziali del NUVIR – che tengono anche conto della necessità di aumentare progressivamente gli standard qualitativi di anno in anno raggiunti, alla luce dell'esperienza oramai accumulata dalle Amministrazioni nello svolgimento dell'AIR – emerge che, analogamente a quanto già rilevato nella relazione al Parlamento dello scorso anno, i profili di criticità più ricorrenti delle analisi di impatto sono i seguenti:

- la definizione del problema all'origine delle misure proposte è sovente assente o non adeguatamente supportata da informazioni e dati; nei casi di interventi regolatori molteplici, contenuti in un unico provvedimento normativo, i diversi problemi che si intendono risolvere non sono chiaramente individuati;
- talvolta gli obiettivi sono erroneamente confusi con i contenuti dell'intervento normativo; altre volte la differenza tra obiettivi generali e specifici è fraintesa;
- non sempre gli indicatori sono misurabili e riferiti in modo chiaro agli obiettivi;
- quasi mai sono descritte e valutate opzioni d'intervento alternative e in vari casi l'opzione di regolazione continua ad essere identificata con la tipologia dell'atto

proposto e non con il relativo contenuto regolatorio, per cui l'AIR confronta diverse tipologie di fonti normative e non alternative di merito;

- spesso non sono chiaramente identificati gli impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni per i relativi destinatari; inoltre, nei casi in cui sarebbe necessario valutare gli impatti specifici (come quelli sulle PMI, sulla concorrenza e degli oneri amministrativi), le AIR offrono un livello di approfondimento non sempre adeguato;
- sovente non si dà conto delle modalità con cui l'intervento normativo sarà in concreto attuato e le informazioni sulle modalità di monitoraggio sono sostanzialmente carenti o descritte in modo generico.

Tendenzialmente, come mostrato anche dai dati riferiti al 2024, la qualità delle relazioni AIR migliora tra il primo e l'ultimo esame del NUVIR. Sebbene il progresso delle analisi non sia omogeneo tra Amministrazioni, le relazioni adottate in esito alle interlocuzioni con il NUVIR evidenziano, in media, miglioramenti relativi a tutte le fasi dell'AIR, con particolare riguardo alla definizione del contesto, all'individuazione dei destinatari, alla definizione degli obiettivi e alla analisi dei principali effetti attesi. Tuttavia, l'analisi degli impatti dell'intervento normativo (che costituisce l'essenza dell'AIR), quando effettuata, generalmente si limita a una loro descrizione qualitativa e quasi mai include stime quantitative degli impatti.

Quanto ai fattori che presumibilmente possono spiegare la qualità delle AIR (e le differenze che si osservano tra Amministrazioni e settori di intervento), è possibile confermare quanto già evidenziato nella relazione dello scorso anno. Le principali determinanti, tra loro fortemente connesse, del limitato livello qualitativo delle AIR, soprattutto per i provvedimenti più complessi e di ampio impatto, sono da individuare:

- nel ridotto tempo che in concreto l'Amministrazione dedica alla valutazione;
- nel momento in cui viene svolta l'analisi, troppo spesso contemporanea o successiva alla definizione dello schema di intervento, come emerge dai contenuti delle relazioni AIR;
- nel non sistematico coinvolgimento delle strutture tecniche delle Amministrazioni nel percorso valutativo e nelle connesse competenze che vi concorrono;
- nelle disomogenee conoscenze ed esperienze specifiche in tema di valutazione da parte del personale a questa dedicato;
- nel marginale ricorso alla consultazione degli *stakeholders* interessati anche a fini di acquisizione di dati rilevanti per la valutazione.

In generale, assume rilievo ai fini del miglioramento qualitativo delle relazioni AIR un approccio selettivo e informato al principio di proporzionalità, che assicuri che l’analisi sia effettivamente riservata alle sole iniziative suscettibili di produrre rilevanti impatti sui destinatari. Al riguardo, l’elevato numero di AIR elaborate annualmente e il limitato numero di richieste di esenzione mostrano che tale principio non è ancora pienamente rispettato, sebbene la riduzione registrata nel 2024 rappresenti, sotto questo profilo, un miglioramento.

Quanto alle VIR, il 2024 ha fatto registrare un significativo incremento del numero di valutazioni svolte. Tuttavia, occorre evidenziare, a conferma di quanto rilevato nella relazione dello scorso anno, che in generale le verifiche ex post presentano criticità maggiori rispetto alle AIR, nonché una perdurante inadeguatezza delle relazioni, che tendono a migliorare solo parzialmente a seguito della valutazione del NUVIR. Come visto, infatti, in sede di prima valutazione quasi in nessuna VIR le domande di valutazione sono formulate in modo appropriato, conducendo a valutazioni generiche e non direttamente mirate all’esame degli effetti prodotti dall’intervento.

Allo stesso modo, risulta sistematicamente carente la sezione dedicata alla verifica degli impatti, malgrado la centralità di questa fase: nella maggior parte dei casi, le VIR si concentrano su aspetti relativi alla mera attuazione dell’intervento, ricorrendo principalmente a dati e indicatori di tipo normativo (adozione degli atti attuativi previsti da norme primarie), procedurale (svolgimento di attività amministrative previste dalle disposizioni in esame) e finanziario (grado di utilizzo delle risorse finanziarie previste).

Permangono inoltre limiti nella ricostruzione della logica dell’intervento e della connessa “teoria del cambiamento” sottesa all’adozione degli interventi normativi oggetto di valutazione: ciò conferma la difficoltà a illustrare in che modo – al momento dell’adozione delle norme sottoposte a VIR – si prospettava che le azioni intraprese avrebbero portato ai cambiamenti auspicati e ai risultati attesi e in che misura tali previsioni si sono effettivamente riscontrate dopo un certo lasso di tempo dall’entrata in vigore delle norme. Infine, le consultazioni nella VIR sono ancora poco valorizzate a fini conoscitivi: l’impressione generale è che tale strumento sia sottovalutato ai fini dell’acquisizione di dati, opinioni e suggerimenti utili non solo a valutare l’efficacia e gli impatti prodotti, ma anche a comprendere i motivi per cui le norme esaminate hanno o meno funzionato (eventualmente in modo differenziato per alcuni destinatari o contesti) e, dunque, a generare conoscenza e apprendimento istituzionale. In quest’ottica, risulta di particolare importanza che il processo di monitoraggio e raccolta dei dati rilevanti per l’analisi degli impatti si avviato parallelamente all’attuazione dell’intervento.

In tale quadro, emergono anche eccezioni più virtuose, rappresentate da VIR in cui, oltre al mero monitoraggio attuativo, si dà conto del grado di raggiungimento degli output previsti o, più raramente, degli impatti sui beneficiari finali. L’auspicio è che l’incremento numerico delle VIR, accompagnato, come si è detto, a una mirata attività formativa e all’adozione di soluzioni organizzative che valorizzino la partecipazione anche di competenze tecniche delle Amministrazioni, possa gradualmente condurre a un superamento del *gap* attualmente esistente fra la qualità delle AIR e quella delle valutazioni *ex post*.

2.4 L’Analisi Tecnico-Normativa (ATN)

L’analisi tecnico-normativa (ATN) rientra tra gli strumenti volti ad assicurare la qualità formale e sostanziale delle iniziative e degli interventi normativi governativi. Essa contribuisce, unitamente alle altre relazioni di accompagnamento degli atti normativi, alla chiarezza e alla trasparenza delle decisioni assunte dal Governo.

La disciplina dell’ATN, originariamente prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, “*Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto della regolamentazione*”, oggi, è contenuta nella [direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008](#), “*Tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN)*”. La relazione ATN è redatta secondo una griglia metodologica, contenuta nell’allegato A della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008, che reca [il modello della relazione della Analisi Tecnico-Normativa \(A.T.N.\)](#). Quest’ultimo consta di 23 indicatori, suddivisi in tre parti: I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno; II. Contesto normativo dell’Unione Europea e internazionale; III Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

Con riguardo a tale griglia metodologica si segnala un’importante novità registrata nel corso del 2024. Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2024](#), infatti, è intervenuto sulla direttiva del 2008, modificandone l’allegato A. In particolare, la griglia metodologica è stata aggiornata nella Parte III, numero 7, ossia nella sezione dedicata agli atti attuativi, al fine di favorire la previsione di disposizione auto-applicative ed immediatamente efficaci, limitando il rinvio a successivi atti attuativi. Prima di tale intervento, l’Amministrazione proponente era tenuta ad indicare nella suddetta sezione soltanto gli eventuali atti successivi attuativi e a dare atto di avere verificato la congruenza dei termini previsti per la loro adozione. A seguito di tale modifica, invece, la medesima Amministrazione è tenuta a dare puntuale ed espressa evidenza delle ragioni per le quali non sia stato possibile esaurire la disciplina facendo ricorso esclusivo alla normativa primaria. In ragione di tale

aggiornamento, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) ha emanato una [circolare applicativa – n. 9916 del 14 novembre 2024](#) – con cui ha fornito agli Uffici legislativi dei Ministeri indicazioni operative.

In particolare, la circolare prevede che nella redazione degli atti normativi di rango primario si adottino i seguenti criteri:

- introdurre, in via prioritaria, norme immediatamente precettive e auto – applicative, evitando l’uso di disposizioni di principio prive di reale efficacia innovativa del sistema;
- valutare l’opportunità del ricorso ad allegati all’atto normativo per la disciplina degli aspetti tecnici, preservando le esigenze di chiarezza del testo normativo e rimandando agli allegati le disposizioni attuative di dettaglio, così da rendere il provvedimento immediatamente operativo;
- evitare il rinvio ad atti secondari per l’attuazione delle norme primarie, qualora essa possa essere affidata ad atti amministrativi generali di indirizzo;
- escludere il rinvio a provvedimenti attuativi all’interno dell’articolato normativo dei decreti-legge, in quanto tale previsione costituirebbe un indice sintomatico della carenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione.

La relazione ATN, redatta secondo le modalità indicate nella suddetta griglia metodologica, deve essere trasmessa al DAGL dalle amministrazioni proponenti, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica e alla relazione AIR. Il DAGL, nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dell’iniziativa normativa del Governo, verifica la conformità delle relazioni ATN alle indicazioni fornite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2008. Nel caso in cui il DAGL ritenga l’ATN non conforme alla suddetta disciplina, esso fornisce all’amministrazione proponente apposite osservazioni collaborative e indicazioni operative cui attenersi nella integrazione e/o rettifica della relazione.

Nel corso del 2024, il DAGL ha proficuamente continuato l’attività, ormai consolidata, di sensibilizzazione delle Amministrazioni proponenti rispetto alla necessità di trasmettere tempestivamente le relazioni ATN, in modo da consentire al medesimo Dipartimento di effettuare in tempi utili la verifica della relativa adeguatezza. Tale attività viene puntualmente effettuata con riguardo a tutte le proposte di atti normativi per i quali viene richiesta l’iscrizione, in via preliminare o con passaggio unico, all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Per gli atti normativi per i quali, invece, viene richiesta l’iscrizione in via definitiva, il DAGL verifica l’attualità della relazione ATN elaborata per l’esame preliminare. Laddove tale relazione non dovesse risultare coerente con le eventuali modifiche

apportate al relativo schema di atto normativo, il DAGL chiede le opportune modifiche e/o integrazioni all'amministrazione proponente.

Nel corso del 2024, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in esame preliminare o in esame unico, 132 provvedimenti di normazione primaria (tra disegni di legge, decreti legislativi e decreti-legge), di cui 116 sono stati corredati, su iniziativa dell'amministrazione proponente o previo sollecito del DAGL, dalla correlata relazione ATN. Il DAGL ha svolto la propria attività di verifica su tutte le relazioni ATN pervenute. Pertanto, rispetto agli atti deliberati in via preliminare o in esame unico nel 2024 dal Consiglio dei Ministri, 16 di essi (ossia il 12% del totale) non risultano corredati della relativa ATN. Vi è da dire, tuttavia, che, ad una lettura più attenta dei dati statistici in possesso del Dipartimento, tale percentuale (già piuttosto esigua) assume una portata ancora più ridotta, in quanto deve tenersi conto del fatto che tra gli schemi di atti normativi non muniti della relativa relazione ATN si annoverano anche quelli di natura economico-finanziaria con cadenza annuale (come ad esempio lo schema di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023), per i quali, pur non essendo prevista a regime una causa di esclusione (come, invece, accade per la relazione AIR), secondo una prassi ormai consolidata non si procede, vista la natura particolarmente complessa e tecnica della materia, alla redazione dell'ATN. Inoltre, sempre tra gli schemi di atti normativi per cui non è pervenuta l'ATN si contemplano anche tre decreti-legge che non sono stati successivamente convertiti in legge, ma che sono confluiti in emendamenti governativi formulati nell'ambito dell'approvazione della legge di conversione in legge di altri decreti-legge²¹.

Si coglie l'occasione per segnalare che, nel 2024 il numero di relazioni ATN prodotte dalle amministrazioni centrali e verificate dal DAGL per gli schemi di atti di normazione primaria deliberativi dal Consiglio dei ministri in esame preliminare o unico è cresciuto del 30,4% rispetto al 2022 (in cui erano state verificate 89 ATN) e del 23,4% rispetto al 2021 (in

²¹ Il riferimento riguarda il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante “*Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze*”, che è stato abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge, 19 ottobre 2024, n. 155, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*”, ossia la legge 9 dicembre 2024, n. 189. L'altro caso riguarda, il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante “*Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria*”, che è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 marzo 2024, n. 28, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*”. Ed infine, il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile*”, che è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto, 2024, n. 111, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”.

cui erano state verificate 94 ATN). La tabella di seguito riportata (Tab. 2.4.1) indica, sia in termini numeri che percentuali, i dati relativi alle relazioni ATN prodotte dalle amministrazioni proponenti e verificate dal DAGL suddivise per tipologie di schemi di atti normativi deliberati, in esame preliminare o unico, dal Consiglio dei Ministri nel corso del 2024.

Tipologia schemi di atti normativi	Numero schemi atti di normazione primaria deliberati dal CdM nel 2024 in esame preliminare o unico	Numero schemi di normazione primaria corredati di ATN (espressi anche in %)
Decreti-legge	32 ²²	24 (75%)
Disegni di legge costituzionale	1	1 (100%)
Disegni di legge di ratifica	24	24 (100%)
Altri disegni di legge	30	23 (76,6%)
Decreti legislativi	45	44 ²³ (97,8%)
Totale	132	116 (87,9%)

Tab. 2.4.1 - Dati relativi alle relazioni ATN verificate dal DAGL, suddivise per tipologie di schemi di atti di normazione primaria deliberati, in esame preliminare o unico, dal Consiglio dei ministri nel corso del 2024

²² Si ricorda che tra i decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri nel 2024, 3 non sono stati convertiti in legge, ma sono confluiti in emendamenti governativi formulati nell'ambito dell'approvazione della legge di conversione di altri decreti legge, come puntualmente individuati nella nota 1.

²³ Si segnala, che per tre decreti legislativi la relazione ATN è stata redatta dopo l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, ma prima dell'esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri.

Dai dati esposti nella Tab. 2.4.1, emerge che, tra i provvedimenti di iniziativa governativa deliberati in esame preliminare o unico nel corso del 2024, i disegni di legge in materia di ratifica di trattati sono stati sempre corredati della relativa ATN. La percentuale annuale degli atti deliberati dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare o unico, corredati di relazione ATN risulta pari all'87,9%. Nel 2022 tale dato si attestava al 79% e le percentuali erano ancora più basse negli anni precedenti. L'intensa attività di sensibilizzazione svolta, ormai da tempo, dal DAGL trova, pertanto, un chiaro riscontro nell'incremento percentuale appena descritto.

Allo stesso modo il costante supporto operativo offerto dal DAGL alle Amministrazioni proponenti, mediante la previsione di osservazioni collaborative e indicazioni a cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica delle relazioni, ha portato ad un complessivo miglioramento, tanto dei profili formali quanto di quelli sostanziali delle ATN predisposte a corredo degli atti normativi del Governo.

Nel periodo considerato si sono registrati n. 34 casi di integrazione sostanziale di relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare meri interventi di rettifica formale.

Nell'attività di riscontro delle relazioni ATN è stata posta particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica, anche alla luce della modifica da ultimo registrata, e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

In particolare, è stata richiamata l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di individuare ed esplicitare in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'introduzione dell'atto normativo proposto; di evidenziare le criticità normative emerse che hanno determinato la decisione di un nuovo intervento; di analizzare ed esplicitare le motivazioni per cui l'intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo, evitando di ricorrere a espressioni tautologiche (Parte I, punto 1 della griglia metodologica). Con specifico riguardo alla decretazione d'urgenza, le amministrazioni sono state sensibilizzate rispetto alla necessità di esplicitare in maniera chiara e coerente le ragioni che hanno reso necessario l'intervento d'urgenza e il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

In alcuni casi, è stato richiesto alle amministrazioni proponenti di integrare l'analisi del quadro normativo nazionale, in quanto lo stesso risultava non esaustivo o poco chiaro, invitando le stesse a non limitarsi alla mera indicazione degli estremi normativi di riferimento, ma specificando, seppur maniera sintetica, il contenuto delle singole disposizioni richiamate (Parte I, punto 2 della griglia metodologica).

Sono state riscontrate, inoltre, delle ipotesi in cui l'effettiva portata dell'incidenza delle norme proposte su quelle già esistenti non risultava di immediata e facile comprensione, in quanto nella Parte I, Punto 3, della relazione ATN, erano stati riportati soltanto i riferimenti normativi delle disposizioni già vigenti, senza specificare in quali modalità le stesse erano state modificate dall'intervento regolatorio.

In altri casi, invece, è stata segnalata la necessità di esplicitare meglio le ragioni che hanno determinato il ricorso alla tecnica della novella legislativa e di individuare le opzioni analizzate e ritenute non praticabili, ferma restando sempre l'esigenza di indicare espressamente i riferimenti normativi novellati (Parte 3, Punto 3 della griglia metodologica).

Negli ultimi mesi dell'anno, a seguito della modifica apportata dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2024](#), si è registrato un sensibile incremento delle richieste di integrazione. In quasi la totalità dei casi in cui è emersa la necessità di implementare una disciplina di rango primario in maniera non immediata, ma con la previsione dell'adozione di successivi atti attuativi, infatti, il DAGL - oltre a sottolineare l'esigenza di fare ricorso alla versione aggiornata della griglia metodologica di cui all'Allegato A della direttiva del 2008 - ha dovuto richiamare l'attenzione delle amministrazioni proponenti in merito alla necessità di dare puntuale ed espressa evidenza, nella Parte III, numero 7 della relazione ATN, delle ragioni per le quali non sia stato possibile esaurire la disciplina facendo ricorso esclusivo alla normativa di rango primario.

Non è stato, invece, necessario richiedere modifiche relative all'analisi della giurisprudenza e del contenzioso registrato nella materia oggetto dell'intervento normativo, in quanto le relazioni affrontavano già questi aspetti oppure gli atti non sollevavano particolari criticità. Con riguardo ai decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, il DAGL ha sollecitato l'aggiornamento dell'ATN a seguito delle modifiche dello schema normativo conseguenti all'espressione del parere del Consiglio di Stato. Per l'analisi tecnico-normativa a corredo di tali fattispecie regolamentari è emersa la necessità di richiedere approfondimenti contenutistici o chiarimenti in ordine alle definizioni normative e ai termini tecnici ivi contenuti.

In conclusione, è possibile affermare che l'azione di verifica della conformità delle relazioni ATN alle indicazioni fornite dalla direttiva del 2008, svolta dal DAGL, nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dell'iniziativa normativa del Governo, ha continuato a porsi, in linea di continuità con il passato, come propositiva per la promozione di una attenta valutazione, da parte delle amministrazioni competenti, delle diffuse esigenze del miglioramento qualitativo della normazione.

2.5 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione

Il percorso di sviluppo dei temi di analisi e verifica di impatto della regolazione da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione nel 2024 ha fatto aggio sul patrimonio di esperienze degli anni precedenti consolidando quanto fatto e prefigurando le condizioni per alcuni potenziali sviluppi per il 2026.

L'elemento di principale rilevanza è ancora dato dal consolidamento della domanda di formazione continua, a conferma dell'interesse suscitato, della rilevanza istituzionale e della ricaduta positiva sulle amministrazioni centrali di appartenenza dei corsisti.

Partendo da questa base, le azioni formative sono state rivolte anche quest'anno a due tipi di pubblici, includendo da una parte quello di addetti ai lavori, e dall'altra un più ampio *parterre* di dipendenti pubblici dell'amministrazione centrale indirettamente coinvolti dalla regolazione.

Il *target* privilegiato della formazione continua in materia include sia gli operatori delle unità di Missione del PNRR, sia il personale degli Uffici legislativi degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, sia un contingente misto di dirigenti e funzionari dell'amministrazione centrale. Questo assortimento viene raggiunto attraverso un lavoro congiunto di selezione operato in collaborazione con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi al fine di operare la migliore selezione possibile tra le candidature.

Come si evince dalla tabella 1, infatti, la selezione delle candidature è un passaggio cruciale di manutenzione e qualificazione del *target*, fatto che viene confermato dal divario tra domande e ammissioni al corso.

La formazione in ambito di AIR e VIR si colloca anche nel Piano delle Attività Formative 2025 in un ruolo specializzato, a fianco di corsi dal taglio più generale, come il *Diploma di esperto in valutazione delle politiche pubbliche*, il corso “*La valutazione delle politiche pubbliche nel PNRR*” o il massivo corso *on line* *La valutazione delle politiche pubbliche*.

Nel 2024, così come nel 2023, un ruolo preminente in questo ambito è stato svolto non solo dalla formazione continua anche da quella obbligatoria, rivolta ai dipendenti dell'amministrazione centrale, e che ha riguardato, in modo significativo, anche i vincitori del IX corso-concorso della SNA per la selezione dei dirigenti pubblici. Nell'ambito della didattica residenziale presso la sede di Caserta, infatti, nel 2024 (per l'esattezza dall'8 al 13 ottobre) è stato svolto un *Laboratorio di AIR e VIR* della durata di 6 ore esplicitamente rivolto ai nuovi

dirigenti e che si è sviluppato su sei edizioni, necessarie a coprire la classe di oltre 130 partecipanti in gruppi di lavoro da circa 25 persone.

Un progetto formativo analogo era stato realizzato anche per i Dirigenti vincitori dell’edizione dell’VIII e del VII corso-concorso.

Conseguentemente, l’anno 2024 ha, da un lato, consolidato l’offerta esistente e dall’altro ha rimarcato la differenziazione dell’offerta formativa tra continua e obbligatoria distinguendo *target* e metodologie didattiche. Su questa falsariga si ricorda anche che questo risultato è frutto di un percorso che si è disteso per quattro-cinque anni e che negli anni precedenti le iniziative formative avevano avuto una prevalente funzione di socializzazione e promozione. Infatti, ad esempio, nel 2020 il corso intitolato “*Costruire le relazioni AIR e VIR*” aveva avuto un taglio prettamente divulgativo con un numero di ore-formazione alquanto contenuto.

Il corso su AIR e VIR del 2024 ricalca la struttura del 2023, poiché i dati della passata edizione confermavano il successo dell’iniziativa. Il corso tratta sia gli aspetti teorici sia quelli operativi riferiti all’applicazione di questi strumenti nei processi di regolazione. Le due edizioni del 2024 hanno avuto una durata di 48 ore, mentre quelle del 2023 erano di 42 ore (di fatto c’è una giornata di 6h di formazione in più).

Il corso denominato “AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi” si distingue per tre fattori qualificanti e che consistono nel grado di approfondimento della formazione offerta, nell’impianto laboratoriale che permette di integrare la trasmissione di nozioni con simulazioni e esercitazioni sviluppate attraverso momenti di confronto e, infine, il fatto che il corso sia frutto di un rapporto di intesa e stretta collaborazione tra la Scuola e il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con particolare attenzione all’Unità di Missione per il PNRR, e al Servizio affari della PCM e questioni istituzionali.

È grazie a questa intesa e proficua collaborazione che è stato possibile integrare competenze teorico-metodologiche e sapere pratico al fine di offrire ai discenti una formazione che tenga conto di entrambi gli aspetti mediante il coinvolgimento in aula degli esperti del NUVIR che operano presso il DAGL e che sono impegnati in attività di coordinamento e monitoraggio dell’applicazione degli strumenti di qualità della regolazione.

Come accennato, anche nel 2024, sulla scorta di quanto accaduto l’anno precedente, sono state tenute due edizioni, l’una primaverile (29 febbraio 2024 - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 marzo 2024) e l’altra autunnale (7, 8, 15, 19, 21, 22, 28, 29 novembre 2024) necessarie a soddisfare la domanda crescente.

La tabella 2.5.1 sintetizza i dati delle edizioni del 2024 a confronto con quelle degli anni precedenti e che dimostrano come siano aumentati l'interesse e la partecipazione per i corsi in questione, che nell'arco dell'ultimo quinquennio hanno visto più che triplicare le adesioni rispetto al primo anno di riferimento (2020).

Titolo corso	Anno	Edizioni	Modalità	Durata	Nr. Candidati	Nr. Partecipanti
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2020	1	eLearning	12 ore/ 6 giorni	31	31
Come costruire le relazioni AIR e VIR	2021	1	eLearning	12 ore/ 6 giorni	21	17
Come costruire le relazioni AIR E VIR alla luce del PNRR	2022	1	In Aula	18 ore/3 giorni	57	28
AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2023	2	In Aula	42 ore/7 giorni	109	68
AIR E VIR: strumenti e tecniche per la valutazione degli interventi normativi	2024	2	In Aula	48 ore/8 giorni	103	61
Totalle					321	205

Tab. 2.5.1 - Le edizioni dal 2020 al 2024 a confronto

Si segnala anche la variazione numerica tra candidature e partecipanti effettivi, segno di una selezione mirata e della ricerca di un target di frequentanti effettivamente interessati e attinenti all'oggetto, in una logica di professionalizzazione dei dipendenti dell'amministrazione centrale.

La tabella evidenzia dunque una tendenza orientata al consolidamento dell'offerta, mostrando un impegno formativo che sta investendo quote sempre più ampie della popolazione amministrativa.

Anche nel 2025 sono state programmate due edizioni, con la medesima struttura e scansione stagionale per fare fronte alla tendenza generale da parte delle amministrazioni centrali, cercando però di focalizzare maggiormente l'attenzione, rispetto al passato sulla VIR rispetto all'AIR, per sviluppare maggiormente le competenze anche sul versante, meno esplorato, della valutazione *ex post*.

Le prospettive di sviluppo per la formazione nel 2025, pertanto, evidenziano due esigenze. La prima è quella di mantenere elevata la partecipazione del personale, e di favorire una conoscenza maggiormente capillare dei temi e degli strumenti legati alla regolazione.

La seconda è legata alla differenziazione dei *target*, guardando anche pubblici diversi dall'amministrazione centrale, con particolare attenzione alle Regioni, onde creare un circolo virtuoso della formazione in materia che possa aiutare la formazione di una cultura e di metodologie coerenti di valutazione nei vari livelli di *governance*, mediante la progettazione di iniziative formative innovative *ad hoc* realizzate attraverso i Poli territoriali della SNA.

3. ALTRE ESPERIENZE NAZIONALI DI AIR E VIR

3.1 AIR e VIR nella autorità indipendenti

Storicamente, le Autorità indipendenti di regolazione fanno ampio uso di metodologie di valutazione, essendo istituzioni di natura tecnica caratterizzate da un notevole grado di specializzazione nei rispettivi ambiti di competenza. Queste caratteristiche si riflettono anche nell'uso diffuso che fanno degli strumenti tipici di qualità della regolazione per la elaborazione delle norme regolamentari che le Autorità adottano.

Riassumendo i risultati segnalati dalle Autorità (si veda Appendice 1 per gli approfondimenti), con riferimento allo strumento dell'AIR, si può riportare quanto segue. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) utilizza l'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) per valutare la proporzionalità delle disposizioni normative e degli atti amministrativi generali che introducono limitazioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate. Inoltre, l'Autorità esprime pareri su regolamentazioni adottate da altre autorità amministrative indipendenti per segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza. L'ANAC svolge AIR su atti di regolazione derivanti da fonti normative superiori e utilizza la consultazione pubblica per raccogliere contributi e osservazioni da parte dei soggetti interessati. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) utilizza ampiamente la metodologia AIR per valutare l'impatto dei provvedimenti regolatori nei settori di competenza. Nel 2024, l'Autorità ha svolto consultazioni pubbliche e ha adottato provvedimenti finali basati su analisi demoscopiche e tavoli tecnici con stakeholder. La Banca d'Italia svolge AIR su proposte di regolamentazione secondaria, come modifiche alle disposizioni in materia di assegni circolari e attivazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistematico e supporta tramite tali strumenti anche il Ministero dell'Economia nel processo europeo di produzione normativa. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha utilizzato l'AIR per valutare l'impatto regolamentare di provvedimenti come il regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra. L'Autorità ha anche condotto verifiche d'impatto regolamentare in materia di offerte pubbliche di acquisto. L'autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha utilizzato lo strumento dell'AIR per valutare l'impatto della regolazione sui servizi di cabotaggio marittimo e trasporto pubblico su strada e per ferrovia. L'Autorità ha anche definito misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti dei servizi di trasporto aereo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) utilizza l'AIR per valutare l'impatto economico delle misure

proposte, come la revisione della regolamentazione relativa all'assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi.

Per quanto riguarda lo strumento delle consultazioni, le Autorità indipendenti fanno spesso ricorso a consultazioni aperte alla platea di destinatari dei propri provvedimenti, oltre che a *focus group* e tavoli tecnici con rappresentanti di categorie di interessati. Esse solitamente pongono in consultazione pubblica vari regolamenti e comunicazioni per raccogliere contributi e osservazioni dai soggetti interessati. Ad esempio, l'AGCM ha posto in consultazione pubblica vari schemi di atti di regolamentazione che comportano ricadute dirette su imprese e consumatori. Nel 2024, l'Autorità ha deliberato di porre in consultazione pubblica la Comunicazione relativa agli aspetti procedurali per le indagini conoscitive, lo schema di Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione previste dal *Digital Markets Act* (DMA), e lo schema di Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie a tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa. All'esito di tali consultazioni, sono pervenuti diversi contributi che sono stati tenuti in conto dall'Autorità ai fini dell'adozione definitiva. L'ANAC ha svolto consultazioni pubbliche su vari atti di regolazione, tra cui lo schema di bando-tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. I lavori di redazione del documento si sono svolti nell'ambito di un tavolo tecnico costituito da stazioni appaltanti qualificate e associazioni di operatori del settore. Inoltre, l'Autorità ha proposto nel documento di consultazione soluzioni provvisorie per questioni di particolare rilievo, sottponendo agli stakeholder le possibili opzioni di regolazione. L'ARERA ha svolto numerose consultazioni pubbliche su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza. Nel 2024, l'Autorità ha avviato consultazioni pubbliche su vari temi, tra cui la revisione della regolazione della Bolletta 2.07 e la definizione della regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento. Le consultazioni hanno tenuto conto anche degli elementi acquisiti nei *focus group* svolti con gli *stakeholder*. Il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha svolto consultazioni pubbliche su provvedimenti riguardanti la conservazione dei metadati generati dai protocolli di trasmissione della posta elettronica e su misure adottabili contro il *web scraping*, che sostanzialmente consiste in una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di programmi software. All'esito delle consultazioni, il Garante ha adottato provvedimenti che indicano le misure a tutela dei dati personali rispetto al fenomeno del *web scraping*. L'ART ha posto in consultazione pubblica vari documenti, tra cui lo schema di atto regolatorio per la revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo e trasporto pubblico su strada e per ferrovia, coinvolgendo gli stakeholder portando all'adozione di un atto

di regolazione finale. Per quanto riguarda, infine, la valutazione *ex-post* della regolamentazione, le Autorità indipendenti mostrano di utilizzare anche questo strumento, che consente di apprezzare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori ad esse sottese e di individuare gli eventuali interventi correttivi da adottare attraverso la valutazione della perdurante utilità, efficacia ed efficienza delle misure di regolazione vigenti (cfr. nota 30 in Appendice).

È il caso di AGCOM che a partire dalla Relazione Annuale del 2016, ha introdotto un modello attraverso cui monitorare *ex post* in maniera organica l'attività di regolamentazione, dell'Istituto di vigilanza delle assicurazioni (IVASS) e di ART che procedono a identificare e disegnare sistemi di indicatori appositi per la valutazione *ex-post* dell'efficacia dei propri interventi regolatori.

3.2 AIR e VIR a livello regionale

3.2.1 Brevi cenni storici e premesse metodologiche

I temi della qualità della legislazione e della valutazione delle politiche legislative, ormai da tempo, non si limitano alla sola dimensione governativa e statale. Nel corso dell'ultimo ventennio, essi, infatti, hanno assunto un carattere sempre più trasversale, permeando tutti i livelli di governo, a partire da quello sovranazionale sino a giungere a quello regionale. Sotto l'impulso dell'Unione europea e dell'OCSE, infatti, anche le Regioni e le Province autonome si sono occupate, sempre con maggiore interesse, dei temi della *better regulation*.

In primo luogo, occorre evidenziare che le esperienze registrate a livello regionale hanno assunto connotati del tutto peculiari, differenziandosi sensibilmente rispetto alla prassi riscontrata a livello statale.

Nelle Regioni, infatti, si è assistito a una maggiore diffusione degli strumenti di valutazione *ex post* rispetto a quelli *ex ante* e, relativamente a questi ultimi, si è registrata una diffusa tendenza a concentrare l'oggetto dell'indagine sulla dimensione degli oneri amministrativi.

Sono principalmente due gli strumenti messi a disposizione delle assemblee legislative regionali per esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi nonché per effettuare la valutazione delle politiche pubbliche regionali: le clausole e le missioni valutative.

Le prime si sostanziano in specifici articoli (inseriti all'interno di leggi regionali) che impongono oneri informativi a carico della Giunta e/o degli eventuali altri soggetti attuatori

che si sostanziano il più delle volte in apposite “relazioni di ritorno”, e che realizzano il c.d. “*circolo virtuoso della normazione*”, ossia un sistema decisionale nel quale alla fase di individuazione del problema e alla successiva progettazione delle norme per risolverlo, seguono quella di attuazione ed eventualmente riprogettazione degli interventi.

Tuttavia, le attività informative “a lungo termine” indotte dalle clausole valutative possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive dell'Assemblea sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche.

È possibile che fatti nuovi o eventi inaspettati facciano sorgere la necessità di approfondire qualche aspetto della legge che la clausola non aveva previsto. Oppure che la legge in questione non contenga alcuna clausola valutativa.

Per questo motivo alcuni Consigli regionali hanno previsto che l'attività di controllo e valutazione, oltre ad essere innescata dalle clausole valutative, possa essere avviata, nel corso della legislatura, in seguito alla richiesta di una singola commissione oppure di una quota minima di consiglieri (ad esempio da un decimo dei consiglieri regionali), mediante le c.d. *missioni valutative*. Con l'adozione di strumenti di questo tipo i consiglieri divengono essi stessi, al di fuori del processo legislativo, promotori e committenti di attività di controllo e valutazione.

A tale proposito, non si può non riconoscere, infatti, il ruolo centrale assunto dalle Assemblee legislative e dagli organi esecutivi nella determinazione dell'approccio assunto a livello regionale rispetto alla materia della valutazione delle politiche pubbliche. Da una parte, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali ha favorito e dato impulso alla diffusione delle c.d. clausole e missioni valutative. Dall'altra parte, invece, all'inizio degli anni duemila, le giunte e le relative strutture hanno avviato, spesso con l'assistenza del Formez, le prime forme di sperimentazione di AIR e VIR a livello regionale.

Con l'intesa interistituzionale raggiunta in Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 2 della l. n. 246/2005, il 29 marzo 2007, è stato, poi, assunto per la prima volta a livello regionale l'impegno a adottare una serie di iniziative volte al miglioramento della qualità normativa, e, in particolare, all'introduzione e all'effettivo svolgimento di AIR, VIR, clausole valutative, consultazioni.

Come verrà più dettagliatamente specificato nei paragrafi seguenti, quasi tutte le Regioni hanno scelto di disciplinare normativamente o di adottare linee guide metodologiche per il ricorso all'AIR e agli strumenti di valutazione *ex post*, testimoniando la volontà di riconoscere il loro ruolo fondamentale nel processo normativo.

Da ultimo, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome ha presentato a Torino, nel mese di marzo del 2024, l'ultima e più aggiornata versione del Manuale *Regole e Suggerimenti per la Redazione dei testi normativi regionali*, dedicando proprio un'apposita appendice a tali strumenti. L'aggiornamento, che è stato curato da un gruppo di esperti, e che si è avvalso anche della collaborazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito DAGL), si è posto in parziale continuità con le precedenti edizioni sia per l'impostazione che con riguardo ai contenuti, innovandoli, tuttavia, mediante l'introduzione di cinque nuove appendici tematiche, tutte attinenti a diversi profili del *drafting* sostanziale.

Si tratta di una tappa fondamentale nel processo di piena affermazione e attuazione dei principi di *better regulation* in Italia, in quanto è la prima volta che a livello nazionale un manuale istituzionale sulla tecnica redazionale dei testi normativi accoglie e valorizza al proprio interno anche le tecniche sulla fattibilità dell'atto nel suo ciclo di vita: i processi valutativi e consultivi, gli strumenti per assicurare una più efficace comunicazione legislativa, le soluzioni per supportare la fase attuativa della legge.

Fatte tali premesse, sul piano metodologico, si rappresenta che, come da prassi ormai consolidata, anche quest'anno, il DAGL, con la collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie e della Conferenza Unificata, ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di trasmettere una relazione riassuntiva concernente le attività svolte in materia di AIR, VIR e altri strumenti di valutazione *ex post*.

A fronte della prefata richiesta sono pervenuti i contributi delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Dall'analisi congiunta dei dati trasmessi al DAGL, di quelli presenti nei siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, nonché di quelli reperibili sul portale *on line* del progetto CAPIRe, è emerso che, anche nel 2024, a livello regionale le valutazioni *ex ante* hanno avuto una diffusione limitata e che le Regioni hanno continuato a prediligere un tipo di valutazione *ex post* basata sulla formulazione di clausole valutative cui seguono le rispettive relazioni di ritorno.

Al fine di suffragare le conclusioni appena enunciate e di fornire un quadro aggiornato e il più possibile completo dello stato dell'arte esistente a livello regionale in materia di strumenti di *better regulation*, nei paragrafi successivi si effettua una sintetica cognizione delle disposizioni normative regionali attualmente vigenti in materia di qualità della regolazione e una breve disamina delle esperienze regionali registrate nel corso del 2024

con riferimento a AIR, VIR, e altri strumenti di valutazione *ex post*, per concludere con l’analisi delle principali novità che sono state introdotte nella quarta edizione del Manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali* con riferimento al *drafting* sostanziale.

3.2.2 Disamina delle disposizioni normative regionali attualmente vigenti in materia di qualità della regolazione

Ad oggi, quasi tutte le Regioni si sono dotate di strumenti per la valutazione della qualità della legislazione e delle politiche legislative regionali. Tali strumenti sono stati introdotti mediante disposizioni inserite negli Statuti o nei Regolamenti interni dei Consigli regionali, ovvero in leggi di generale applicazione o relative a specifici settori di riferimento. Le fonti che hanno introdotto tali strumenti risultano piuttosto eterogenee, ma i contenuti, invece, delle singole disposizioni appaiono analoghi in tutte le Regioni.

Al fine di fornire un quadro puntuale dello stato dell’arte delle disposizioni normative attualmente vigenti a livello regionale nella materia oggetto di indagine è stato redatto un apposito prospetto riassuntivo riportato in allegato (si veda Allegato 1 - *Disposizioni normative regionali in materia di qualità della regolazione*).

Si segnala che il prospetto in parola per quanto esaustivo non può considerarsi onnicomprensivo di ogni disposizione regionale vigente in materia di qualità della regolazione, in quanto per ragioni di economia espositiva sono state riportate soltanto le leggi regionali aventi portata generale e non anche quelle relative a specifici settori di riferimento.

Dai dati riportati in tabella si può rilevare che, nel corso degli ultimi vent’anni, quasi tutte le Regioni hanno scelto di disciplinare normativamente o di adottare linee guida metodologiche per il ricorso all’AIR e agli strumenti di valutazione *ex post*, testimoniano la volontà di riconoscerne il loro ruolo fondamentale nel processo normativo.

Pare utile a tale proposito dare conto di alcune recenti evoluzioni riscontrate nel 2024 a livello regionale. Alcune Regioni, come ad esempio le Marche, hanno previsto l’inserimento tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio della c.d. “Agenda normativa”, che individua gli atti normativi da sottoporre all’analisi di impatto della regolamentazione, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche del governo regionale e dagli atti programmati regionali.

Inoltre, si segnala che la Giunta della regione Umbria, in data 13 marzo 2024, con la D.G.R. n. 202, ha approvato un Regolamento concernente il “*Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta*

regionale” (DGR 202/2024), volto a disciplinare il funzionamento del Comitato legislativo, istituito con l’articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1 (Istituzione del Comitato legislativo), quale organismo interno della Giunta regionale, che esprime parere preventivo obbligatorio sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale e sui regolamenti che i Direttori regionali propongono alla Giunta. Il parere è reso al fine di garantire la coerenza ed il rispetto del disegno di legge o della proposta di regolamento: a) con la normativa europea e statale applicabile; b) con le disposizioni dello statuto e con la normativa regionale; c) con gli indirizzi e gli obiettivi della Giunta regionale; d) con la compatibilità delle risorse finanziarie. Si tratta di un Comitato tecnico, composto dal Dirigente del servizio competente in materia di legislazione che lo presiede, dai Direttori regionali o loro delegati e dal Dirigente del servizio competente in materia di riforme e affari istituzionali o suo delegato.

Il Regolamento in parola aggiorna altresì la procedura di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale mediante l’inserimento della disciplina relativa all’Analisi di impatto della regolamentazione (artt. da 8 a 12) ed è sintomatica della volontà di attribuire all’AIR un ruolo significativo nel processo normativo.

Le nuove disposizioni disciplinano, in particolare, i requisiti in presenza dei quali un DDL viene assoggettato alla procedura AIR, le varie fasi in cui concretamente si esplica l’analisi dell’impatto della regolamentazione, i casi di esclusione/esenzione dall’AIR e il contenuto della “SCHEDA AIR”, che deve essere allegata al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l’approvazione. Si segnala in particolare che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del suddetto regolamento di cui alla D.G.R. n. 202/2024, l’AIR è riservata alle iniziative normative di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali o sulle pubbliche amministrazioni, salvo talune eccezioni elencate al comma 6 del medesimo articolo 8. Ad esempio, non sono comunque soggette ad AIR le iniziative legislative concernenti lo Statuto regionale, la materia elettorale, le leggi di approvazione di bilancio, rendiconto, legge finanziaria, i testi unici, etc.

Infine, si rappresenta che con la legge regionale 5 aprile 2024, n. 14, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”, la Basilicata ha modificato e integrato la legge regionale 17 aprile 2001, n. 1, con cui la medesima Regione aveva introdotto e disciplinato nel proprio ordinamento l’analisi di impatto della regolazione e l’analisi tecnico-normativa. Le modifiche e le integrazioni della normativa del 2001 si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regionale dell’Analisi di impatto della regolazione all’evoluzione normativa in materia (in particolare, alle previsioni del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante il

“Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”) e di introdurre la disciplina della Verifica di impatto della regolazione, non prevista nel testo originario della L.R. n. 19 del 2001. Fra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina si segnala, con riferimento all’analisi di impatto della regolazione, la previsione della competenza del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP) previsto dall’articolo 12 della L.R. n. 30 del 1997, recante la “Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale”, in raccordo con le Direzione generali competenti per materia e l’Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta regionale.

3.2.3 Le esperienze regionali in materia di AIR, consultazioni pubbliche e monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali registrate nel corso del 2024

Nel corso del 2024, sono state registrate esperienze positive in materia di valutazione *ex ante* degli impatti delle politiche pubbliche regionali. In particolare, dalle informazioni trasmesse dall’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è emerso che nel 2024 sono state redatte e trasmesse in Giunta regionale n. 4 relazioni AIR afferenti a disegni di legge di giunta, n. 1 relazione AIR afferente ad un disegno di legge dell’assemblea e n. 6 relazioni AIR riguardanti schemi di regolamento.

La Provincia autonoma di Trento ha rappresentato che nel biennio 2023/2024 è stata condotta la sperimentazione della metodologia per l’AIR predisposta dal servizio legislativo provinciale per gli interventi regolatori di iniziativa della Giunta. L’obiettivo della sperimentazione è stato duplice ed è consistito, da una parte, nello svolgimento della prima AIR a livello provinciale e, dall’altro, nel testare la proposta di metodologia per l’AIR elaborata dalla Provincia autonoma sulla base della normativa e delle linee guida emanata a livello statale, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza degli strumenti ivi individuati e proporre un’eventuale revisione della stessa.

Per lo svolgimento di tale attività è stato costituito un gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte la struttura competente in via principale per la materia oggetto di regolazione (impianti a fune e piste di sci), il servizio legislativo, strutture provinciali competenti in materia di affari finanziari, pianificazione, personale, organizzazione e affari generali, semplificazione e digitalizzazione, nonché l’Istituto statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT). La sperimentazione ha impegnato le strutture coinvolte per circa sei mesi a cavallo tra il 2023 e il 2024. La prima esperienza di AIR nell’ambito della Provincia autonoma

di Trento ha permesso di individuare dei profili di miglioramento per la proposta metodologica redatta nel 2022. In particolare, è emersa la necessità di semplificare alcuni adempimenti previsti e di valorizzare la fase della selezione del provvedimento normativo da sottoporre ad AIR, viste le difficoltà riscontrate in sede di definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

In alcune Regioni, come ad esempio la Lombardia, è stata svolta, in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia, una significativa attività di consultazione degli *stakeholders*. Si è registrata anche una rilevante attività di monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali. In particolare, la Lombardia ha predisposto a cura delle strutture del Consiglio in collaborazione con la Giunta regionale, per 5 leggi regionali approvate nel 2024, una specifica scheda di monitoraggio nella quale sono elencati i principali atti attuativi già realizzati e i relativi riferimenti normativi. Le schede in parola sono aggiornate periodicamente e risultano pubblicate sul portale istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it).

3.2.4 La VIR e le altre esperienze di valutazione *ex post* (clausole valutative e missioni valutative) registrate nel 2024 a livello regionale

A livello regionale la VIR ha da sempre riscontrato una sporadica applicazione, in quanto, come già detto, la valutazione *ex post* a livello regionale si svolge prevalentemente sotto forma di relazioni di ritorno su leggi in cui sono state inserite apposite clausole valutative.

Lo scarso utilizzo delle VIR a livello subnazionale trova conferma anche nella nuova edizione del Manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali*, in cui si ribadisce che le missioni valutative e le clausole valutative rappresentano i principali strumenti a disposizione delle Assemblee legislative regionali e locali per esercitare la funzione di controllo *ex post* sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche.

Nel 2024 sono state adottate dalle Regioni in via legislativa n. 38 clausole valutative. Il numero delle clausole valutative complessivamente adottate dalle Regioni e Province autonome in via legislativa nel 2024 risulta in linea con gli anni precedenti, come si evince dalla tabella e dalla figura di seguito riportate (Tab.3.2.4.1 e Fig.3.2.4.1), che indicano il numero delle clausole adottate nell'arco temporale 2006-2024 dai suddetti soggetti.




Fig. 3.2.4.1 - Totale delle clausole valutative adottate per anno dal 2006 al 2024²⁴

Con riguardo alle Regioni di cui sono stati verificati i dati, nell’anno 2024 ogni Regione in media ha inserito 2,71 clausole valutative, con una deviazione standard pari a 2,53, che dimostra come il fenomeno sia caratterizzato da una ampia variabilità da una Regione all’altra.

I documenti con i quali viene dato seguito alle esigenze conoscitive esplicitate nelle clausole valutative inserite nelle leggi regionali e che consentono successivamente di acquisire dati rilevanti sull’esito dell’inserimento di tali clausole sono le c.d. “relazioni di ritorno”. Dai contributi, seppur parziali, forniti dalle Regioni emerge che le suddette relazioni sono redatte con sistematica frequenza e svolgono adeguatamente la loro funzione conoscitiva. Condizione essenziale per il buon funzionamento del ciclo della regolazione a livello regionale è il dialogo costante tra Assemblee e Giunte per la condivisione dei contenuti delle clausole e per la redazione delle relazioni di ritorno. A riprova dell’importanza attribuita alle relazioni di ritorno, si rappresenta che la Regione Marche, in sede di redazione e approvazione del PIAO, ha inserito nel documento di programmazione un obiettivo per i propri Dipartimenti, da raggiungere entro il 31/12/2024 sotto il coordinamento della Segreteria generale, avente ad oggetto la redazione della relazione alle clausole valutative in scadenza. La Segreteria Generale della medesima Regione, in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica, ha avviato, nel corso del 2024, altresì la costituzione di una banca dati per il monitoraggio delle clausole valutative, come auspicato del resto

²⁴ Fonte: Rielaborazione propria di dati CAPIRe (<http://www.capire.org>) e dei dati forniti dalle Regioni e Province autonome

nell'appendice dell'ultima edizione del summenzionato Manuale regionale. La banca dati consente di associare gli indicatori collegati alle clausole valutative al fine di monitorare nel tempo i risultati e gli effetti delle norme e presto dovrebbe essere ampliata per consentire la raccolta di dati utili per la redazione di eventuali AIR. Le strutture tecniche di alcune assemblee legislative elaborano periodicamente a favore dei Consiglieri anche le c.d. “*note informative*” sulle politiche regionali. Si tratta di documenti di sintesi che riassumono in poche pagine lo stato d'attuazione della legge e i principali risultati da questa ottenuti. Le informazioni contenute in tali note sono solitamente tratte dalle relazioni preparate dalla Giunta in risposta al mandato informativo imposto dalle clausole valutative.

Nel periodo che va dal 2006 al 2024, le note informative sono state utilizzate da 9 fra Regioni e Province autonome per un totale di 140. Oltre al ricorso alle clausole valutative, l'esperienza regionale in materia di analisi di impatto *ex post* si caratterizza anche, come sopra si ricordava, per il ricorso alle c.d. *missioni valutative*.

Anno di riferimento	Numero di missioni valutative adottate
2024	1
2023	4
2022	1
2021	2
2020	5
2019	5
2018	0
2017	6
2016	5
2015	5
2014	5
2013	3
2012	0
2011	1
2010	0
2009	2
2008	2
2007	1
2006	1

Tab 3.2.4.1 - Numero missioni valutative avviate dal 2006 al 2024 nelle Regioni e Province Autonome italiane²⁵

²⁵ Fonte: Rielaborazione propria di dati CAPIRe (<http://www.capire.org>) e dei dati forniti dalle Regioni e Province autonome

Si tratta di uno strumento che trova minore applicazione rispetto alle clausole valutative, come si evince dalla Tab 3.2.4.1, la quale riporta il numero delle missioni valutative avviate dal 2006 al 2024. Nel corso del 2024 è stato avviato l'*iter* per lo svolgimento di una missione valutativa biennale 2025-2026. Dai dati riportati dalla tabella suindicata (Tab. 3.2.4.1.), si evince che dal 2006 al 2024 sono state avviate n. 49 missioni valutative.

3.2.5 La quarta edizione del Manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali* e l'inserimento delle nuove appendici in materia di drafting sostanziale

Il 14 aprile 2025, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome presenterà la IV edizione del Manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi regionali* (originariamente adottato nel 2007).

L'aggiornamento è stato curato da un gruppo di esperti, coinvolti e coordinati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con la collaborazione del DAGL. Tra gli obiettivi di tale revisione vi è, come si legge dalla relazione di presentazione, anche «*quello di contribuire a un rilancio delle Assemblee legislative regionali e del loro ruolo rappresentativo, nel complesso delle attività che costituiscono e supportano la costruzione, la realizzazione e la valutazione delle politiche pubbliche*».

La quarta edizione del suddetto Manuale mantiene l'impianto metodologico delle precedenti edizioni, affiancando, tuttavia, alle tradizionali indicazioni di *drafting* formale, anche strumenti di *drafting* sostanziale, con la finalità di garantire una stretta connessione tra la qualità linguistica del testo normativo e i profili sostanziali dell'atto.

Più nello specifico, il *drafting* sostanziale entra nel Manuale con cinque nuove appendici: I (*La valutazione degli impatti della legislazione regionale*), II (*Le consultazioni pubbliche*), III (*Impiego di strumenti informatici per migliorare la qualità del testo normativo*), IV (*Comunicazione istituzionale “pubblica”*), V (*Clausole formative*).

Si tratta di un passo in avanti significativo nel percorso di armonizzazione e di miglioramento della qualità della normazione in Italia, in quanto è la prima volta che a livello nazionale un manuale sulla tecnica redazionale dei testi normativi accoglie e valorizza al proprio interno anche le tecniche sulla fattibilità dell'atto nel suo ciclo di vita.

L'appendice I, avente ad oggetto “*la valutazione degli impatti della legislazione regionale*”, offre, dapprima, una breve disamina delle principali caratteristiche degli

strumenti di valutazione *ex ante*, per, poi specificare che, da un punto di vista procedurale e metodologico, l'analisi di impatto a livello regionale non si discosta in maniera rilevante dalla valutazione che viene effettuata a livello statale, fatte salve alcune peculiarità che possono essere ascritte in maniera più specifica alle valutazioni *ex ante* di impatti per la legislazione regionale, soprattutto in applicazione del principio di sussidiarietà.

Viene segnalato, infatti, che a livello regionale o locale possono emergere delle necessità di valutare dei profili non sempre rilevanti a livello nazionale, soprattutto per quanto attiene alla stima degli impatti dei provvedimenti. Quindi, più che sotto il profilo procedurale, è sotto l'aspetto metodologico che possono emergere con frequenza delle differenze rispetto alle metodologie più applicate a livello nazionale. Si richiamano a titolo esemplificativo alcuni casi, in cui vi è la necessità, ad esempio, di valutare impatti di natura territoriale, che sono per definizione più rilevanti per la legislazione di livello regionale; ovvero vi è la necessità di analizzare cosa è verosimile che accada in un certo territorio, osservando gli impatti registrati nei territori limitrofi o comunque paragonabili perché destinatari di misure simili a quelle oggetto di valutazione; ed ancora la necessità di tenere conto dell'impatto della normativa nazionale nei campi di legislazione concorrente, che definisce il quadro regolatorio in cui si inserisce la normativa di livello regionale e locale, influenzandone inevitabilmente gli effetti.

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione *ex post*, si ribadisce che le missioni valutative e le clausole valutative rappresentano i principali strumenti a disposizione delle Assemblee legislative regionali per esercitare la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche. Nella prima appendice (ai paragrafi nn. 5 e 6) tali strumenti vengono puntualmente definiti e ne vengono, altresì, delineate le principali caratteristiche e i relativi processi di adozione e attuazione.

L'appendice II, avente ad oggetto “*le consultazioni pubbliche*”, attinge a molte delle indicazioni già previste nelle Linee guida statali sulla consultazione pubblica in Italia per le pubbliche amministrazioni (Direttiva n. 2/2017), nelle quali si raccomanda di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica come una fase essenziale dei processi decisionali. Viene dedicato ampio spazio ai principi ai quali deve conformarsi il procedimento consultivo, nonché alle fasi e alle principali attività in cui esso si articola.

4. Esperienze di AIR e VIR a livello europeo e internazionale

4.1 Il gruppo di lavoro “*better regulation*” del Consiglio dell’Unione europea

Il gruppo di lavoro "Better Regulation" che afferisce alla formazione Competitività del Consiglio dell'Unione europea (di seguito, WP – *Working Party*), e si riunisce periodicamente a Bruxelles, si occupa delle politiche di regolazione adottate dalle istituzioni UE nei loro processi di elaborazione normativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei processi di adozione della regolamentazione delle istituzioni europee. Durante il 2024, il gruppo ha continuato a svolgere attività di orientamento politico nella materia della qualità della regolamentazione, con particolare attenzione all'elaborazione di proposte legislative basate sull'evidenza empirica e predisposte attraverso gli strumenti di *better regulation* previsti dall'ordinamento europeo. I temi di interesse del gruppo riguardano pertanto l'intero ciclo della attività normativa dell'UE: dalle fasi preliminari di concezione e preparazione delle politiche, all'adozione, attuazione, applicazione, valutazione e revisione delle misure normative adottate e introdotte, sempre al fine di garantire che l'UE disponga della migliore regolamentazione possibile.

Di seguito vengono riportati i principali temi affrontati durante le riunioni del gruppo di lavoro, e le principali posizioni assunte dalla delegazione italiana, che al tavolo del WP è rappresentata dal DAGL, durante i lavori.

La delegazione italiana ha spesso evidenziato durante le riunioni del gruppo di lavoro che il numero di analisi di impatto della Commissione è ancora troppo basso, soprattutto con riferimento agli atti delegati e di esecuzione, che talvolta spiegano impatti sul piano applicativo addirittura più rilevanti degli stessi atti legislativi da cui discendono. È stata quindi ventilata l'ipotesi che un organismo tecnico come il *Regulatory Scrutiny Board (RSB)* – *Comitato per il controllo della legislazione*²⁶ della Commissione possa pronunciarsi sulla validità delle motivazioni addotte dalla Commissione per giustificare l'assenza di analisi di

²⁶ Il *Regulatory Scrutiny Board (RSB)* è un organismo tecnico della Commissione europea che si occupa di valutare la qualità delle analisi di impatto e delle valutazioni normative. Più in particolare, il RSB è un organo indipendente all'interno della Commissione europea che offre consulenze al collegio dei commissari. Il comitato è composto da nove membri, di cui quattro esperti reclutati dall'esterno della Commissione. Tutti i membri lavorano per il comitato a tempo pieno, senza altre responsabilità politiche, con un mandato di tre anni non rinnovabile, che può essere prorogato fino a un anno in circostanze eccezionali. Il comitato fornisce un controllo di qualità e un sostegno a livello centrale per le valutazioni d'impatto della Commissione e le relative valutazioni nelle prime fasi del processo legislativo, esaminando e formulando pareri e raccomandazioni su tutti i progetti di valutazioni d'impatto della Commissione, sui controlli dell'adeguatezza e sulle principali valutazioni dell'adeguatezza della normativa esistente. Inoltre, fornisce al Segretariato generale della Commissione una consulenza trasversale sulla applicazione dei principi di *Better Regulation*.

impatto. Questa proposta, sebbene con accenti diversi, è stata ripresa da molte delegazioni al tavolo del WP, spesso accompagnata dalla richiesta di ampliare l'attuale mandato del RSB²⁷.

Il dibattito durante le riunioni del WP sulla discussione informale per l'utilizzo di analisi di impatto all'interno del Consiglio UE, come anche previsto dall'accordo interistituzionale sulla *better regulation* del 2016²⁸ è stato un altro dei temi di confronto ricorrenti fra le delegazioni durante le riunioni. Sotto questo profilo, una questione ancora ampiamente dibattuta è come avviare²⁹ e gestire una richiesta di analisi di impatto su un emendamento a una proposta della Commissione presentato in Consiglio UE. Da un lato infatti c'è il rischio che l'avvio di una fase di analisi aggiuntiva rispetto all'*impact assessment* della Commissione finisca per ritardare indebitamente i tempi del negoziato, e dall'altro che l'analisi di impatto possa essere utilizzata strumentalmente per ostacolare l'approvazione di un emendamento su cui c'è un accordo politico tra una maggioranza di delegazioni.

Finora, i tentativi fatti per procedere concretamente a svolgere analisi di impatto in Consiglio su proposte di emendamenti sostanziali alle iniziative normative della Commissione UE non sono andati a buon fine.

Un possibile superamento di queste difficoltà operative è costituito dall'introduzione della nozione di analisi di impatto dinamica per gli emendamenti sostanziali del Consiglio, già sviluppata nel cosiddetto rapporto Letta sul mercato unico³⁰. Secondo questo approccio pragmatico, è importante considerare un meccanismo che assista i co-legislatori con una Valutazione di Impatto Dinamica (DIA) che sia concreta e semplificata. Questa modalità di procedere comporterebbe nella pratica un aggiornamento della valutazione di impatto originale, con analisi approssimative per prevedere le implicazioni degli emendamenti introdotti dai co-legislatori. Secondo le posizioni sostenute da più delegazioni intervenute durante i lavori del WP, le valutazioni dell'impatto degli emendamenti dei co-legislatori non solo migliorerebbero la trasparenza, ma garantirebbero anche che le successive negoziazioni

²⁷ Attualmente, i compiti, il ruolo, la composizione e altri aspetti del funzionamento del RSB sono disciplinati da un insieme di molteplici atti reperibili presso: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en#documents

²⁸ L'accordo è consultabile presso: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/better-law-making-agreement-between-eu-institutions.html>

²⁹ Una bozza di procedura elaborata dai gruppi Antici e Mertens per l'avvio di analisi di impatto su emendamenti sostanziali presentati in Consiglio e risalente al 2017 è disponibile presso: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7582-2017-INIT/en/pdf>

³⁰ Il rapporto Letta sul mercato unico europeo è consultabile presso: [Enrico Letta - Much more than a market \(April 2024\)](https://enricoletta.it/much-more-than-a-market/)

legislative e i triloghi³¹ finali inizino con una chiara comprensione degli impatti economici, sociali e ambientali delle modifiche proposte.

I lavori del gruppo nel corso dell'anno hanno evidenziato quindi l'importanza di una corretta applicazione a livello UE degli strumenti di qualità della regolazione, quali segnatamente le analisi di impatto a tutti i livelli e in tutte le fasi del negoziato, per migliorare la qualità delle norme che entrano in vigore nell'UE.

4.2 L'attività del DAGL nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE

Anche nel 2024 è proseguita l'attività del Comitato per le politiche di regolazione dell'OCSE (*Regulatory Policy Committee*, di seguito il Comitato), che si riunisce con cadenza semestrale presso la sede dell'OCSE a Parigi. Il Comitato, formato da esperti nelle materie di qualità della regolazione degli Stati membri dell'OCSE, elabora documenti, standard metodologici e raccomandazioni sugli strumenti di politica della regolamentazione (la cd. *Better regulation*), attraverso il confronto costante tra i Paesi e la condivisione delle pratiche in uso nei vari ordinamenti. In seno al Comitato, l'Italia è rappresentata dal DAGL.

Il DAGL, attraverso il Servizio Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, ha seguito, anche nel 2024, i lavori del Comitato, che si è riunito in due sessioni plenarie, nell'aprile e nel novembre 2024.

Di seguito, vengono riassunte le principali questioni esaminate nel corso delle riunioni poc'anzi richiamate.

- **Rilevanza strategica dell'analisi di impatto:** come di consueto, sono state discusse e revisionate le priorità strategiche del Comitato, prima fra tutte, l'importanza di una regolamentazione efficace per proteggere i cittadini e l'ambiente. Nell'ambito di questa discussione le delegazioni degli Stati membri hanno sottolineato come gli strumenti classici di qualità della regolazione possano sostenere i processi di elaborazione delle regole con effetti di lungo periodo, come la transizione a un'economia sostenibile e lo sviluppo di strumenti digitali innovativi.

³¹ Un trilogo è un negoziato interistituzionale informale che riunisce rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea. L'obiettivo di un trilogo è raggiungere un accordo provvisorio su una proposta legislativa accettabile sia per il Parlamento che per il Consiglio, che rappresentano colegislatori. Tale accordo provvisorio deve quindi essere adottato da ciascuna delle procedure formali di queste istituzioni. Si veda, per maggiori dettagli, il link seguente: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/trilogue.html>

- **Semplificazione Amministrativa in un contesto transfrontaliero:** durante le riunioni del Comitato Sono state analizzate le procedure e gli eventi che caratterizzano la vita dei cittadini che vivono vicino ai confini di Stato, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'area franco-tedesca. Sotto questo aspetto è stata presentata l'iniziativa denominato "Barometro franco-tedesco sulla complessità amministrativa" per misurare le prestazioni normative dal punto di vista dei cittadini transfrontalieri ed esplorare possibili interventi di semplificazione degli oneri amministrativi.
- **Regolamentazione per la Transizione Verde:** Uno dei temi maggiormente discussi è stato quello relativo a come i Paesi possono costruire quadri di politica regolatoria resilienti per affrontare la crisi climatica e altre sfide ambientali. In questo ambito è emersa la necessità di snellire le procedure di analisi e revisione degli strumenti di qualità della regolazione e di dedicare maggiore attenzione agli impatti economici a più lungo termine, sociali e ambientali delle regole.
- **Governance degli Standard Globali:** In questo ambito, il confronto tra le delegazioni è stato finalizzato ad esplorare la creazione di standard comuni per la protezione dell'ambiente e le sfide poste dalla frammentazione delle norme e dei regolamenti. È stata sottolineata l'importanza della fiducia del pubblico nei sistemi di classificazione e standardizzazione.
- **Programma di lavoro e bilancio del Comitato per il 2025-26:** È stato presentato il progetto di programma di lavoro e di bilancio del Comitato per il biennio 2025-2026. La delegazione italiana ha suggerito di integrare maggiormente le prove disponibili e le conoscenze scientifiche nel processo di policy making e di rendere l'Outlook sulle politiche di regolazione più accessibile.
- **Iniziativa BRIDGE:** È stata ribadita l'importanza di questa iniziativa che mira a sostenere i paesi nella governance normativa per le attività digitali, con particolare attenzione alla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale.

Inoltre, nel corso dei lavori è stata approvata dal Comitato la bozza definitiva del Rapporto OCSE sulla qualità della regolazione – edizione 2025 che verrà ufficialmente lanciato e pubblicato nel corso del 2025. Questa nuova edizione del Rapporto esamina come la riforma della regolamentazione possa sostenere la definizione di normative migliori e più efficaci “per le persone, il pianeta e il futuro”, integrando quindi anche la prospettiva ambientale e sociale nella qualità della regolazione. L'Outlook contiene inoltre dei profili relativi ai singoli Paesi (i cd. *Country profiles*) che descrivono caso per caso i progressi recenti ed evidenziano le aree

di ulteriore miglioramento dei sistemi di qualità della regolazione, e dei processi normativi dei Paesi membri dell'OCSE. Per quanto riguarda l'Italia, si riporta nella figura 4.2.1 di seguito il punteggio ottenuto nelle varie aree in cui si articola l'analisi per Paese contenuta nell'Outlook: analisi di impatto *ex ante*, valutazione di effetti della regolazione *ex post*, consultazioni e trasparenza del processo normativo, distinte per normativa primaria e normativa regolamentare di rango subordinato. Nella figura, vengono poi rappresentati con un quadrato nero e una lineetta nera rispettivamente il punteggio riportato dal Paese nella edizione 2021 dell'Outlook nelle stesse aree di analisi, e il punteggio medio riportato dai Paesi OCSE. Dalla figura si nota come l'Italia si posizioni favorevolmente e decisamente sopra la media degli altri membri OCSE con riguardo alle valutazioni *ex-post*, laddove nelle altre aree il posizionamento italiano sia sostanzialmente allineato a quello medio riportato degli altri Paesi membri OCSE.




Fig. 4.2.1 – Punteggi riportati da Italia nel RP Outlook OCSE 2025

4.3 La VIR europea e la piattaforma F4F - *Fit for Future* della Commissione UE

Anche per il 2024, il DAGL ha gestito tutte le fasi della VIR europea, in particolare tramite la piattaforma denominata “*Fit For Future*” (*F4F*)³², istituita con apposita decisione della Commissione europea³³ (di seguito, la Piattaforma).

³² https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f_it

³³ Decisione C (2020) n. 2977 dell'11 maggio 2020, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7953-2020-INIT/it/pdf>

La Piattaforma è formata da un gruppo di esperti di alto livello che supporta la Commissione nella semplificazione delle norme dell'UE e nella riduzione dei costi superflui. Essa fa parte del programma REFIT della Commissione UE, dedicato al controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione europea³⁴. Si tratta quindi di uno strumento partecipativo per la valutazione *ex post* della legislazione europea e per la individuazione di possibili aree o aspetti di miglioramento degli atti legislativi dell'UE.

La Piattaforma è composta dal gruppo “Governi” e da quello “Stakeholder”. Ne fanno parte, per il gruppo Governi, i rappresentanti delle competenti autorità nazionali degli Stati membri (per l'Italia, il Dipartimento DAGL della Presidenza del Consiglio), e, per il gruppo dei portatori di interesse, i rappresentanti del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli altri portatori di interessi che rappresentano principalmente imprese e organizzazioni non governative europee.

Come metodo di lavoro, la Piattaforma valuta, attraverso le *opinion* che adotta, se gli atti normativi europei inseriti nel proprio programma di lavoro annuale sono in grado di conseguire i loro obiettivi in modo efficace ed efficiente, anche a fronte delle nuove sfide quali la digitalizzazione e il sostegno alla competitività delle imprese nel mutato quadro internazionale, ovvero se e in quale misura le evidenze raccolte attraverso il confronto con i principali *stakeholder* mettono in luce che tali atti devono essere aggiornati perché non più rispondenti agli obiettivi prefissati dalla normativa.

La Commissione UE, nell'esercizio del suo potere di iniziativa legislativa, tiene conto dei pareri della Piattaforma per garantire che leggi dell'UE aiutino, invece che ostacolare, le imprese e i propri cittadini e per formulare le conseguenti proposte di intervento normativo.

Il DAGL ha partecipato alle riunioni dell'organismo rappresentando il punto di vista del Governo italiano, in sinergia con i ministeri coinvolti dagli atti normativi e i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che hanno fornito le proprie osservazioni sui documenti ufficiali in discussione.

La Piattaforma, nel corso dell'anno, ha pubblicato le otto *opinion* relative al programma di lavoro 2024, frutto anche del contributo delle osservazioni del Governo italiano³⁵.

Di seguito, vengono elencati le aree di regolazione europee sottoposte a revisione nel programma di lavoro della Piattaforma e le relative *opinion* adottate nel corso del 2024:

³⁴ https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_it

³⁵ Le *opinion* complete relative al programma di lavoro 2024 della Piattaforma sono consultabili presso: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof/fit-future-platform-f4f-2021-2024/adopted-opinions_en

1. *Automated sustainability reporting*
2. *Actions & methodology to avoid the build-up of unnecessary reporting obligations*
3. *Sustainability-related disclosures*
4. *Unfair trading practices*
5. *Evaluation of the European Social Fund Plus (ESF+)*
6. *Evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund*
7. *QR codes on products*
8. *Organic production and labelling*

Per quanto riguarda il contributo italiano alle *opinion* elencate, si segnala per il tema n. 5 (valutazione del nuovo fondo sociale europeo) un contributo inerente a una maggiore presenza della dimensione di genere per la formulazione di indicatori idonei a rappresentare la *performance* e i benefici apportati con i finanziamenti erogati dal fondo, e per il tema n. 7 (etichettatura dei prodotti tramite codici a barre bidimensionali) una richiesta di definizione di un posizionamento univoco del codice QR all'interno dell'etichetta di prodotto.

Differentemente da quanto avveniva in passato, non è stato ancora pubblicato il programma di lavoro per il 2025, probabilmente anche a causa delle elezioni europee tenutesi nel 2024 e del conseguente processo di insediamento del nuovo esecutivo UE. È possibile quindi che l'insediamento della nuova Commissione possa comportare una nuova calibratura dell'iniziativa, nel quadro di un rinnovato impegno alla consultazione e al coinvolgimento dei principali portatori di interesse del Continente che caratterizzano i processi di revisione delle normative europee.

Allegato 1 - Disposizioni normative regionali in materia di qualità della regolazione attualmente vigenti³⁶

	Statuto regionale o legge statutaria (per autonomie speciali)	Legge regionale (non di settore)	Regolamenti consiliari
Abruzzo	Art. 26. "La funzione di controllo", affida al Consiglio la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguitate. Art. 27 – "Il Comitato per la legislazione", stabilisce che Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del proprio Regolamento, il Comitato per la legislazione.	L.R. n. 26/2010, recante la <i>"Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione"</i> , inserisce la verifica d'impatto della regolazione e le clausole valutative tra gli strumenti da utilizzare per garantire la qualità della normazione (Art. 8).	Art. 57, "Qualità della normazione". Art. 121, "Comitato per la Legislaione", prevede l'istituzione di un organismo paritetico con il compito, tra gli altri, di formulare <i>"proposte per la previsione e l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative"</i> . Il comma 5, lettera h), prevede, inoltre, che lo svolgimento di missioni valutative sia affidato all'Ufficio Monitoraggio e statistica del Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio, con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza, su impulso del Comitato per la legislazione.
Basilicata	Art. 44. "La qualità delle leggi", attribuisce al Consiglio la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi. Il comma 4 , inoltre, introduce il concetto di <i>valutazione delle (...)</i> .	L.R. n. 19/2001, recante <i>"Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa"</i> .	

³⁶ Fonte: I dati riportati nella tabella sono stati reperiti dai siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, dal portale online del progetto CAPIRe (<http://www.capire.org>) e dai contributi pervenuti dalle singole amministrazioni.

	<i>politiche pubbliche, disponendo che “il Consiglio Regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative (...).”.</i>	L.R. n. 14/2024 , recante il “ <i>Collegato alla legge di stabilità regionale 2024</i> ”, che ha modificato e integrato la L.R. n. 19/2001, al fine di adeguare la disciplina regionale dell'AIR all'evoluzione normativa in materia e di introdurre la disciplina della Verifica di impatto della regolazione.	
Calabria			
Campania	Art. 29, “Norme sulla chiarezza dei testi normativi” , demanda al regolamento consiliare la disciplina delle modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.		Art. 82, “Qualità della Legislazione” e ss.
Emilia-Romagna	Art. 28, “Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa”, comma 3, attribuisce all'Assemblea legislativa la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e quella di valutazione degli effetti delle politiche regionali. Art. 53, “Impatto delle leggi e redazione dei testi” , prefigura l'utilizzo di clausole valutative.	L.R. n. 18/2011 , recante “ <i>Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione</i> ”, fissa ulteriori principi in materia di clausole valutative.	Titolo VI (artt. 45 ss.), “Procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi – Pareri di conformità e altre disposizioni”.
Friuli-Venezia Giulia	Art. 7, L.R. n. 17/2007, “Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge” , menziona le clausole valutative come strumenti utili a disciplinare modalità e tempi per le attività di controllo sull'attuazione e di	L.R. n. 1/2020, “Semplifica FVG 2020” , che, tra le altre cose, ha previsto la predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la	Art. 41, “Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione” , prevede la costituzione di tale Comitato, attribuendogli, tra le altre, le funzioni di

	valutazione degli effetti delle politiche regionali.	semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale (art. 4).	controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali.
Lazio		<p>L.R. n. 27/2006, <i>“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”</i>, cita le clausole valutative da inserire nelle leggi regionali ai fini della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa (art. 7).</p> <p>L.R. n. 7/2016, recante <i>“Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali”</i>, definisce composizione e funzionamento del Comitato e disciplina le attività da esso svolte in seno al Consiglio regionale.</p>	
Liguria		<p>L.R. n. 13/2011, recante <i>“Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa”</i>.</p>	<p>Art. 20-bis, recante <i>“Funzioni della V Commissione in materia di valutazione delle politiche regionali”</i>.</p>
Lombardia	<p>Art. 14, comma 2, <i>“Funzioni del Consiglio regionale”</i>, assegna al Consiglio regionale la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.</p> <p>Art. 44, <i>“Qualità e impatto della normazione”</i>, rinvia alla legge regionale per individuare i casi in cui i testi normativi devono</p>		<p>Capo XII (artt. 108 – 11-bis), <i>“Comitato paritetico di controllo e valutazione”</i>, disciplina le modalità di istituzione e funzionamento del suddetto Comitato.</p>

	<p>essere accompagnati dalle relazioni AIR e ATN.</p> <p>Articolo 45, “Comitato paritetico di controllo e valutazione”, prevede che il Consiglio istituisca il suddetto Comitato, il quale può proporre, d'intesa con le Commissioni, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.</p>		
Marche	<p>Art. 21, “Funzioni del Consiglio regionale”, assegna al Consiglio la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e quella di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.</p> <p>Art. 34, “Qualità della normazione”.</p> <p>Art. 34-bis, “Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”, prevede che il Consiglio istituisca il suddetto Comitato (Tale Comitato è stato istituito in data 18/10/2017).</p>	<p>L.R. n. 3/2015, recante <i>“Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”</i>, ha individuato gli interventi volti a migliorare la qualità della normazione. In particolare, l'articolo 3-ter ha stabilito che le proposte di legge devono essere sottoposte ad Analisi tecnico normativa (ATN) e ad Analisi di impatto della regolazione (AIR). La medesima legge ha previsto la possibilità di introdurre clausole valutative in specifici articoli di legge, impegnando la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge, a raccogliere, elaborare e comunicare all'Assemblea regionale, le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di</p>	<p>Titolo I, Capo VIII, (artt. 37-42), “Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”, descrive composizione, funzioni e operatività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.</p>

	<p>attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto (art. 6).</p> <p>L.R. n. 18/2021, recante “<i>Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale</i>”, ha inserito l’Agenda normativa tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio (art. 3, comma 1, lett. d), stabilendo che essa debba individuare gli atti normativi da sottoporre all’analisi di impatto della regolamentazione (art. 3, comma 5). La medesima legge regionale ha previsto, inoltre, la possibilità per la Giunta regionale di utilizzare, ai fini del monitoraggio dell’attività amministrativa, le relazioni formulate in base alle previsioni delle clausole valutative (art. 3, comma 6).</p>		
Molise	<p>Art. 16, “<i>Attribuzioni del Consiglio</i>”, assegna al Consiglio la funzione di verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione.</p> <p>Art. 37, “<i>Organicità, coerenza e qualità delle leggi</i>” prevede al comma 2 che le leggi regionali siano dotate di clausole valutative.</p>		

	Art. 38, “Interventi di riordino normativo”.		
Piemonte		L.R. n. 3/2016 , recante <i>“Nuova disciplina dell’Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.”</i>	Art. 45, “Clausole valutative e missioni valutative” , introduce e disciplina l’utilizzo delle prefate clausole. Art. 46, “Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche” , istituisce il suddetto Comitato e ne descrive composizione e funzioni.
Puglia	Art. 37, comma 2, “Regolamento interno del Consiglio regionale” , rinvia al regolamento per determinare le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge e per garantire il requisito della chiarezza della legge.	L.R. n. 29/2011, “Semplificazione e qualità della normazione”.	
Sardegna	Art. 13 (L.R. n. 1/2008), “Controllo dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali” , prevede l’impiego di clausole valutative che possono imporre ai soggetti attuatori della legge la produzione delle informazioni necessarie ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.		
Sicilia			Art. 160-ter, “Comitato per la qualità della legislazione” , prevede l’istituzione del suddetto Comitato.

Toscana	<p>Art. 20, “Commissioni di controllo”, prevede l’istituzione di un’apposita commissione permanente con compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore.</p> <p>Art. 44, “Qualità delle fonti normative”.</p> <p>Art. 45, “Controllo sulle leggi”, stabilisce che le commissioni consiliari promuovono la valutazione degli effetti delle leggi e prevede anche l’inserimento nei testi di legge di clausole che disciplinano le modalità e i tempi di raccolta di informazioni ai fini della valutazione degli effetti delle politiche.</p>	<p>L.R. n. 55/2008, recante <i>“Disposizioni in materia di qualità della normazione”</i>, attuativa dell’articolo 44 dello Statuto.</p>	<p>Art. 64, “Competenze della Commissione di controllo”, delinea le competenze e le funzioni della suddetta Commissione.</p>
Umbria	<p>Art. 61, “La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull’attuazione delle leggi”, attribuisce all’assemblea regionale la funzione di controllare l’attuazione delle leggi e di valutare gli effetti delle politiche, prevedendo, altresì, la costituzione del Comitato per la legislazione.</p>		<p>Art. 34, “Valutazione delle politiche pubbliche”.</p> <p>Art. 40, “Comitato per il controllo e la valutazione”.</p>
Valle d’Aosta		<p>L.R. n. 3/2011, (art. 9, c. 2, lett. b), recante <i>“Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell’organizzazione amministrativa del</i></p>	

	<i>Consiglio regionale della Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste</i> , introduce il controllo e la valutazione dei risultati delle politiche regionali tra le funzioni del Consiglio regionale.	
Veneto	Art. 23, “ <i>Qualità e impatto delle leggi</i> ”, rinvia alle leggi regionali e al Regolamento per l’individuazione degli strumenti e delle modalità di verifica preventiva dell’impatto e della fattibilità dei progetti di legge e di valutazione degli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.	Art. 26 “ <i>Commissioni consiliari permanenti</i> ” e Art. 118, “ <i>Valutazione delle politiche</i> ”, che attribuiscono alla Quarta Commissione la funzione di verifica sull’attuazione della legislazione regionale.
P.A. Bolzano		
P.A. Trento	L.P. 28 marzo 2013, n. 5, “ <i>Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche</i> ”, che disciplina una modalità di collaborazione e condivisione tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale tesa a verificare quanto avvenuto dopo l’approvazione degli interventi pubblici e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici.	

APPENDICE 1 – AIR e VIR nelle Autorità indipendenti

ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITA' INDEPENDENTI**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)***Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata*

L'Autorità intende, innanzitutto, ribadire che la più ampia diffusione dei principi di *better regulation* e degli strumenti che consentono di perfezionare la qualità e di aumentare il grado di efficacia dei processi regolatori non può che determinare effetti positivi anche sul livello di concorrenzialità dei mercati regolati.

Si sottolinea l'importanza della previsione contenuta nell'art. 34, comma 5, del Decreto-Legge n. 201/2011¹, che attribuisce all'Autorità un ruolo consulenziale nei confronti delle Amministrazioni statali in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Tale disposizione, pur specificamente richiamata dal Regolamento in materia di AIR, VIR (art. 9 *Presentazione e verifica della relazione AIR*)² e dalla connessa Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (Appendice 1 lett c) *L'impatto concorrenziale*)³, non ha trovato ad oggi concreta applicazione pratica.

Nel corso del 2024, l'Autorità è stata chiamata a esprimere il proprio parere sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 142/2020⁴, in merito alla proporzionalità di disposizioni normative e di atti amministrativi generali con cui si introducevano limitazioni all'accesso o all'esercizio di professioni regolamentate, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lombardia⁵.

Inoltre, l'Autorità ha espresso il proprio parere, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in merito allo "Schema di Regolamento sui criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", e, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12"⁶.

Regolazione di mercati e tutela della concorrenza

Una particolare categoria di interventi di *advocacy* è rappresentata dai pareri resi alle altre Autorità amministrative indipendenti, allo scopo di segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza contenute in regolamentazioni da esse già adottate o in via di adozione.

In proposito, si rappresenta che, nel corso del 2024, l'Autorità ha fornito il proprio parere, su richiesta

¹ Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

² DPCM 15 settembre 2017, n. 169 *Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione* (G.U. n. 280 del 30 novembre 2017).

³ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 *Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169* (GU n.83 del 10 aprile 2018).

⁴ Decreto Legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni* (G.U. n.271 del 30 ottobre 2020)

⁵ Cfr. AS1951 *Valutazione di proporzionalità della professione di assistenti bagnanti* (Boll. 11/2024) e AS2004 *Regione Lombardia - Disciplina dell'attività di tolettatura di animali da compagnia* (Boll. 27/2024).

⁶ Cfr. AS2042 - *Criteri modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali* (Boll. n. 47/2024) e AS5047 - *Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea*, in Boll. 3/2025.

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003, in merito allo schema di provvedimento concernente “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*” e in merito alla delibera n. 351/24/CONS concernente “*Avvio della consultazione pubblica concernente il procedimento istruttorio di identificazione e analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile*”, nonché, su richiesta dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione al documento recante “*Revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*” (Allegato A alla delibera n. 189 del 5 dicembre 2023) e relativi Annessi⁷.

Le consultazioni svolte dall’Autorità

L’Autorità è stata esplicitamente esclusa dall’AIR e dalla VIR dalle norme che hanno introdotto l’analisi di impatto della regolazione per le Autorità indipendenti⁸. Tuttavia, già da diversi anni, l’Istituzione pone in consultazione pubblica gli schemi di propri atti di regolamentazione che comportano ricadute dirette su imprese e consumatori. In questo modo, i soggetti interessati hanno l’occasione di prendere anticipatamente visione delle novità regolatorie e di avanzare eventuali proposte di modifica che verranno sottoposte al vaglio dell’Autorità, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello europeo, in quanto una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme.

In particolare, per ciò che riguarda il 2024, l’Autorità ha deliberato di porre in consultazione pubblica: *i.* la *Comunicazione relativa agli aspetti procedurali per le indagini conoscitive*, che riguarda le procedure di applicazione dell’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 104/2023⁹; *ii.* lo schema di *Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2023, n. 214*, relativo alle forme di collaborazione e cooperazione previste dal Digital Markets Act (DMA); *iii.* lo schema di “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie a tutela del consumatore e di pubblicità ingannevole e comparativa*”.

All’esito di tali consultazioni sono pervenuti diversi contributi, le cui osservazioni sono state tenute in conto dall’Autorità ai fini dell’adozione, in via definitiva: *i.* della “*Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*”; *ii.* del “*Regolamento sulle forme di collaborazione e cooperazione ai sensi dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante misure per l’attuazione del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022*”; *iii.* del “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*”¹⁰.

Inoltre, sono stati posti in consultazione pubblica anche lo schema di Comunicazione relativo al Programma di Clemenza “*Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15*

⁷ Cfr. AS1957 AGCOM/*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa* (Boll. n. 11/2024); S5138 - AGCOM/*Schema di provvedimento relativo all’identificazione e analisi dei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile* (in corso di pubblicazione); AS1961 Autorità di Regolazione dei Trasporti - *Revisione della delibera n. 154/2019 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica* (Boll. n. 15/2024).

⁸ Legge 29 luglio 2003, n. 229 “*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001*”. L’art. 12 “*Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità indipendenti*” dispone, in particolare, che: “*1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall’applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall’applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni*”.

⁹ Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 *Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).

¹⁰ Delibera AGCM del 7 maggio 2024, n. 31190 (Boll. 19/2024); Delibera AGCM del 23 luglio 2024, n. 31295 (Boll. 33/24); Delibera AGCM del 5 novembre 2024, n. 31356 (Boll. 44/24 e G.U. del 18 novembre 2024, n. 270).

bis, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché lo schema di “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990”.

All’esito, l’Autorità adotterà le relative deliberazioni.

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

1. Atti in materia di contratti pubblici

Il ruolo centrale svolto dall’Autorità nella promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e nello sviluppo e diffusione di buone pratiche nella gestione dei contratti pubblici è stato riconfermato anche nel corso dell’anno appena trascorso.

In particolare, l’ANAC si è dedicata alla fase di attuazione della digitalizzazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti e in tale ambito sono state rese alcune analisi di impatto anche se non pubblicate.

La conoscenza approfondita delle criticità applicative della disciplina del nuovo codice ha consentito all’Autorità di farsi promotrice, presso la Cabina di regia e presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di proposte emendative da inserire nel decreto correttivo al Codice, al fine di colmare lacune, coordinare disposizioni discordanti e, in generale, risolvere criticità che in alcuni casi si sono rivelate suscettibili di frustrare il conseguimento degli obiettivi sottesi all’applicazione delle norme.

L’azione di indirizzo dell’Autorità si è tradotta nella predisposizione di segnalazioni e note indirizzate alla Cabina di Regia, e al MIT, recanti l’analisi delle criticità riscontrate e la proposta di soluzioni anche interpretative volte alla definizione delle migliori risposte.

Altresì, ha svolto l’attività di supporto e di indirizzo del mercato anche tramite l’adozione di atti a carattere generale volti alla soluzione di specifiche criticità come Comunicati a firma del Presidente nonché mediante l’aggiornamento delle FAQ in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari e nella predisposizione di nuove FAQ in tema di digitalizzazione, nell’intento di rispondere rapidamente alle numerose richieste di informazioni e di chiarimenti che il passaggio alla digitalizzazione ha suscitato da parte degli operatori del mercato.

Inoltre, ANAC è stata impegnata, non solo a dare compiuta attuazione all’impianto normativo così come definito dal d.lgs. 36/2023, ma a rispondere alle diverse esigenze emerse, anche con riferimento agli impegni relativi all’ambito europeo.

1.1. L’attività di regolazione

Parallelamente all’intesa attività finalizzata a dare impulso alla soluzione, anche a livello normativo, alle criticità riscontrate nell’applicazione del nuovo Codice, l’Autorità ha svolto attività di regolazione tramite la predisposizione di atti-tipo.

Nell’esercizio di tale funzione, in data 22 gennaio 2024, l’Autorità ha posto in consultazione lo schema di bando-tipo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura con fissazione del termine per l’invio dei contributi in data 1° marzo 2024.

I lavori di redazione del documento si sono svolti nell’ambito di un tavolo tecnico costituito da stazioni appaltanti particolarmente qualificate, Consip, ITACA/Soggetti aggregatori, Invitalia, e dalla fondazione IFEL, e arricchito dalla presenza di associazioni di operatori del settore (OICE, CNI e ANCE).

In relazione a questioni particolarmente significative e impattanti o per le quali, all’esito del confronto del tavolo tecnico, sono rimasti dubbi interpretativi l’Autorità ha ritenuto opportuno proporre nel documento di consultazione una soluzione soltanto provvisoria, sottponendo agli Stakeholder le possibili opzioni di regolazione, al fine di raccogliere osservazioni e contributi utili.

Tale scelta è stata operata con riferimento all’applicazione alle procedure di gara della normativa sull’equo compenso, rispetto alla quale, nel documento di consultazione è stata rappresentata la necessità di coordinare le previsioni dell’articolo 41, comma 15, del Codice, secondo cui le tariffe della tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 sono utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento, con il disposto della legge n. 49/2023,

che introduce inoltre uno speciale regime di nullità delle clausole che prevedono la pattuizione di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, ed estende tali previsioni anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione. Nelle more, nel documento di consultazione, sono state prospettate tre possibili soluzioni interpretative, chiarendo che, soltanto all'esito della consultazione pubblica, sarebbe stata individuata l'opzione regolatoria prescelta: i) necessità di svolgere gare a prezzo fisso; ii) possibile ribasso limitato alle spese generali; iii) non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. La stessa impostazione è stata seguita per i requisiti finanziari e tecnici di partecipazione alle gare, per i quali si è constatato un sostanziale vuoto normativo dovuto all'assenza di disposizioni in merito all'interno all'Allegato II.12. Ciò ha reso incerta la disciplina applicabile e astrattamente possibili tre opzioni interpretative: i) conferma del regime delineato dalle linee guida n. 1 adottate dall'Autorità sotto la vigenza del precedente codice; ii) rinvio dell'individuazione dei requisiti alla discrezionalità della stazione appaltante; iii) applicazione della disciplina generale prevista per gli esecutori di servizi e forniture dall'art. 100, comma 11, del Codice. In attesa degli esiti della consultazione pubblica, il documento è stato predisposto aderendo alla prima opzione. All'esito della consultazione pubblica altamente qualificata, l'Anac ha provveduto ad analizzare i contributi pervenuti, unitamente al tavolo tecnico incaricato della redazione del documento di consultazione, e ha iniziato a lavorare alla predisposizione dell'atto finale. Il lavoro di definizione dell'atto è stato sospeso in attesa di conoscere da parte della Cabina di regia circa gli esiti dell'analisi condotta sulle criticità evidenziate. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 209/2024 è stata data risposta alle principali questioni sollevate con la conseguenza che i lavori di predisposizione del bando tipo e della relativa relazione AIR proseguiranno nel corso del corrente anno 2025.

1.2. Attuazione Milestone comunitarie

Milestone comunitaria M1C1-84 bis - Misure volte a migliorare la rapidità decisionale delle stazioni appaltanti – Proposta condivisa con il MIT e l'Unità di Missione concernente la predisposizione di un apposito questionario da inviare ai RUP e finalizzato a una analisi qualitativa della “*decision speed*” relativamente alle procedure aperte sopra soglia comunitaria indette a seguito dell'intervenuta digitalizzazione del ciclo vitale degli appalti e l'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.

La richiamata M1C1-84 bis, si inserisce, nell'ambito della Riforma 1.10 in tema di appalti pubblici e concessioni, in un quadro che ricomprende in modo organico anche le milestone M1C1-73 bis e 73 ter che affidano alla Cabina di Regia di cui all'art. 221 del Codice dei contratti pubblici, sentita ANAC, il compito di valutare gli esiti del periodo di prima applicazione della nuova disciplina del Codice al fine di individuare, tra l'altro, iniziative volte a incentivare la qualificazione, ridurre la frammentazione e promuovere la professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Sul punto, giova evidenziare come il Codice, anche a seguito del decreto correttivo, abbia recepito proprio i contenuti delle Milestone riconoscendone dunque l'importanza del necessario monitoraggio.

L'Anac, unitamente ai rappresentanti dell'Unità di missione PNRR e del MIT, hanno concordato e definito l'analisi più generale della riforma, da attuarsi affiancando a un'analisi quantitativa dei dati risultanti dalla BDNCP e concernenti “*Decision speed*” (da intendersi quale tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto) che non dovrebbe essere superiore al termine massimo di 160 giorni, anche un'analisi di tipo qualitativo. Infatti, l'analisi qualitativa, originata dall'esame delle procedure prese a campione – è stata tesa a comprendere non soltanto i tempi ma i fattori che concretamente incidano sulla rapidità decisionale delle stazioni appaltanti e che necessitino di possibili interventi integrativi e/o correttivi a supporto delle stesse stazioni appaltanti.

Pertanto, al fine di poter individuare lo stato dell'arte circa la rapidità decisionale delle stazioni appaltanti ossia quanto tempo impiegano per addivenire alla stipula del contratto in caso di appalti sopra soglia europea da aggiudicarsi con il criterio dell'OEPV (partendo dal termine di scadenza delle offerte e analizzandole singole fasi di cui si compone il processo di aggiudicazione), nonché individuare gli istituti e/o gli elementi di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e più in generale alla riforma del codice dei contratti pubblici che incidono favorevolmente sulla richiamata rapidità decisionale o che, al contrario, comportano criticità ai fini del rispetto dei tempi massimi decisionali previsti dalla Commissione Europea, è stata concordata l'elaborazione di un apposito questionario da inviare ai rispettivi RUP delle procedure aperte e da aggiudicarsi con il criterio dell'OEPV che risultano bandite dopo il 1° gennaio 2024.

Il questionario è stato così predisposto e inviato in modalità telematica ai RUP in data 5.11.2024 con indicazione del termine di conclusione della consultazione al 19.11.2024.

Tutte le risultanze quantitative e qualitative dei dati ricevuti sono state analizzate ed elaborate ponendo in evidenza tutti quei fattori che possono incidere, anche in maniera sensibile, sulla rapidità decisionale della stazione appaltante (ad esempio il numero delle offerte, la presenza di offerte anomale, il necessario rispetto dello standstill, le operazioni di nomina dei commissari di gara).

È emerso, altresì, che l'attività di regolazione svolta da ANAC, rappresenti il principale strumento di supporto per le stazioni appaltanti anche ai fini dell'auspicato miglioramento della rapidità e dell'efficienza decisionale di queste ultime stante la disposta standardizzazione degli atti nonché la conseguente risoluzione, mediante la previsione di apposite clausole, di molte criticità applicative riferibili al settore di riferimento. Molti degli atti a carattere generale di ANAC (quali Comunicati del Presidente e le FAQ) – liberamente consultabili sul sito istituzionale della medesima Autorità - risolvono criticità e dubbi interpretativi e forniscono chiarimenti utili a una corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici ivi compresi i nuovi aspetti della digitalizzazione, e rappresentano uno strumento volto a supportare e incentivare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

2. Gli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza

Con riguardo agli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza adottati nell'anno 2024, l'Autorità ha ritenuto di non assoggettare gli stessi all'analisi di impatto della regolazione in quanto si è valutato non rientrassero nella previsione dell'art. 8, co. 1 del Regolamento ANAC in materia di AIR e VIR, approvato con delibera n. 135 del 28 marzo 2023.

L'art. 8, co. 1, dispone infatti che «*Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad Analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di regolazione è sottoposto ad AIR.*

Così, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del citato Regolamento in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, si è proceduto a sottoporre non ad AIR ma a consultazione pubblica n. 1 atto di regolazione ovvero le “*Linee guida n° 1 in tema di c.d. divieto di pantoufle*” art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001” adottate con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Successivamente è stata predisposta la Relazione Illustrativa in cui si è descritto il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all'adozione delle citate LLGG in materia di *pantoufle*, dando conto delle ragioni delle scelte operate dall'Autorità, con riferimento in particolare alle osservazioni più significative formulate in sede di consultazione.

La Relazione Illustrativa, unitamente alle osservazioni ricevute, è stata pubblicata sul sito dell'Autorità.

Il testo delle LLGG, adottato in via preliminare dal Consiglio nell'adunanza del 13 marzo 2024, è stato posto in consultazione pubblica dal 9 aprile al 10 maggio 2024 al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

Al termine della consultazione complessivamente sono pervenute n. 39 osservazioni provenienti da n. 14 soggetti pubblici e privati, alcuni dei quali non hanno prestato il consenso alla pubblicazione (n. 7).

In esito alla consultazione il testo delle LLGG e i relativi allegati sono stati esaminati e approvate in via definitiva dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 25 settembre 2024.

L'intervento di ANAC è nato alla luce dei dubbi interpretativi e delle criticità di diversa natura sorti, data la formulazione della norma (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001), intorno al divieto di *pantoufle* che avevano condotto l'Autorità ad approfondire il tema già nel PNA 2019 e nel PNA 2022.

Al fine di fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della norma, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della propria attività, è stato costituito un gruppo di lavoro interno, coordinato da un membro del Consiglio dell'Autorità, cui hanno partecipato diversi uffici e nell'ambito dei cui lavori, avviati nel 2023 e proseguiti per tutto il 2024, si è ritenuto di svolgere un'ulteriore riflessione sul divieto in argomento e di predisporre Linee guida per fornire indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto di *pantoufle* non ancora esaminati, nel tentativo di orientare ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantoufle*.

Le suddette LLGG – salvo quanto precisato per le società *in house* quali enti in destinazione - sono da intendersi come integrative di quanto già indicato nel citato PNA 2022.

Il documento è articolato in due parti. La prima è dedicata all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione. In questa parte sono stati definiti i limiti soggettivi del divieto, distinguendo tra i cd. "enti in provenienza" ovvero quelli da cui proviene il dipendente e i cd. "enti in destinazione" ovvero i soggetti privati che assumono il dipendente e perimetrato il requisito di esercizio poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti di soggetti privati presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio, condizione imprescindibile per l'applicazione del divieto.

Nella seconda parte delle Linee Guida sono stati invece svolti approfondimenti in merito alle conseguenze sanzionatorie nel caso di violazione del divieto, ossia la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto, l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oltre alle Linee Guida, con delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024 (G.U. n. 296 del 18/12/2024), a seguito del riconoscimento da parte della giurisprudenza del potere - in capo all'Autorità - di vigilanza e del conseguente potere sanzionatorio in materia, l'Autorità ha adottato il Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

Il Regolamento, entrato in vigore in data 19 dicembre 2024, è volto a disciplinare i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 16 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

1. Procedimenti sottoposti ad AIR

L'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione e interazione con gli *stakeholder*, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su atti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale.

Con riferimento agli ambiti di intervento più rilevanti e complessi, l'Autorità può decidere di sottoporre i relativi procedimenti ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR). La metodologia AIR è stata adottata con deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (cfr. la *Guida all'Analisi di Impatto della Regolazione* di cui all'Allegato A al provvedimento¹¹⁾).

Nel corso dell'anno 2024, in coerenza con l'obiettivo OS10 del *Quadro strategico 2022-2025* dell'Autorità, che prevede il rafforzamento degli strumenti di analisi e valutazione della regolazione, mediante l'introduzione di nuovi strumenti, anche semplificati, di controllo delle modalità di determinazione degli obiettivi dei provvedimenti e delle relative modalità di intervento per conseguirli, si è provveduto ad una *review* delle tecniche redazionali e procedurali per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione secondo la metodologia di cui alla citata deliberazione GOP 46/08.

Il procedimento di revisione della regolazione della Bolletta 2.0

Nel 2024 si è concluso il *procedimento relativo alla revisione della regolazione della Bolletta 2.0*, avviato nel 2023 con deliberazione 516/2023/R/com del 7 novembre 2023, con la quale l'Autorità ha disposto di sottoporre il procedimento ad AIR.

In particolare, nel corso dell'anno è stato pubblicato il secondo documento per la consultazione (136/2024/R/com del 9 aprile 2024), nel quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in materia, tenuto conto: delle osservazioni e dei commenti ricevuti dagli *stakeholder* sul primo documento per la consultazione (517/2013/R/com del 7 novembre 2023), degli esiti del Tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori domestici, delle PMI e degli operatori tenutosi il 6 marzo 2024 e di quelli di una Indagine demoscopica *ad hoc*, commissionata dall'Autorità e svolta su un campione di circa 2000 famiglie e finalizzata, da una parte, a raccogliere elementi conoscitivi relativamente all'utilizzo e comprensione della bolletta e,

¹¹ La metodologia AIR è disponibile sul sito internet di ARERA a questo indirizzo: <https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/046-08gopall.pdf>.

dall'altra parte, a indagare le caratteristiche desiderate per la bolletta del futuro¹².

Alla luce delle risultanze del secondo *round* di consultazione e di tali ulteriori approfondimenti, il procedimento si è concluso con la pubblicazione del provvedimento finale (deliberazione 315/2024/R/com del 23 luglio 2024) e della relativa Relazione AIR.

La revisione organica delle informazioni riportate nella c.d. Bolletta 2.0 (introdotta nel 2014), per quanto concerne sia la struttura, sia i contenuti informativi del documento, si è resa necessaria alla luce del nuovo assetto di mercato per i clienti finali di piccola e media dimensione, segnato, da una parte, dalla fine dei regimi di tutela e dall'istituzione del servizio di tutela della vulnerabilità e, dall'altro, dal passaggio al mercato libero o al Servizio a Tutela Graduale dei clienti finali non vulnerabili. Cambiamenti che hanno reso opportuno considerare sempre più la bolletta uno strumento di trasparenza, di sostegno del consumatore finale e di promozione della concorrenza, aumentando la *semplicità* e la *comprendibilità* delle informazioni contenute e *allineandole per tutti*, incrementando, in tal modo, la capacità del consumatore finale di orientarsi consapevolmente tra le offerte del mercato in base al proprio profilo di consumo e, al contempo, di comprendere e verificare il nesso tra il costo del servizio e i propri comportamenti di consumo.

Pertanto, gli obiettivi specifici perseguiti dal procedimento, in base ai quali sono state valutate e confrontate le diverse opzioni regolatorie considerate nell'ambito dell'Analisi di Impatto della Regolazione, sono stati: la *semplicità*, la *comprendibilità* e la *uniformità* della nuova bolletta¹³.

La Relazione AIR alla deliberazione 315/2024/R/com ripercorre l'intero processo di analisi e dà conto delle scelte adottate, coerentemente con quanto previsto dalla metodologia AIR di cui alla citata deliberazione GOP 46/08. In particolare, la Relazione illustra¹⁴:

- l'ambito di intervento;
- gli obiettivi generali e specifici dell'intervento stesso;
- le opzioni alternative esaminate e le valutazioni preliminari svolte nell'ambito della prima consultazione (tra cui, in particolare, i 3 modelli alternativi del c.d. “*Scontrino dell'energia*”, il nuovo schema semplice proposto dall'Autorità per esporre gli importi fatturati in bolletta in sostituzione delle vigenti voci di spesa ‘per destinazione’; l'eventuale introduzione di “*Indicatori sintetici di prezzo*”, quale ulteriore elemento di trasparenza; l'introduzione di un'ulteriore sezione denominata “*Elementi essenziali*” ; l'invarianza degli “*Elementi di dettaglio*” relativi agli importi fatturati¹⁵);
- la valutazione e motivazione della soluzione individuata nella seconda consultazione alla luce delle risultanze della prima consultazione, del Tavolo tecnico e dell'Indagine demoscopica *ad hoc*;
- la valutazione della soluzione prescelta e adottata nel provvedimento finale e le modifiche intervenute in sede di adozione di quest'ultimo rispetto all'impianto precedentemente oggetto di consultazione;
- la valutazione sintetica, in forma tabellare, degli effetti attesi dalla soluzione adottata con il provvedimento

¹² A tal fine, nell'ambito dell'Indagine sono stati sottoposti alla valutazione dei partecipanti alcuni elementi per la definizione della nuova bolletta sulla base degli obiettivi individuati dall'Autorità per il miglioramento dello strumento (semplicità, comprensibilità e uniformità; si veda *infra*), richiedendo di esprimere giudizi sulle diverse opzioni presentate nella prima consultazione.

¹³ *Semplicità* intesa come capacità di mettere in risalto le informazioni essenziali al fine di migliorare le leggibilità del documento. *Comprendibilità* intesa come capacità di fornire tutti gli elementi per facilitare il riscontro degli importi fatturati e del prezzo pagato nel quadro dell'applicazione delle condizioni contrattuali sottoscritte. *Uniformità* intesa come capacità di garantire maggiore armonizzazione della reperibilità delle informazioni disponibili nelle bollette emesse dai diversi operatori. La rilevanza di tali *obiettivi specifici* è stata confermata anche dagli esiti della citata Indagine demoscopica *ad hoc*.

¹⁴ Per un maggior dettaglio si rimanda alla Relazione AIR stessa <https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/315-24air.pdf>.

¹⁵ La necessità di un intervento organico sulla disciplina delle bollette dei clienti finali, per i motivi sopra sinteticamente richiamati, ha condotto l'Autorità a non porre in consultazione l'*Opzione Zero* (mantenimento dello *status quo*), in quanto ritenuta insufficiente rispetto ai tre obiettivi specifici posti alla base del procedimento, ad eccezione dell'elemento relativo alla presenza o meno nella bolletta degli *Indicatori sintetici di prezzo*. Per quanto riguarda questi ultimi, nell'ambito dell'*Opzione 1* delineata nel documento per la consultazione, ossia l'opzione di inserimento degli *Indicatori sintetici* in bolletta, l'Autorità ha anche valutato il posizionamento più adeguato di queste informazioni nell'ambito delle diverse sezioni del documento.

- finale su ogni singolo destinatario individuato (clienti finali, venditori, associazioni rappresentative dei consumatori, comparatori di prezzo, consulenti informatici);
- aspetti relativi all’innovazione (in particolare, profili relativi alla nuova disciplina adottata in rapporto allo sviluppo di offerte innovative da parte dei venditori; tema evidenziato da questi ultimi nel corso della consultazione);
 - gli ulteriori provvedimenti e interventi attuativi e alcune preliminari indicazioni in materia di possibili indicatori di *customer satisfaction* al fine di un eventuale, successivo monitoraggio degli effetti del provvedimento adottato¹⁶, sebbene l’Autorità abbia reputato prematura la valutazione approfondita di un’ipotesi di monitoraggio, tenuto conto dell’orizzonte temporale di applicazione previsto per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° luglio 2025).

Nel complesso dell’intero procedimento, l’AIR, che nel primo documento per la consultazione ha principalmente riguardato i tre modelli alternativi dello “*Scontrino dell’energia*”, ha di fatto progressivamente interessato e coinvolto l’intero nuovo modello di bolletta nel suo insieme, in quanto i tre obiettivi specifici inizialmente posti alla base della valutazione dei tre modelli alternativi di *Scontrino dell’energia* (che ricordiamo essere la *semplicità*, la *comprendibilità* e la *uniformità* delle bollette), sono stati progressivamente applicati alla soluzione complessiva di nuova bolletta oggetto di consultazione, in modo organico piuttosto che al singolo elemento considerato.

Ulteriori procedimenti sottoposti ad AIR

Nel corso del 2024, nell’ambito del *procedimento per la definizione della regolazione tariffaria a regime (dal 1° gennaio 2025) del servizio di teleriscaldamento*, avviato nel 2023 con deliberazione 638/2023/R/tlr¹⁷ e che l’Autorità ha disposto di sottoporre ad AIR, è stata svolta la prima consultazione pubblica sugli orientamenti iniziali dell’Autorità in materia (documento per la consultazione 214/2024/R/tlr del 28 maggio 2024); consultazione che ha tenuto conto anche degli elementi precedentemente acquisiti nei *focus group* svolti con gli *stakeholder* nel mese di marzo 2024.

In particolare, conformemente a quanto previsto dalla metodologia AIR, nel citato documento di consultazione sono state sviluppate diverse ipotesi di intervento per le tematiche più rilevanti, che ricomprendono: a) la metodologia tariffaria da utilizzare per la definizione del vincolo dei ricavi; b) le modalità di trattamento degli impianti di cogenerazione; c) le modalità di valorizzazione dell’energia ottenuta tramite il recupero di calore di scarto.

Con successiva deliberazione 597/2024/R/tlr del 27 dicembre 2024, l’Autorità ha disposto (tra l’altro) la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di conclusione del procedimento¹⁸, alla luce del percorso di completamento, ancora *in fieri*, del quadro normativo nazionale di riferimento per il recepimento delle norme comunitarie in materia di prestazioni energetico-ambientali dei sistemi di teleriscaldamento e della conseguente, significativa incertezza in merito al livello di investimenti che saranno necessari a raggiungere gli obiettivi che verranno fissati a livello nazionale per il settore e, dunque, in merito agli incentivi che sarà necessario prevedere per promuovere tali investimenti. In aggiunta, la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025 consentirà di effettuare ulteriori approfondimenti volti ad ampliare la base dati in possesso dell’Autorità, in modo da disporre di un *set* informativo adeguato a valutare l’efficienza relativa degli operatori del servizio.

Nel 2024, con deliberazione 548/2024/R/com del 17 dicembre 2024, l’Autorità, in ragione della rilevanza e complessità della materia e dell’impatto atteso su clienti e venditori, ha avviato e deciso di sottoporre ad AIR, anche con modalità semplificate e per gli aspetti più rilevanti, il *procedimento di aggiornamento e revisione*

¹⁶ Indicatori di *customer satisfaction*, che potranno essere presi in considerazione in un eventuale secondo momento e a distanza di almeno un anno dalla operatività della nuova regolazione, per il monitoraggio dei relativi effetti.

¹⁷ Delibera di avvio di procedimento con la quale l’Autorità, al fine di assicurare una adeguata gradualità nell’introduzione di un regime di tariffe regolate nel settore, ha adottato un approccio multifase, prevedendo: a) di definire un metodo tariffario transitorio (cfr. delibera 638/2023/R/tlr) e b) di avviare un procedimento per la definizione del metodo tariffario a regime.

¹⁸ Introducendo al contempo alcuni affinamenti al metodo tariffario transitorio precedentemente introdotto e in vigore fino alla definizione del metodo tariffario da applicarsi a regime.

della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (c.d. TIQV di cui alla delibera 413/2016/R/com e relativo Allegato A).

Il TIQV reca, a valere dal 2016, norme relative a: qualità commerciale (attività di gestione di reclami, richieste di informazione, rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione); qualità dei servizi telefonici di assistenza ai clienti, attuali e potenziali, relativamente alle chiamate in ingresso; obblighi di registrazione di dati e informazioni a carico dei vendori; monitoraggi e indagini di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center*.

L'aggiornamento e revisione delle attuali norme è ritenuto opportuno dall'Autorità al fine di tenere conto dell'evoluzione normativa e dei cambiamenti in atto nei settori dell'energia elettrica e del gas a seguito della fine del regime generalizzato di tutela di prezzo e dei correlati impatti attesi in termini di: numero crescente di clienti sul mercato libero; crescente differenziazione della qualità dei servizi operata dai vendori in funzione delle caratteristiche dei clienti; possibilità consentite dalle innovazioni tecnologiche in termini di nuovi canali e nuovi servizi e, quindi, possibilità di migliorare la soddisfazione del cliente.

In particolare, il procedimento ha l'obiettivo generale di promuovere *l'empowerment* del consumatore, accrescendone la capacità di prendere decisioni nel nuovo contesto di mercato, anche utilizzando opportuni strumenti di tutela non di prezzo e semplificando, laddove possibile, procedure e adempimenti a carico dei soggetti interessati.

I correlati obiettivi specifici sono quelli di: a) rafforzare ed estendere gli strumenti di tutela, anche facilitando e potenziando l'accesso a servizi di assistenza tempestivi ed efficaci per tutti i clienti, inclusi i vulnerabili e/o i meno digitalizzati; b) facilitare il raggiungimento di più elevati livelli di soddisfazione delle diverse esigenze dei clienti finali, attraverso l'adozione da parte delle imprese di vendita di nuovi canali di accesso e di nuovi servizi, anche differenziati e grazie a soluzioni tecnologiche innovative; c) attualizzare, semplificare ed efficientare gli strumenti di monitoraggio da parte dell'Autorità sul rispetto degli *standard* e sulla qualità percepita dei clienti, incluse le indagini di soddisfazione; d) migliorare l'informazione disponibile ai clienti riguardo ai livelli qualitativi offerti dai vendori.

Da ultimo, per completezza, con riguardo alle attività in corso, si segnala il recente *avvio del procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani* e che lo stesso sarà sottoposto ad Analisi di impatto della regolazione, favorendo una ampia partecipazione di tutti soggetti interessati, anche con riferimento alle associazioni degli utenti domestici e non domestici, tramite la conduzione di opportuni *focus group* (deliberazione 18 febbraio 2025, 56/2025/R/rif).

2. Attività di consultazione istituzionale e su provvedimenti di regolazione di carattere generale

L'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione pubblica, al fine di arricchire e rendere sempre più trasparente il percorso decisionale. Nel seguito si indicano le attività di consultazione svolte nel corso del 2024.

Consultazione pubblica su provvedimenti di regolazione di carattere generale e audizioni periodiche

Sui temi di regolazione a carattere generale, nel corso del 2024 sono state svolte 42 consultazioni pubbliche. La *Tabella 1* contiene i riferimenti alle suddette consultazioni, con l'indicazione del titolo, del settore di riferimento (elettricità, gas, energia, teleriscaldamento, servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti) e URL alle pagine del sito internet www.arera.it dove risulta reperibile la relativa documentazione. I contributi scritti pervenuti dai soggetti interessati sono di norma pubblicati sul sito istituzionale.

Tabella 1 – consultazioni pubbliche effettuate da ARERA nel 2024

N.	Rif. Rubrica	Data	Titolo	Settore/Ambito di riferimento	Link (sito web istituzionale)
1	36/2024/R/gas	6/02/2024	Orientamenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/36-24

			naturale.		
2	49/2024/R/eel	22/02/2024	Servizio a tutela graduale per le piccole imprese. Orientamenti per la revisione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/49-24
3	56/2024/R/gas	27/02/2024	Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/56-24
4	67/2024/R/gas	5/03/2024	Orientamenti in tema di valutazione per eventuale riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica, da parte dell'ISTAT, dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, per i servizi di distribuzione e misura del gas	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/67-24
5	70/2024/R/gas	5/03/2024	Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale: modalità e condizioni di accesso	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/70-24
6	102/2024/R/e el	26/03/2024	Parametri economici del mercato della capacità per gli anni di consegna 2025, 2026 e 2027	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/102-24
7	103/2024/R/g as	26/03/2024	Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019. Orientamenti finali	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/103-24
8	136/2024/R/c om	9/04/2024	Revisione della regolazione della bolletta 2.0 per maggiore semplicità, comprensibilità e uniformità. Orientamenti finali	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/136-24
9	169/2024/R/e el	8/05/2024	Servizio di maggior tutela per i clienti domestici vulnerabili. Orientamenti per la revisione delle modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/169-24
10	170/2024/R/e	8/05/2024	Sistema di	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-

	el		incentivazione per la promozione della riduzione del costo del dispacciamento – periodo 2025-2030		provvedimenti/dettaglio/24/170-24
11	190/2024/R/com	21/05/2024	Orientamenti per l'allineamento dei servizi dello Sportello per il consumatore energia e ambiente alle nuove dinamiche dei mercati energetici e per l'ulteriore efficientamento delle relative discipline procedurali	Teleriscaldamento; elettricità e gas; Settore idrico	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/190-24
12	194/2024/R/eel	21/05/2024	Superamento del prezzo unico nazionale e relativa componente perequativa. Orientamenti dell'Autorità	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/194-24
13	200/2024/R/com	23/05/2024	Interventi di aggiornamento ed efficientamento del Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/200-24
14	204/2024/R/eel	28/05/2024	Aggiornamento della disciplina del dispacciamento: modifiche al TIDE e servizio di riduzione dei prelievi	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/204-24
15	211/2024/R/eel	28/05/2024	Orientamenti dell'Autorità per l'attuazione di quanto disposto dall'art.34-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m.i. in tema di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica alle infrastrutture di cold ironing	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/211-24
16	214/2024/R/tl	28/05/2024	Orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento	Teleriscaldamento	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/214-24
17	221/2024/R/gas	4/06/2024	Modifiche alla disciplina del settlement e del bilanciamento nel settore del gas naturale. Orientamenti per la revisione della regolazione	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/221-24
18	239/2024/R/com	18/06/2024	Orientamenti in materia di scenari per i Piani di sviluppo delle reti energetiche	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/239-24
19	245/2024/R/rid	18/06/2024	Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di	idrico	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/245-24

			gara per l'affidamento del servizio idrico integrato		
20	247/2024/R/com	18/06/2024	Rinnovo dell'offerta PLACET di gas naturale di cui all'articolo 2.3 della deliberazione dell'Autorità 100/2023/R/com rivolta ai clienti finali non vulnerabili (offerta PLACET in deroga)	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/247-24
21	257/2024/R/gas	25/06/2024	Orientamenti dell'Autorità per la revisione del livello di prelievo annuo del punto di riconsegna servito nell'ambito del servizio di default distribuzione, oltre il quale l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere la disalimentazione fisica del PDR	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/257-24
22	271/2024/R/com	2/07/2024	Revisione delle modalità di allocazione dei costi del servizio di riempimento di ultima istanza gas, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 182/2024/R/gas	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/271-24
23	313/2024/R/gas	23/07/2024	Riconoscimento degli investimenti nei comuni montani in zona climatica F e nei comuni beneficiari di contributi ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/313-24
24	316/2024/R/com	23/07/2024	Messa a disposizione per il tramite del Portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/316-24
25	332/2024/R/el	30/07/2024	Servizio di salvaguardia dell'energia elettrica. Orientamenti per la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del medesimo servizio	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/332-24
26	340/2024/R/com	30/07/2024	Criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas. Orientamenti	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/340-24

			dell'Autorità		
27	341/2024/R/el	30/07/2024	Estensione del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/341-24
28	342/2024/R/com	30/07/2024	Tasso di remunerazione del capitale investito. Orientamenti per la definizione del parametro beta e l'aggiornamento dei parametri per il sub-periodo 2025-2027	elettricità e gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/342-24
29	345/2024/R/el	30/07/2024	Modalità e termini per la dichiarazione, da parte delle imprese energivore, della modalità adottata per ottemperare alle green conditionalities e per il recupero, da parte di CSEA, degli importi delle agevolazioni percepite in caso di inadempienza	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/345-24
30	347/2024/R/el	30/07/2024	Aggiornamento della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 179/09, in merito alle modalità di esecuzione dei contratti di approvvigionamento dall'estero, di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 99/09	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/347-24
31	356/2024/R/gas	10/09/2024	Aggiornamento della disciplina del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) in tema di garanzie e di pagamenti: orientamenti finali	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/356-24
32	420/2024/R/rif	22/10/2024	Orientamenti per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati	rifiuti	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/420-24
33	427/2024/R/gas	22/10/2024	Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024, in materia di tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/427-24
34	429/2024/R/gas	22/10/2024	Orientamenti in merito al completamento del processo di voltura contrattuale nel settore	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/429-24

			del gas naturale e all'integrazione di dati tecnici della fornitura nel servizio di pre-check gas		
35	442/2024/R/el	29/10/2024	Orientamenti in materia di load profiling e perdite di rete, per l'anno 2025	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/442-24
36	450/2024/R/rif	29/10/2024	Orientamenti finali per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	rifiuti	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/450-24
37	473/2024/R/gas	12/11/2024	Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS)	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/473-24
38	474/2024/R/indr	12/11/2024	Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore "M0-Resilienza idrica"	idrico	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/474-24
39	493/2024/R/el	19/11/2024	Orientamenti in merito all'implementazione di una nuova modalità di gestione della richiesta di accesso al servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, titolari di un punto di prelievo attivo	elettricità	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/493-24
40	522/2024/R/gas	3/12/2024	Orientamenti per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/522-24
41	551/2024/A	17/12/2024	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025 - 2027	Organizzazione	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/551-24
42	561/2024/R/gas	17/12/2024	Orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento della componente relativa all'approvvigionamento del gas di petrolio liquefatto (GPL). Orientamenti per la revisione della regolazione.	gas	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/561-24

Fonte: www.arera.it > Atti e provvedimenti > Consultazioni

Nell'ambito delle 42 consultazioni svolte nel corso del 2024 rientrano 3 documenti di consultazione che costituiscono il secondo *round* di consultazione di altrettanti procedimenti, il cui *iter* di adozione, in virtù di tale duplice consultazione pubblica che precede l'adozione del provvedimento finale, è sostanzialmente

assimilabile all'AIR¹⁹:

- il *procedimento avviato ai fini dell'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019*, intervenute in esito al contenzioso promosso dalla società Enel Global Trading S.p.A.; procedimento avviato con deliberazione 70/2023/R/gas, cui hanno fatto seguito, nel 2023, il primo documento per la consultazione (424/2023/R/gas) e, nel 2024, il secondo documento per la consultazione 103/2024/R/gas del 26 marzo 2024 e il provvedimento finale 314/2024/R/gas del 23 luglio 2024 che, tenuto conto delle risultanze del processo di consultazione, ha confermato la regolazione tariffaria del servizio di trasporto vigente nel periodo dal 2014 al 2019, integrata da una misura compensativa a beneficio degli utenti che risultano penalizzati in tale periodo dall'importazione di gas dal Mezzogiorno;
- il *procedimento di revisione della disciplina del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG)*, rinnovato con la deliberazione 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas, oggetto nel 2023 di un primo documento per la consultazione (341/2023/R/gas) focalizzato sui temi della fatturazione (e, in particolare, delle tempistiche di scadenza delle fatture) e delle garanzie (garanzie ammesse e della loro gestione). A tale primo documento per la consultazione ha fatto seguito, nel 2024, il secondo documento per la consultazione (356/2024/R/gas del 10 settembre 2024), nel quale l'Autorità ha presentato i propri orientamenti finali, con il duplice obiettivo di completare ulteriormente la disciplina delle garanzie, con particolare riferimento al loro dimensionamento e alla disciplina degli inadempienti, e di revisionare la disciplina dei pagamenti, con particolare riferimento alla loro regolarità e alla gestione degli inadempienti. Inoltre, nel 2024, tenuto conto degli esiti della consultazione in materia, con deliberazione 94/2024/R/gas del 19 marzo 2024 è stato adottato il provvedimento recante *Prime disposizioni in merito alla disciplina delle garanzie per l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale*;
- il *procedimento per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, avviato nel 2023 con deliberazione 50/2023/R/rif ed oggetto, nello stesso anno, di un primo documento per la consultazione (514/2013/R/rif), al quale ha fatto seguito, nel 2024, il secondo documento per la consultazione (450/2024/R/rif del 29 ottobre 2024). Con quest'ultimo, alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati tenuto conto delle risultanze del primo *round* di consultazione, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti finali sugli elementi del bando di gara sui quali si è concentrata la prima consultazione e, segnatamente, gli elementi che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione, assicurando la necessaria coerenza con le previsioni in materia di tariffe e qualità del servizio. Tali elementi sono stati illustrati nello schema di bando di gara allegato al secondo documento per la consultazione. Il procedimento si è concluso con la deliberazione 596/2024/R/rif del 27 dicembre 2024, che ha definito lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Da ultimo, nell'ambito dell'attività di consultazione e interazione con gli *stakeholder* sui temi di regolazione, si segnala che nel mese di novembre 2024 si sono tenute le *Audizioni Periodiche* ai sensi del Regolamento dell'Autorità (deliberazione 11 dicembre 2014, 603/2014/A), su piattaforma *online*. Le audizioni sono state focalizzate sui seguenti temi: "Tra fine tutela ed eventi climatici estremi: prime riflessioni su liberalizzazione gas e elettricità nel mercato retail. Infrastrutture per acqua e rifiuti: eventi climatici e provvedimenti normativi". Associazioni dei consumatori e degli utenti, associazioni ambientaliste, associazioni delle imprese e dei lavoratori, operatori dei settori interessati, Università, centri di ricerca e singoli cittadini hanno potuto fornire le proprie osservazioni e proposte in materia.

Consultazione istituzionale: Piano per la prevenzione della corruzione e Quadro strategico

¹⁹ Nella *Tabella 1* i documenti di consultazione relativi al secondo *round* di consultazione sono identificabili in quanto recano nel titolo la dizione "*Orientamenti finali*".

Nel 2024, con riferimento ai temi istituzionali, si segnala, in primo luogo, la consultazione aperta con il documento 551/2024/A del 17 dicembre 2024 per l'aggiornamento del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2025-2027* (*di seguito: PTPCT o Piano*), il cui termine per l'invio delle osservazioni è scaduto il 6 gennaio 2025. Il documento posto in consultazione riporta l'aggiornamento, per il periodo 2025-2027, del PTPCT dell'Autorità, conformemente a quanto stabilito dalla legge e in coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Con riferimento all'adozione del Piano, si sottolinea la particolare valenza che la consultazione assume nel caso di specie, in ragione delle informazioni e dei contenuti che, attraverso la consultazione, vengono condivisi preliminarmente con gli *stakeholders*: il PTPCT illustra l'organizzazione dell'Autorità e le sue funzioni, ma soprattutto presenta, nell'ambito della metodologia della gestione dei rischi corruttivi, con riguardo a tutti gli ambiti di intervento dell'Autorità, l'analisi, aggiornata annualmente, dei processi decisionali, i cui esiti impattano sulla comunità, sugli utenti e sugli *stakeholder*.

Sempre in ambito istituzionale, il *Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025*, adottato applicando un approccio selettivo e condiviso, ha costituito il riferimento per le priorità di intervento della regolazione nell'anno 2024. A tal proposito giova ricordare che, sin dal 2015, l'Autorità adotta il proprio Quadro Strategico a valle di un ampio processo di consultazione pubblica e altre forme di confronto pubblico con gli *stakeholder*, orientate ad approfondire la conoscenza del contesto su cui la regolazione interviene e l'impatto dei relativi interventi. In particolare, il vigente *Quadro strategico 2022-2025* è stato adottato tenendo conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti al documento per la consultazione 465/2021/A e di quelli emersi nel corso delle correlate audizioni pubbliche, tenutesi nel novembre 2021.

La programmazione operativa delle attività per l'anno 2024, costituita dalle linee di intervento del *Quadro Strategico 2022-2025* e dalle ulteriori linee operative di intervento, è stata definita dall'Autorità in coerenza con le principali evidenze emerse in sede di Rendicontazione intermedia delle attività svolte nel biennio 2022-2023 e a valle delle relative audizioni periodiche²⁰.

Con la Rendicontazione finale del *Quadro Strategico 2022-2025* saranno descritte le principali attività svolte in attuazione degli obiettivi strategici che hanno impegnato l'Autorità fino alla fine della Consiliatura.

Banca d'Italia

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta, come di consueto, in coerenza con il quadro regolamentare attuativo dell'art. 23 della L. 262/2005. Sono state accompagnate da AIR le seguenti proposte di regolamentazione secondaria:

- [modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assegni circolari;](#)
- [attivazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;](#)
- [modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in materia di rischio di controparte;](#)

Nel corso del 2024, la funzione AIR ha continuato a svolgere un ruolo attivo nelle attività di analisi a supporto della partecipazione italiana ai lavori normativi europei, con particolare riferimento alle iniziative volte a garantire un efficace recepimento degli standard internazionali in materia di regolamentazione bancaria.

In tale ambito, è proseguito il coinvolgimento nelle attività coordinate dall'Autorità Bancaria Europea (ABE), finalizzate a fornire supporto tecnico agli organi europei nel processo di recepimento dell'accordo approvato nel

²⁰ Per la *Rendicontazione intermedia relativa al biennio 2022-2023* si veda la deliberazione 525/2023/A. Le relative *audizioni periodiche* si sono tenute nel mese di novembre 2023 e, in linea con l'approccio di regolazione partecipato e condiviso adottato dall'Autorità, hanno contribuito alla pianificazione e al coordinamento delle strategie per il biennio 2024-2025.

2017 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria²¹; la funzione AIR ha contribuito attivamente alla finalizzazione del rapporto²² con cui l'ABE ha aggiornato le stime relative agli impatti dell'attuazione delle riforme sul sistema bancario dell'Unione.

La funzione AIR ha inoltre supportato il Ministero dell'Economia (insieme ad altre funzioni della Banca d'Italia) nel processo europeo di produzione normativa, in particolare sulla possibile revisione del *framework* in materia di gestione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositanti, sulla base delle proposte di riforma avanzate dalla Commissione europea²³.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Al riguardo, una prima analisi è stata svolta con riferimento al procedimento di adozione del regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimi a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), adottato ad esito di pubblica consultazione con delibera n. 23270 del 3 ottobre 2024²⁴.

Il citato regolamento disciplina, nei margini consentiti dalla normativa europea di riferimento – ovvero il Regolamento delegato (UE) 2023/2830 - le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli operatori di mercato diversi dai soggetti abilitati (banche e sim), che intendono accedere alle vendite all'asta delle quote di emissione in conto proprio e/o in conto terzi e che non ricadono nel perimetro applicativo della direttiva MiFID, in quanto svolgono attività di negoziazione o prestano servizi di investimento aventi ad oggetto quote di emissione in via accessoria rispetto al loro business principale.

Il regolamento, inoltre, stabilisce i termini delle istruttorie, i contenuti minimi della domanda di autorizzazione, nonché le prescrizioni comportamentali che gli operatori in esenzione MiFID devono osservare per l'accesso in conto terzi al mercato delle aste delle quote di emissione.

Nel 2024 è stata, inoltre, realizzata una verifica d'impatto regolamentare in materia di offerte pubbliche di acquisto, al fine di fornire spunti utili per la valutazione di possibili interventi di riforma al TUF nell'ambito dell'esercizio della delega per la riforma organica dello stesso attribuita al Governo dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali). Tale verifica d'impatto è poi confluita nell'*Occasional Paper* della Consob dal titolo “Le offerte pubbliche svolte in Italia nel periodo 2020-2023”²⁵.

Dalle analisi svolte emerge come, nel periodo 2020-2023, il *delisting* sia stato la principale motivazione delle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio lanciate sul mercato finanziario italiano, essenzialmente indotta

²¹ In particolare, nell'ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di modifica delle regole prudenziali europee (cd. pacchetto CRR3/CRD6) dando formalmente avvio al processo di recepimento della riforma “Final Basel 3” - in materia di calcolo degli attivi a rischio delle banche - e delle nuove regole di calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato (“Fundamental Review of Trading Book”, 2019). Il processo di recepimento si è formalmente concluso con la pubblicazione di CRR3 e CRD6 il 19 giugno 2024.

²² Rapporto dell'EBA Basel III Monitoring Exercise, [EBA/REP/2024/22](#).

²³ Il 18 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione del *framework* sulla gestione delle crisi bancarie (CMDI, *Crisis Management and Deposit Insurance*) che comprende modifiche della direttiva 2014/59 (*Bank Recovery and Resolution Directive*), della direttiva 2014/49 (*Deposits Guarantee Scheme Directive*) e del Regolamento 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation*).

²⁴ Per ulteriori elementi informativi sulla revisione regolamentare si rinvia:

- a) al Documento di Consultazione del 22 marzo 2024 -
https://www.consocb.it/documents/11973/5638890/consultazione_offerte_quote_gas_serra_20240322.pdf/04975e2a-c272-899c-2f1b-110bd1979db8?t=1728524610233;
- b) alla Relazione illustrativa del 3 ottobre 2024 -
https://www.consocb.it/documents/11973/5638890/Rel_ilustr_reg_aste_quote_emissione_20241003.pdf/48d5ea66-421d-c03e-e4f8-9a919d6a2b42?t=1730380223833;
- c) alla Delibera Consob n. 23270 del 3 ottobre 2024:
<https://www.consocb.it/web/area-pubblica/-/delibera-n.-23270>

²⁵ Il citato documento è disponibile al seguente indirizzo: https://www.consocb.it/web/area-pubblica/or_opa.

dalla preferenza di “*going private*” delle società verso un regime deregolamentato (stante l’assenza dei controlli presenti in Borsa) e appunto maggiormente flessibile, rendendo più agevole altresì l’eventuale trasferimento della sede all’estero.

Nell’applicazione concreta, pertanto, l’istituto dell’offerte pubbliche di acquisto, pensato originariamente come uno strumento volto a favorire la contendibilità delle imprese e la tutela degli azionisti di minoranza, è stato utilizzato in Italia, nel periodo in esame, prevalentemente come via di uscita dalla Borsa.

L’analisi evidenzia anche una significativa crescita nel numero delle offerte promosse sull’Euronext Growth Milan, il sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese, in cui fra il 2020 e il 2023 si sono registrate 16 opa (21,9% delle offerte totali), con un’accelerazione nel 2023 (10 casi), rispetto alle 9 opa del periodo 2007-2019.

Si segnala, altresì, che nel corso del 2024 sono state condotte due ulteriori analisi d’impatto regolamentare a sostegno di altrettanti processi di adeguamento regolamentare (ancora in corso al 31 dicembre 2024).

In particolare, è stata svolta un’importante attività di analisi d’impatto in occasione dell’avvio dei lavori relativi all’esercizio della delega regolamentare prevista dall’articolo 12, comma 2, della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali). Tale disposizione ha introdotto nel TUF il nuovo art. 147-ter.1, che attribuisce alle società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato la facoltà di prevedere negli statuti la presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, dettando una disciplina specifica applicabile in tale ipotesi e demandando alla Consob il potere di stabilire con proprio regolamento le relative disposizioni di attuazione.

L’intervento regolamentare in questione persegue due principali obiettivi²⁶:

- i) individuare le disposizioni necessarie a fornire al mercato una cornice attuativa della nuova disciplina coerente con le regole e la *ratio* della legge, anche alla luce della più generale disciplina della nomina dell’organo amministrativo al cui interno si inserisce;
- ii) operare un opportuno coordinamento tra l’ipotesi di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente e le previsioni regolamentari vigenti adottate dalla Consob.

L’ulteriore attività di AIR condotta nel 2024 riguarda l’analisi d’impatto a supporto del processo di revisione regolamentare volto a dare attuazione al d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2022/2464/UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.

L’intervento regolamentare, sottoposto a consultazione pubblica, propone - in attuazione delle deleghe regolamentari di cui agli articoli 118-bis e 154-bis del TUF, come integrati dall’articolo 12 del citato decreto legislativo - l’introduzione di nuove disposizioni nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti), al fine di prevedere una disciplina *ad hoc* sulle modalità e sui termini del controllo della Consob sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine. Vengono, inoltre, proposte nuove disposizioni volte a fornire indicazioni operative per la presentazione del modello per il rilascio dell’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte del dirigente della società²⁷.

Da ultimo, si rende noto che tutte le attività svolte o concluse nel corso del 2024 dalla scrivente Autorità sono

²⁶ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_Lista_CdA_20241219.pdf/de2929ea-c2db-6224-d44e-be1b298d50e6?t=1736364159001

²⁷ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_emittenti_20241213.pdf/98d53750-7eb0-fdae-50a3-f3609dd0cbc1?t=1734084798790

disponibili nella sezione “*Consultazioni concluse*”²⁸ e “*Consultazioni in corso*”²⁹ del sito dell’Istituto.

Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L’Autorità ritiene rilevante segnalare due consultive pubbliche svolte nell’anno 2024 quali attività preliminari all’adozione di provvedimenti di carattere *lato sensu* generale.

La prima concerne la consultazione pubblica deliberata con provvedimento del 22 febbraio 2024, n. 127, relativamente al termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica.

L’Autorità ha, in particolare, inteso acquisire osservazioni e proposte riguardo alla congruità, in relazione alle finalità perseguitate dai datori di lavori pubblici e privati, del termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica relativi alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi di posta elettronica (indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, indirizzi IP dei server o dei computer coinvolti nell’instradamento del messaggio, orari di invio, ritrasmissione e ricezione, dimensione del messaggio, presenza e dimensione degli eventuali allegati, in certi casi anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto) e, più in generale alle forme e modalità di utilizzo di tali metadati che ne renderebbero necessaria una conservazione superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (provv. del Garante del 21 dicembre 2023, n. 642, doc. web n. 9978728).

L’avviso pubblico di avvio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 64 del 16 marzo 2024 e il termine per la presentazione dei contributi è scaduto il 15 aprile 2024. All’esito della consultazione sono pervenuti in totale 125 contributi, da parte di diverse categorie di soggetti, tra le quali in particolare: pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria; una regione e due comuni; società a partecipazione pubblica; fornitori di servizi telematici; istituti di ricerca; studi legali; un’associazione sindacale e altri enti esponenziali.

A conclusione della consultazione pubblica il Garante ha pubblicato, il 6 giugno 2024, un aggiornamento significativo del citato documento di indirizzo riguardante i metadati, nel contesto degli strumenti informatici utilizzati per la gestione della posta elettronica nei luoghi di lavoro. In particolare, nel nuovo documento il Garante - fornendo una precisa definizione di metadati, identificati come l’insieme strutturato di intestazioni tecniche che documentano l’instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici, da non confondere con le informazioni contenute nel corpo delle e-mail o nei loro allegati - ha indicato ai datori di lavoro regole specifiche per un utilizzo rispettoso dei sistemi di posta elettronica aziendali, conforme agli articoli 113 e 114 del Codice (D.lgs. 196 del 30 giugno 2003) e all’articolo 4 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

La seconda attività, ha riguardato, invece, una indagine conoscitiva, deliberata con provvedimento n. 621 del 21 dicembre 2023, in materia di web scraping, attraverso la quale l’Autorità ha inteso acquisire - da associazioni di categoria, rappresentanti del mondo accademico, associazioni di consumatori ed esperti - osservazioni, commenti ed eventuali proposte operative sulle misure adottate e adottabili da parte dei gestori di siti internet e di piattaforme, sia pubblici che privati, rispetto alla raccolta massiva di dati personali, effettuata attraverso tecniche di web scraping, da parte di società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa, per fini di addestramento dei relativi algoritmi.

L’avviso pubblico di avvio dell’indagine conoscitiva è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 14 del 18 gennaio 2024 e il termine per la presentazione dei contributi è scaduto il 18 marzo 2024. All’esito della consultazione sono pervenuti in totale 12 contributi, da parte di diverse categorie di soggetti,

²⁸ La sezione Consultazioni concluse è consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.

²⁹ La sezione Consultazioni in corso è consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.

tra le quali in particolare: associazioni di categoria, associazioni di consumatori, esperti e rappresentanti del mondo accademico.

A conclusione dell'indagine il Garante ha adottato il 20 maggio 2024 un provvedimento che – in linea con i contributi ricevuti – indica le misure a tutela dei dati personali rispetto al fenomeno del web scraping.

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

L'Autorità riserva la massima attenzione alle analisi degli effetti prodotti dai procedimenti di regolazione sul mercato di competenza e, conseguentemente, sui soggetti destinatari della regolazione stessa.

In quest'ottica la disciplina contenuta nel *Regolamento di disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione* (di seguito, anche: “Regolamento AIR/VIR”), approvata con la [delibera n. 54/2021](#) del 22 aprile 2021 a valle della consultazione pubblica avviata con la [delibera n. 7/2021](#) del 27 gennaio 2021, ha introdotto elementi di semplificazione rispetto alla precedente metodologia AIR adottata in fase di prima attuazione con la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016. Sono stati chiariti, infatti, alcuni aspetti rilevanti riguardo all'oggetto, alle finalità e all'ambito di applicazione degli strumenti di *better regulation* utilizzati dall'Autorità e in particolare - a supporto del Consiglio dell'Autorità - è stato introdotto lo strumento della VIR³⁰.

Ciò premesso, si riportano di seguito i procedimenti che nel corso dell'anno 2024 sono stati oggetto di Analisi di impatto della regolazione sulla base del sopra citato Regolamento AIR/VIR³¹, richiamando brevemente - ove ritenuto opportuno - l'*iter* istruttorio, rammentando al contempo che tutti i documenti AIR (i.e. “Schema di AIR”, correlato allo Schema di atto di regolazione sottoposto a consultazione pubblica, e “Relazione AIR”, effettuata per l'Atto di regolazione oggetto di adozione) sono pubblicati sul sito istituzionale.

1. Procedimento avviato con delibera n. 244/2022 – Revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019

La delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022 ha dato avvio al procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo gravati da OSP, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019.

Nell'ambito di tale procedimento, secondo quanto stabilito dalla disciplina del regolamento AIR/VIR di cui alla delibera n. 54/2021, è stata effettuata un'AIR che ha accompagnato l'istruttoria volta alla definizione di un primo documento di consultazione³², a cui ha fatto seguito una seconda consultazione³³ e l'Atto di regolazione finale approvato con la [delibera n. 177/2024](#) del 29 novembre 2024.

Nella [Relazione AIR](#) nel ripercorrere le analisi sulla dimensione e sui *trend* dei mercati interessati, ha visto

³⁰ Le analisi *ex post* degli effetti prodotti dall'implementazione degli atti di regolazione consentono, infatti, di apprezzare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori ad esse sottese e di individuare gli eventuali interventi correttivi da adottare, attraverso la valutazione della perdurante utilità, efficacia ed efficienza delle misure di regolazione vigenti.

³¹ Il testo del Regolamento è accessibile anche nella versione in inglese sul sito istituzionale al link: <https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-54-2021/?lang=en>.

³² Contestualmente allo schema di Atto di regolazione posto in consultazione con la [delibera n. 44/2024](#) del 4 aprile 2024, è stato sottoposto al mercato anche lo [Schema di AIR](#) correlato al suddetto schema di Atto di regolazione, al cui interno riporta nella Sezione B - Ragioni dell'intervento di regolazione, una sintesi degli esiti della citata VIR.

³³ Con la [delibera n. 139/2024](#) del 15 ottobre 2024 è stato pubblicato anche un secondo [Schema di AIR](#), contenente l'illustrazione delle opzioni regolatorie ivi rappresentate, ivi inclusa quella già sottoposta alla prima consultazione di cui alla delibera n. 44/2024, e i relativi oneri e benefici incrementali rispetto allo *status quo*.

aggiornate le informazioni e i dati riportati nei precedenti documenti AIR (i.e. Schema di AIR per la prima consultazione e Schema di AIR per la seconda consultazione), esplicitando anche n. 6 indicatori da utilizzare nel successivo monitoraggio utile ai fini della VIR³⁴.

In tale documento sono stati identificati quali destinatari dell'intervento di regolazione gli Enti affidanti di servizi di trasporto passeggeri gravati da OSP³⁵, ovvero rientrano: i) il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Economia e delle finanze; ii) le Regioni e le Province autonome, iii) i Comuni e le Province nonché iv) le Agenzie per la mobilità ove presenti. Sono altresì inclusi tra i destinatari diretti della regolazione le Imprese di navigazione che garantiscono la continuità territoriale tra la penisola e le isole (sia maggiori che minori) tramite Contratti di servizio; le Imprese ferroviarie titolari di Contratti di servizio, o potenzialmente in grado di ottenere l'affidamento di Contratti di servizio, indipendentemente dalla tipologia di rete ferroviaria su cui operano, nonché le Imprese di trasporto passeggeri su strada che effettuano, o potrebbero potenzialmente effettuare, servizi di TPL terrestre su base locale³⁶.

Nella Relazione AIR, la valutazione di impatto, tenuto conto delle osservazioni pervenute dagli *stakeholder*, è stata resa confrontando benefici e oneri incrementali dell'opzione andata in seconda consultazione con l'opzione confluita nell'Atto di regolazione, entrambe soluzioni alternative rispetto allo *status quo*, comunque considerato per la decisione finale.

Gli ambiti di intervento regolatorio analizzati si riferiscono alle seguenti tematiche: i) Metodo ordinario: tasso di remunerazione del CIN (WACC); ii) Metodo alternativo: tasso di remunerazione di riferimento del settore; iii) Sistema di incentivazione di *profit sharing*.

Tali temi regolatori confluiscano, quindi, a valle della dettagliata analisi riportata nella sezione E della Relazione AIR (a cui si rimanda per approfondimenti) nel quadro sinottico della sezione F (secondo il sistema cosiddetto dell'algebra prudenziale) che raffronta i benefici incrementali attesi (in relazione a ciascuno dei seguenti criteri/*driver*: “trasparenza”; “equilibrio economico-finanziario delle gestioni”; “investimenti”; “contenimento degli oneri di finanza pubblica”; “concorrenza”), utilizzando degli indicatori di tipo qualitativo, declinati su una scala di 4 valori (“invariato” - rispetto allo *status quo* -, “contenuto”, “medio” e “forte”) coi relativi oneri incrementali.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione è stato considerato “forte” in termini di “trasparenza” per tutte le tematiche oggetto di AIR, così come si stimano benefici rilevanti con riferimento all’“equilibrio economico-finanziario delle gestioni” per il “metodo ordinario” e per il “metodo alternativo”. L’impatto generato dalle misure è stato ritenuto “forte”, altresì, per il “metodo ordinario” riferito al *driver* degli “investimenti” e di massimo impatto in relazione al criterio della “concorrenza” per il “metodo alternativo”. Gli oneri incrementali sono stati valutati, tuttavia, pressoché “contenuti” o “invariati” rispettivamente per il “metodo ordinario” e per il “sistema di incentivazione di *profit sharing*”, mentre per il “metodo alternativo” sono stati valutati oneri aggiuntivi di tipo “medio”.

Si rimanda, infine, alla Relazione annuale dell'Autorità 2024 per un *focus* sull'analisi del CIN delle imprese che effettuano servizi di trasporto oggetto della regolazione dell'Autorità³⁷.

³⁴ Tra gli indicatori, si segnalano: i) N° procedure di affidamento bandite e concluse con l'aggiudicazione dei servizi per settore e tipologia di affidamento (con gara, dirette, in house, appalto); ii) N° di partecipanti alle procedure competitive per settore; iii) Applicazione del metodo ordinario (WACC*CIN) nei CdS e tassi di rendimento del CIN applicati dagli EA nei CdS, anche in relazione alle associate matrici dei rischi; iv) Andamento degli investimenti nel naviglio e nel parco materiale rotabile nonché altri investimenti in particolare di tipo tecnologico digitale; v) Applicazione del metodo alternativo (tasso di rendimento di riferimento del settore) e sua implementazione da parte degli EA nei CdS, anche in relazione alle associate matrici dei rischi; vi) Applicazione degli schemi di incentivazione del sistema di *profit sharing*.

³⁵ I servizi gravati OSP oggetto delle delibere in questione, nel caso del cabotaggio marittimo, si identificano con tutti quelli assegnati esclusivamente tramite gara e, nel caso del TPL terrestre, attraverso il ricorso alle diverse tipologie previste dalla norma (procedure competitive, affidamento diretto o *in house*).

³⁶ Si rimanda in ogni caso alla sezione C della Relazione AIR per alcuni casi di esenzione di applicabilità delle misure.

³⁷ Cfr. [Relazione annuale dell'Autorità 2024](#) (p. 81 - Focus 9).

2. Procedimento avviato con delibera n. 90/2023 - Revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il “riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Nell’ambito del procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019, avviato con la delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023, è stata effettuata l’AIR come risultante dallo [Schema di AIR](#) che ha accompagnato il documento di consultazione pubblicato con la [delibera n. 189/2023](#) del 5 dicembre 2023 e dalla [Relazione AIR](#) a corredo dell’Atto di regolazione finale approvato con la [delibera n. 64/2024](#) del 15 maggio 2024.

Quest’ultimo documento AIR ha beneficiato degli aggiornamenti disponibili delle informazioni contenute nello Schema di AIR e riporta alcuni indicatori funzionali anche alla futura VIR³⁸.

Tra i destinatari dell’intervento di regolazione si segnalano gli Enti affidanti dei servizi TPL su strada e per ferrovia, le Imprese affidatarie di Contratti di servizio e le Imprese affidatarie uscenti nonché gli operatori “nuovi entranti” interessati agli affidamenti, con la possibilità - a discrezione dell’Ente affidante - di estendere l’intervento di regolazione anche ai Contratti di servizio relativi a funivie, funicolari e navigazione interna.

Gli ambiti di intervento regolatorio individuati riguardano le seguenti tematiche: i) Estensione dell’ambito di applicazione delle misure di regolazione; ii) Contenuto della Relazione di affidamento; iii) Meccanismi incentivanti; iv) Misure per la trasparenza delle procedure di affidamento.

La Relazione AIR analizza le opzioni regolatorie adottate dall’Autorità per ogni tematica, evidenziando le eventuali modifiche rispetto a quelle sottoposte a consultazione, come analizzate nello Schema di AIR, tenendo conto delle osservazioni degli *stakeholder* pervenute nell’ambito della consultazione stessa.

La valutazione dell’impatto dell’intervento di regolazione confronta benefici (riferiti ai seguenti tre indicatori: “efficacia ed efficienza del quadro regolatorio ART”; “qualità del servizio di TPL per l’utenza”; “trasparenza delle procedure di affidamento dei servizi”) e oneri incrementali di opzioni regolatorie alternative rispetto allo *status quo*.

Si evidenzia che sono stati ritenuti benefici incrementali “forti” rispetto allo *status quo*, in relazione agli indicatori di “efficacia ed efficienza del quadro regolatorio ART” e “trasparenza” per tutti i temi sopra riportati e in termini di “qualità dei servizi TPL per l’utenza” in relazione al “contenuto della Relazione di affidamento”; a fronte di oneri incrementali valutati pressoché “invariati” e/o di impatto “lieve”.

Si rimanda, infine, alla Relazione annuale dell’Autorità 2024 per un *focus* sul contesto economico del trasporto terrestre e nello specifico ad alcuni approfondimenti, condotti distintamente per i servizi di TPL su strada e per i servizi di TPL per ferrovia, relativamente a tariffe e indicatori economici (i.e. *Return on investment*–ROI e *Return on sales*–ROS)³⁹.

3. Procedimento avviato con delibera n. 22/2023 - Individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico.

³⁸ Sono stati individuati i seguenti indicatori da utilizzare nella successiva VIR, tra cui: i) Nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL che accolgono i disposti regolatori (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite), distinguendo tra affidamenti competitivi (gare) e affidamenti diretti/*in house*, *net cost* e *gross cost*; ii) Procedure di proroga dei servizi di TPL che accolgono i disposti regolatori (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite), distinguendo tra affidamenti competitivi (gare) e affidamenti diretti/*in house*, *net cost* e *gross cost*; iii) Esiti delle procedure di affidamento competitive: numero di soggetti partecipanti; iv) Analisi delle matrici dei rischi adottate nei CdS; v) Modalità di applicazione dei meccanismi premianti (ex Misura 26) previsti in sede di verifica periodica dell’equilibrio economico-finanziario del CdS; vi) Grado di coerenza rispetto al quadro regolatorio delle RdA trasmesse all’Autorità in prima istanza e loro completezza; vii) Grado di completezza delle informazioni trasmesse dai soggetti regolati ai fini della compilazione della contabilità regolatoria; viii) Segnalazioni/richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità da stakeholder sulle misure/modalità di applicazione dell’atto regolatorio. (Fonte: [Relazione AIR](#) correlata all’Atto di regolazione approvato con delibera n. 64/2024)

³⁹ Cfr. [Relazione annuale dell’Autorità 2024](#) (p. 88 - Focus 10).

La delibera n. 22/2023 dell'8 febbraio 2023 ha previsto l'applicazione al procedimento della disciplina del regolamento AIR/VIR e, conseguentemente, è stato posto in consultazione con la [delibera n. 149/2023](#) del 12 ottobre 2023, oltre allo Schema di atto regolatorio, anche il documento contenente lo [Schema di AIR](#).

Il procedimento si è concluso nel corso del 2024 con l'approvazione della [delibera n. 53/2024](#) del 18 aprile 2024. La [Relazione AIR](#), correlata all'Atto di regolazione, nel ripercorrere le analisi sulla dimensione e sui *trend* dei mercati interessati, ha visto aggiornate le informazioni e i dati riportati nello Schema di AIR già pubblicato in fase di consultazione, individuando i destinatari dell'intervento⁴⁰ ed esplicitando alcuni indicatori da utilizzare nella successiva VIR⁴¹.

I temi regolatori individuati sono: i) Ambito di applicazione delle misure di regolazione; ii) Indicatori di qualità con livelli minimi determinati da ART; iii) Indicatori di qualità con livelli minimi fissati dall'Ente affidante; iv) Strumenti di controllo *ex ante* del sistema di qualità; v) Monitoraggio e trasparenza sul settore.

Nella Relazione AIR, tenendo conto dei contributi alla consultazione pubblica pervenuti dagli *stakeholder*, sono state analizzate le opzioni regolatorie adottate dall'Autorità per ogni ambito regolatorio, illustrandone le modifiche apportate rispetto a quelle poste in consultazione già oggetto di valutazione nello Schema di AIR.

Per ciascun ambito regolatorio sono stati valutati, quindi, unitamente agli oneri incrementalii rispetto allo *status quo*, i benefici incrementali delle misure con riguardo ai seguenti indicatori: i) “qualità “erogata” dall'Impresa affidataria e “qualità percepita” dagli utenti (in particolare dalle PMR)”; ii) “efficacia ed efficienza sia in capo all'Ente affidante nella programmazione dei servizi resi per soddisfare la domanda di mobilità, sia dell'Impresa affidataria nella propria attività di gestione dei servizi interessati”; iii) “trasparenza nel settore, cosicché in particolare l'Utenza possa accedere ai dati di consuntivo riferiti ai livelli di qualità dei servizi del proprio bacino ma anche di altre realtà territoriali e più consapevolmente indirizzare le proprie segnalazioni e proposte negli ambiti previsti dalla regolazione”; iv) “promozione della concorrenza, anche in relazione agli indicatori che devono essere utilizzati dall'Ente affidante nel decidere il ricorso all'affidamento *in house* dei servizi interessati”.

In termini di benefici incrementalii rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione interessate è stato stimato “forte” sotto il profilo della qualità “erogata” e “percepita” per l'ambito degli “indicatori di qualità con livelli minimi fissati in consultazione” nonché per il “monitoraggio e trasparenza sul settore” e per gli “strumenti di controllo *ex ante* del sistema di qualità”. Per quest'ultimo tema regolatorio sono previsti anche effetti positivi “forti” in termini di “trasparenza nel settore”. Rispetto alle opzioni regolatorie poste in consultazione, sono state modificate alcune misure con conseguente riduzione - come evidenziato nella Relazione AIR – di alcuni oneri incrementalii, al fine di una migliore calibrazione rispetto agli obiettivi dell'intervento di regolazione. Ciò ha comportato una stima dei relativi benefici ad un livello più contenuto rispetto a quanto riportato nello Schema di AIR per lo stesso ambito di regolazione.

⁴⁰ Sono destinatari dell'intervento di regolazione, così come riportati nella Relazione AIR, i seguenti soggetti: i) gli Enti affidanti dei servizi; ii) le Imprese affidatarie dei contratti di servizio; iii) (laddove presenti) i Gestori delle infrastrutture di metropolitane, filobus, etc.; iv) i gestori delle stazioni e/o delle autostazioni funzionali ai servizi di TPL su strada. Inoltre, a discrezione dell'Ente affidante, tale intervento di regolazione può essere esteso anche ai Contratti di servizio relativi a funivie, funicolari e navigazione interna.

⁴¹ Di seguito si riportano n. 8 indicatori, individuati nella sezione B della Relazione AIR, che potranno guidare la VIR: i) Nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL su strada che accolgono i disposti regolatori (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite), distinguendo tra affidamenti competitivi (gare) e affidamenti diretti/*in house*, *net cost* e *gross cost*; ii) Parametri e target definiti dall'Ente nell'adozione delle CMQ; iii) Affidamenti di servizi di TPL per vie navigabili interne e su impianti fissi per i quali l'Ente ha ritenuto di estendere – opportunità facoltativa – l'applicazione dell'atto regolatorio (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite); iv) Nuove procedure di affidamento nelle quali l'Ente, in accordo con la discrezionalità prevista, ha ritenuto opportuno definire indicatori aggiuntivi (o target più sfidanti) rispetto a quelli minimi, presenti nelle misure adottate da ART (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite); v) nuove procedure di affidamento nelle quali le imprese concorrenti hanno inserito nella loro offerta indicatori aggiuntivi rispetto a quelli minimi presenti nelle misure adottate da ART; vi) segnalazioni/richieste di chiarimenti pervenute all'Autorità da *stakeholder* sulle misure/modalità di applicazione dell'atto regolatorio; vii) penalità e premialità riscontrate per i CdS che hanno adottato le CMQ (ammontare, incidenza sul valore del CdS, struttura dei parametri applicati); viii) CdS risolti per gravi inadempimenti legati alle penali in tema di qualità del servizio di TPL offerto (N° e valore complessivo in termini di volumi, corrispettivi, ricavi delle vendite).

Quanto agli oneri incrementali sono stati valutati di impatto “lieve”, fatta eccezione per il tema degli “indicatori di qualità con livelli minimi fissati in consultazione” e degli “strumenti di controllo *ex ante* del sistema di qualità” (entrambi impatto “medio”).

Si rimanda, come per i casi precedenti, alla Relazione annuale dell’Autorità 2024 per un *focus* sul contesto economico del trasporto su strada aereo e in particolare per approfondimenti sulla qualità percepita con riferimento al settore del TPL su strada⁴².

4. Procedimento avviato con delibera n. 16/2023 – Definizione delle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali.

Il procedimento avviato con la delibera n. 16/2023 del 27 gennaio 2023, per il quale ha trovato applicazione la disciplina del Regolamento AIR/VIR, ha visto una prima fase di interazione con il mercato mediante sottoposizione a consultazione del documento contenente lo Schema di Atto di regolazione, unitamente allo Schema di AIR, posto a corredo della [delibera n. 130/2023](#) del 27 luglio 2023, a cui ha fatto seguito una seconda consultazione, con [delibera n. 91/2024](#) del 26 giugno 2024⁴³.

Con la [delibera n. 132/2024](#) del 26 settembre 2024 il procedimento si è concluso limitatamente all’approvazione delle sole misure volte alla definizione del *set* informativo da rendere disponibile all’utenza da parte dei Concessionari autostradali e dei Gestori dei servizi sulle pertinenze autostradali, le procedure operative per l’assistenza, l’accessibilità e fruibilità, per specifiche categorie di utenti, delle aree di servizio e di sosta, il trattamento dei reclami, prevedendo l’introduzione di alcune forme di indennizzo ove i diritti sanciti nell’Atto di regolazione non risultino rispettati.

Nella Relazione AIR⁴⁴, pubblicata a corredo dell’Atto di regolazione approvato con la delibera n. 132/2024, sono individuati quali destinatari dell’intervento tutti i Concessionari autostradali e i Gestori dei servizi nelle pertinenze di servizio situate nella rete autostradale⁴⁵, nonché quali destinatari indiretti gli utenti autostradali e le piattaforme digitali per i servizi ancillari di trasposto (i.e. informativi e di assistenza alla pianificazione del viaggio).

I temi regolatori presi in esame hanno riguardato le misure inerenti: “Le informazioni all’utenza autostradale”, “Le procedure operative per l’assistenza, nonché il diritto alla accessibilità e fruibilità delle aree di parcheggio e di servizio per le PMR” e “La procedura di gestione dei reclami”.

⁴² Cfr. [Relazione annuale dell’Autorità 2024](#) (p. 101 - Focus 11)

⁴³ Lo Schema di AIR ha evidenziato - *inter alia* - le modifiche apportate allo Schema di atto di regolazione oggetto della prima consultazione e i relativi impatti attesi in termini di benefici ed oneri incrementalii rispetto allo *status quo*, unitamente ad un confronto con lo scenario regolatorio proposto in prima consultazione.

⁴⁴ Sono quindi stati individuati i seguenti indicatori da utilizzare nella successiva VIR: i) N° di reclami ricevuti e trattati, separatamente per motivo di reclamo e loro andamento nel tempo; ii) Lingue consentite per la presentazione dei reclami; iii) N° di reclami per canale di invio. Con riferimento ai reclami sopra menzionati: a) numero di reclami presentati direttamente dall’utente (e non da soggetto delegato); b) tempi medi di risposta; c) percentuale di risposte fornite (entro i primi 30 gg dal ricevimento del reclamo; tra i 31 e i 60 gg dal reclamo; oltre i 60 gg); d) misure adottate per il superamento dei principali disservizi emersi; e) numero di indennizzi erogati, di cui alla Misura 7.4 e alla Misura 12.1, e relativo importo, specificando il numero dei casi in cui sono state applicate le soglie previste; f) numero di rimborsi per limitazioni all’utilizzo della rete da parte degli Utenti ed effettivo importo; g) numero di reclami trattati attraverso procedure di conciliazione (inclusa quella c/o ART); h) numero di reclami risolti in conciliazione; i) numero controversie avviate di fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria; iv) Risorse umane dedicate all’assistenza all’utenza per le procedure dei reclami (n° ULA e relativo onere economico); v) Entità dei costi operativi approntati per le procedure dei reclami e per l’allestimento del set informativo previsto dall’Atto di regolazione, nonché per la realizzazione dell’App unica; vi) Utilizzazione di strumenti di intelligenza artificiale per il trattamento dei reclami, presenza/assenza di verifica umana degli eventuali processi automatizzati e relativi esiti dell’esperienza. (Fonte: [Relazione AIR](#) correlata all’Atto di regolazione approvato con delibera n. 132/2024)

⁴⁵ Rimandando alla sezione C della Relazione AIR per approfondimenti, si segnala che tra i gestori dei servizi sono compresi i soggetti a cui i concessionari autostradali affidano la costruzione e/o gestione delle attività di distribuzione carbolubrificanti (includendo anche i servizi di distribuzione di Gas naturale compresso (GNC) e di Gas naturale liquefatto (GNL) e delle attività commerciali/ristorative nelle aree interessate, nonché i *Charging point operator* (CPO) responsabili della realizzazione/gestione delle stazioni di ricarica elettrica, etc.

Valutate quindi le ulteriori osservazioni pervenute dagli *stakeholder* in seconda consultazione, sono state analizzate due opzioni regolatorie rappresentate da: a) quella posta in seconda consultazione e b) quella conclusivamente adottata, evidenziando le eventuali modifiche intervenute, i connessi benefici⁴⁶ e gli oneri incrementalini rispetto allo *status quo*.

In termini di benefici incrementalini rispetto allo *status quo*, l'impatto delle misure di regolazione interessate è stato stimato “forte”, in termini di “accessibilità”, per “le informazioni all’utenza autostradale (in particolare in ragione dell’introduzione dell’App unica a livello nazionale contenente informazioni di interesse per l’utenza) e in favore delle PMR, sia circa la fruibilità delle aree di parcheggio sia i servizi ivi resi.

È stata stimata “forte”, altresì, l’intensità dell’impatto sotto il profilo dell’“adeguatezza del servizio al costo sopportato dagli utenti autostradali” in relazione alla “procedura di gestione dei reclami” e all’ambito delle “informazioni all’utenza autostradale”. Su quest’ultimo tema regolatorio sono stati considerati di massimo impatto i benefici attesi in ordine alla “trasparenza” sulla gestione della rete autostradale e dei servizi resi.

Quanto agli oneri incrementalini sono stati valutati pressoché “contenuti” per tutte le misure considerate, fatta eccezione la messa a disposizione delle informazioni all’utenza autostradale per cui è stato valutato un onere incrementalino “medio”.

A conclusione della Relazione AIR è stato predisposto, inoltre, un ultimo quadro di sintesi che evidenzia gli effetti associati alle modifiche delle misure operate *post* seconda consultazione, per ogni ambito regolatorio e ogni indicatore individuato.

L’attività di analisi di impatto prosegue ed è tuttora in corso relativamente ai profili inerenti al tema del rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura e delle relative modalità di erogazione. Per tale valutazione di impatto, sono stati raccolti dati direttamente dai 26 Concessionari autostradali italiani riguardanti le attività di manutenzione che hanno originato cantieri nel corso dell’anno 2023⁴⁷.

5. Procedimento avviato con delibera n. 169/2023 - Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami.

Nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 169/2023 del 9 novembre 2023 è stato previsto che lo stesso fosse sottoposto all’Analisi di Impatto della Regolazione e, pertanto, unitamente alla [delibera n. 34/2024](#) del 7 marzo 2024 è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità sia lo Schema di atto di regolazione sia il correlato [Schema di AIR](#). A seguito della fase di interazione con il mercato, a conclusione del procedimento, è stato approvato con la [delibera n. 92/2024](#) del 26 giugno 2024, quindi, sia l’Atto di regolazione finale nonché la correlata [Relazione AIR](#).

Quest’ultimo documento AIR ha beneficiato degli aggiornamenti disponibili delle informazioni contenute nello schema di AIR e, così come previsto dal Regolamento AIR/VIR, sono stati definiti alcuni indicatori che potranno guidare la successiva VIR⁴⁸.

⁴⁶ Così come riportato nella Relazione AIR, sono stati osservati i benefici in termini di: “accessibilità alle informazioni pertinenti alla programmazione del viaggio e alla fruizione dello stesso nonché dei servizi resi nelle pertinenze di servizio (con particolare attenzione alle PMR)”; “adeguatezza del servizio al costo sopportato, cosicché gli utenti corrispondono un pedaggio adeguato alle reali condizioni di fruizione della rete autostradale e dei servizi resi sulle relative pertinenze di servizio”; “trasparenza sulla gestione della rete autostradale e dei servizi resi nelle relative pertinenze di servizio, secondo le caratteristiche specifiche delle convenzioni siglate con i soggetti Concedenti e dei rapporti con i Gestori dei servizi”; “promozione della concorrenza tra i diversi Gestori dei servizi nelle pertinenze e a favore dei nuovi operatori interessati ad entrare sul mercato”.

⁴⁷ Si veda sul sito istituzionale in [Monitoraggi on-line](#) la “Raccolta dati nell’ambito del procedimento avviato con delibera n. 16/2023”.

⁴⁸ Si riportano i seguenti indicatori individuati nella sezione B della Relazione AIR: i) Numero di reclami ricevuti e trattati, separatamente per motivo di reclamo e loro andamento nel tempo; ii) Lingue consentite per la presentazione dei reclami; iii) Numero di reclami per canale di invio. Con riferimento ai reclami sopra menzionati: a) numero di reclami presentati direttamente dall’utente (e non da soggetto delegato); b) tempi medi di risposta; c) percentuale di risposte fornite (entro i primi 30 gg dal ricevimento del reclamo; entro i primi 60 gg; entro i primi 90 gg; oltre i 90

I destinatari dell'intervento, così come riportato nella Relazione AIR, sono: i) i vettori che forniscono servizi di trasporto aereo passeggeri (voli di linea e charter) titolari di apposito titolo abilitativo il cui punto di imbarco o di sbarco è situato nel territorio italiano⁴⁹, ii) i gestori aeroportuali e iii) i gestori di piattaforma digitale. Tra i destinatari indiretti rientrano gli utenti dei servizi aeroportuali.

I temi regolatori presi in esame hanno riguardato le misure inerenti: “Ambito di applicazione, ovvero l'individuazione del perimetro di incidenza dell'intervento di regolazione”; “Accessibilità e trasparenza delle procedure di reclamo nonché le informazioni sulle procedure di reclamo”; “Indennizzi”.

Valutate le osservazioni pervenute dagli *stakeholder*, sono state analizzate conseguentemente le due opzioni regolatorie rappresentate da quella posta in consultazione e quella conclusivamente adottata, evidenziando le eventuali modifiche intervenute, i connessi benefici e gli oneri incrementali rispetto allo *status quo*.

Gli indicatori per l'identificazione dei benefici attesi - sebbene non valutabili allo stato a livello quantitativo - sono stati scelti in quanto i benefici sottesi sono comunque rinvenibili nel miglioramento dei seguenti aspetti: “accessibilità ai canali di comunicazione del reclamo”, anche considerando le tempistiche previste e loro adeguatezza per la generalità degli utenti e per le PMR; “trasparenza sulla procedura del trattamento dei reclami”, sul contenuto delle risposte rese agli utenti dai vettori e dagli altri fornitori di servizi funzionali alla fruizione del servizio di trasporto aereo (i.e. gestori aeroportuali e gestori di piattaforme per le informazioni e la vendita di biglietteria) e dei diritti attivabili a valle di quelle; “efficacia del sistema di reclami”.

In termini di benefici incrementali rispetto allo *status quo*, in particolare, l'impatto delle misure di regolazione interessate è stato stimato “forte”, sotto il profilo dell’“accessibilità” sia per l’ambito “accessibilità e trasparenza delle procedure di reclamo” che per l’ambito “informazioni sulle procedure di reclamo” mentre per l’ambito indennizzi l’impatto è stato valutato “forte” sotto il profilo della trasparenza e dell’efficacia del sistema di reclami.

Quanto agli oneri incrementali, suddivisi con riferimento ai Soggetti interessati, sono stati valutati “contenuti” per tutte le misure considerate, per i gestori aeroportuali e i gestori di piattaforme digitali, mentre per i vettori aerei prevalgono oneri incrementali di ordine “medio”.

A conclusione della Relazione AIR è stato predisposto, inoltre, un ultimo quadro di sintesi che evidenzia gli effetti associati alle modifiche delle misure operate *post consultazione*, per ogni ambito regolatorio.

Si rimanda, infine, alla Relazione annuale dell'Autorità 2024 per un *focus* sul contesto economico del trasporto aereo e in particolare per approfondimenti sul numero di passeggeri imbarcati e sbarcati negli aeroporti italiani nel 2023 e sulle aspettative di ripresa del traffico passeggeri nei prossimi anni⁵⁰.

Come già evidenziato in premessa, gli **Schemi di AIR e le Relazioni AIR sono pubblicati** nella sezione “Delibere” del sito web istituzionale dell'Autorità, <https://www.autorita-trasporti.it/>, in corrispondenza della pertinente delibera, rispettivamente, di indizione della Consultazione e di approvazione dell'Atto di regolazione.

Nel corso del 2024 è stata inoltre svolta attività di AIR relativamente a ulteriori procedimenti attualmente in corso, di seguito indicati, che troverà, al termine della fase istruttoria volta alla definizione delle misure di regolazione da porre in consultazione, una prima formalizzazione nello Schema di AIR a corredo delle stesse:

gg); d) misure adottate per il superamento dei principali disservizi emersi; e) numero di indennizzi erogati, di cui alla Misura 7, e relativo importo, specificando il numero dei casi in cui sono state applicate le soglie previste. Per gli APT, in aggiunta, il trattamento degli indennizzi erogati ai fini tariffari dei servizi regolati; f) numero di reclami trattati attraverso procedure di conciliazione (inclusa quella c/o ART); g) numero di reclami risolti in conciliazione; h) numero controversie avviate di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria; iv) Risorse umane dedicate all'assistenza all'utenza per le procedure dei reclami (n° ULA e relativo onere economico); v) Entità dei costi approntati per le procedure dei reclami, distintamente tra costi operativi (diversi dal costo del lavoro) e costi di investimento; vi) Utilizzazione di strumenti di intelligenza artificiale per il trattamento dei reclami e relativi esiti.

⁴⁹ Nello Schema di atto di regolazione è previsto che tali servizi siano resi tramite aeromobili a velatura fissa motorizzata con capacità superiore ai diciannove posti.

⁵⁰ Cfr. [Relazione annuale dell'Autorità 2024](#) (p. 121 - Focus 13).

- procedimento avviato con delibera n. 170/2022 del 6 ottobre 2022 per la revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n. 57/2018⁵¹;
- procedimento avviato con delibera n. 23/2023 dell'8 febbraio 2023 di individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- procedimento avviato con delibera n. 62/2024 dell'15 maggio 2024 di aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali di cui all'articolo 37, comma 2, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per quanto concerne l'esperienza VIR, si segnala che l'Autorità - in ragione dell' “esigenza di valutare l'impatto della regolazione sul mercato interessato, sugli utenti dei servizi di trasporto e sul sistema trasportistico”, tenuto conto che essa “si applica in ogni caso in considerazione di interventi regolatori volti ad introdurre innovazioni di portata generale in ambiti già oggetto di regolazione dell'Autorità” (art. 3, Regolamento AIR/VIR) - ha disposto con la delibera n. 181/2023 del 23 novembre 2023 l'avvio della verifica di impatto della regolazione sulla metodologia alla base dei sistemi tariffari di pedaggio relativi alle concessioni autostradali adottati dall'Autorità e con presentazione dei relativi esiti al Consiglio del 24 gennaio 2024⁵². La VIR è resa disponibile in corrispondenza della pertinente [delibera n. 62/2024](#) di avvio di aggiornamento del Sistema tariffario del pedaggio autostradale, procedimento - come già detto - in corso di definizione.

Si precisa che, in generale, delle relazioni conclusive delle VIR è dato conto nelle Relazioni annuali dell'Autorità, a cui si rimanda. Inoltre, laddove, a valle della VIR, sia avviato un procedimento per l'adozione di correttivi al quadro regolatorio vigente, la delibera di avvio del procedimento esplicita gli esiti della VIR alla base dell'attivazione dell'intervento di modifica del quadro regolatorio e i documenti AIR ne ripropongono una sintesi.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Si rappresenta che, in linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 54/2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'Istituto continua a improntare la propria attività di regolazione ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 della citata legge n. 262/2005, fatti salvi i casi di esclusione previsti nel citato Regolamento IVASS.

Molti atti di regolazione emanati o in corso di emanazione nel 2024 hanno consentito di adeguare i testi regolamentari alla normativa primaria e secondaria, nazionale ed europea, nonché a principi internazionali, sopravvenuti.

⁵¹ Tale procedimento è stato avviato all'esito del procedimento di VIR attivato dal Consiglio. Per approfondimenti si rimanda alla [Relazione annuale dell'Autorità 2023](#) e alla citata delibera di avvio.

⁵² Tale VIR tiene conto, in particolare, di quanto emerso dalle attività di monitoraggio svolte anche nell'ambito delle procedure mirate al riconoscimento degli adeguamenti tariffari richiesti dai Concessionari autostradali. Il documento è strutturato come segue: i) contesto economico di riferimento; ii) sistema previgente l'istituzione dell'Autorità con le caratteristiche principali dei sistemi tariffari autostradali adottati da ART; iii) destinatari della regolazione oggetto di VIR; iv) attuazione della regolazione, attualità, efficacia ed efficienza della stessa; v) eventuali correttivi da apportare. Tra le possibili azioni di intervento, la VIR ha individuato alcune possibilità, anche di immediata attuazione, per favorire il raggiungimento degli obiettivi della regolazione, come ad esempio l'emanazione di indicazioni operative ai concessionari finalizzate ad assicurare la conformità al modello regolatorio adottato dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di revisione dei PEF (*cfr.* Allegato A, [delibera n. 15/2024](#)). In considerazione dei risultati emersi nell'ambito della VIR sulla efficacia, efficienza e attualità dei sistemi tariffari, è emersa, inoltre, l'esigenza di valutare possibili scenari evolutivi della metodologia di definizione degli stessi, che hanno portato all'avvio del procedimento ex delibera n. 62/2024 già richiamato.

In applicazione del principio di semplificazione normativa, l'IVASS ha svolto le AIR e le VIR solo sugli atti di regolazione derivanti dalle suddette fonti normative rispetto alle quali l'Istituto ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità ad esso attribuita. Ove necessario, nello svolgimento delle predette analisi, l'Istituto ha altresì effettuato valutazioni sull'eventuale impatto concorrenziale dell'intervento di regolazione.

Nel 2024 l'Istituto ha:

- emanato n. 1 Regolamento, n. 12 Provvedimenti normativi (di cui n. 10 hanno modificato Regolamenti o Provvedimenti esistenti) e n. 13 lettere al mercato;
- pubblicato sul sito istituzionale n. 9 documenti di consultazione relativi a n.1 Regolamento, n. 7 Provvedimenti normativi e n.1 lettera al mercato. A seguito della chiusura della pubblica consultazione ha altresì pubblicato le istruzioni congiunte con Banca d'Italia, Covip e Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220;
- svolto n. 5 AIR⁵³ e n. 7 VIR⁵⁴ su Regolamenti e Provvedimenti normativi, i cui elementi informativi di maggior dettaglio sono riportati nella seguente tabella:

Atto di regolazione	AI R	VI R	Motivazione mancata AIR/VIR	Link a documento su sito internet IVASS
Regolamento n. 55 dell'11 aprile 2024 Disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis CAP	SI	NO		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2024/n55/index.html
Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 Modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali	SI	SI		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-142/index.html
Provvedimento n. 143 del 12 marzo 2024 Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022	NO	SI	L'AIR è stata omessa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3 del Regolamento IVASS n. 54/2022, poiché: i) si tratta di atto di regolazione attuativo di fonti normative superiori che ne impongono l'adozione d'urgenza; ii) la sua applicazione non comporta costi addizionali per i destinatari.	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-143/index.html
Provvedimento IVASS n. 144 del 04 giugno 2024 Modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019	NO	SI	L'AIR è stata omessa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del predetto Regolamento poiché gli interventi si limitano ad attuare o recepire il contenuto di atti di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione. Documento di consultazione n. 4/2023	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-144/index.html
Provvedimento n. 147 del 20 giugno 2024 Modifiche al Regolamento n. 40/2018 e il Regolamento n. 41/2018	SI	SI		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-147/index.html
Provvedimento n. 151 del 26 novembre 2024 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011 (Gestioni separate)	SI	SI		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-151/index.html
Provvedimento n. 152 del 26 novembre 2024 Aggiornamento del Regolamento ISVAP n. 7/2007 e relativi allegati in materia di bilancio assicurativo IAS/IFRS	SI	SI		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2024/provv-152/index.html
Provvedimento n. 156 del 18 dicembre 2024 Modifiche al Provvedimento IVASS n. 79/2018 relativamente ai criteri di calcolo dei costi per la definizione delle compensazioni tra imprese nell'ambito del sistema di risarcimento diretto	NO	SI	L'AIR è stata omessa in fase di pubblica consultazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, in quanto si è ritenuto che la modifica non comportasse costi addizionali derivanti dall'introduzione di modifiche regolamentari per le imprese destinatarie del Provvedimento	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/provv_156/index.html

Sui restanti n. 5 Provvedimenti normativi adottati nel 2024 non è stata svolta la pubblica consultazione in quanto atti: i) non qualificabili come atti di regolazione; ii) aventi finalità esclusivamente applicativa; iii) adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

⁵³ L'AIR ha riguardato il Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024 e i Provvedimenti IVASS nn.142 del 5 marzo 2024, 147 del 20 giugno 2024, 151 del 26 novembre 2024 e 152 del 26 novembre 2024.

⁵⁴ La VIR ha riguardato i Provvedimenti IVASS di modifica di atti di regolazione: nn.142 del 5 marzo 2024, 143 del 12 marzo 2024, 144 del 4 giugno 2024, 147 del 20 giugno 2024, 151 del 26 novembre 2024, 152 del 26 novembre 2024 e il 156 del 18 dicembre 2024, che hanno modificato atti di regolazione. Le Valutazioni di VIR sono contenute nelle Relazioni dei citati Provvedimenti.

Le AIR e VIR sono riportate nelle Relazioni di accompagnamento ai relativi atti di regolazione, pubblicate sul sito *internet* dell’Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS dedicata ai Regolamenti e ai Provvedimenti normativi.

LETTERE AL MERCATO

Le n. 13 **lettere al mercato** hanno avuto esclusivamente finalità applicativa o interpretativa. Solo una⁵⁵ è stata sottoposta a pubblica consultazione in quanto, pur avendo finalità interpretativa o applicativa, poteva determinare impatti significativi sull’attività o sull’organizzazione dei destinatari (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 6), del Regolamento IVASS n. 54/2022).

DOCUMENTI IN PUBBLICA CONSULTAZIONE PER I QUALI NEL 2024 NON SI È CONCLUSO L’ITER NORMATIVO

Nel 2024 sono state avviate anche n. 4 pubbliche consultazioni (di cui, n. 3 chiuse in detto anno e n. 1 chiusa il 3 febbraio 2025) relative ad atti di regolazione per i quali non è stato ancora adottato l’atto definitivo. In particolare, sono state svolte n. 2 AIR e n. 1 VIR, incluse nei rispettivi documenti di consultazione. Elementi di dettaglio sono riportati nella tabella seguente:

Atto di regolazione	AI R	VI R	Motivazione mancata AIR/VIR	Link a documento su sito internet IVASS
Documento di pc n. 2/2024 Disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 del CAP. Pubblica consultazione aperta fino al 27 maggio 2024	SI	NO	Contratti unit linked	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/02-pe/index.html
Documento di pc n. 6/2024 Proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 13/2008. Pubblica consultazione aperta fino al 27/09/2024	SI	SI		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/06-pe/index.html
Documento di pc n. 8/2024 Schema di lettera al mercato in materia di esternalizzazione	NO	NO	Poiché si tratta di atto avente finalità esclusivamente interpretativa o applicativa - che può determinare impatti significativi sull’attività e sull’organizzazione dei destinatari, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, del Regolamento IVASS n. 54/2022 - si applicano soltanto gli articoli 5, 6 e 8 del medesimo Regolamento concernenti la consultazione pubblica.	https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/08-pe/index.html
Documento di pc n. 9/2024 Schema di Provvedimento sul diritto all’oblio oncologico. Pubblica consultazione aperta fino al 3/2/2025	SI	NO		https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2024/09-pe/index.html

I Documenti di Consultazione relativi agli atti sopra indicati, sono pubblicati sul sito *internet* dell’Istituto nella Sezione Normativa secondaria emanata da IVASS⁵⁶.

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI AIR E VIR

A seguito dell’adozione del citato Regolamento IVASS n. 54/2022 e della esperienza acquisita in materia, l’attività svolta dall’Air Team⁵⁷, che supporta la struttura competente alla predisposizione dell’intervento normativo per il corretto svolgimento delle AIR e delle VIR sugli atti di regolazione dell’Istituto, contribuisce a garantirne l’uniformità e a migliorare, in via generale, l’efficacia e la efficienza del processo normativo dell’IVASS, anche attraverso una sua maggiore trasparenza e semplificazione.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

⁵⁵ Lettera al mercato 27 marzo 2024, riportante le aspettative di vigilanza in materia di governo e controllo e prodotti assicurativi (POG).

⁵⁶ <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/index.html>

⁵⁷ L’Air Team è incardinato presso il Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza- Divisione Analisi Macroprudenziale (DAM).

I. Introduzione

1. Le attività svolte nel corso del 2024 si pongono in continuità con quanto già realizzato dall’Autorità in materia di AIR e VIR negli anni precedenti, nell’intento di garantire il miglioramento continuo della regolamentazione nell’ambito dei settori di competenza.

2. Segue una sintetica descrizione delle principali attività di AIR svolte dall’Autorità nel corso del 2024 (§ II.1), e dei principi che ispirano l’applicazione della VIR (§II.2) i cui risultati, come di consueto, sono presentati all’interno della “Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell’Autorità – 2024”.

II.1 L’applicazione dell’AIR nel corso del 2024

3. In merito alle attività di AIR, va preliminarmente evidenziato che, durante il biennio scorso, l’Autorità ha dovuto aggiornare la regolamentazione nazionale alla luce delle ulteriori competenze ed attività regolamentari attribuite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche TUSMA). In questo ambito sono state pertanto svolte numerose attività di analisi d’impatto della regolazione. Esauritasi però questa prima fase di adeguamento regolamentare e normativo, le numerose attività svolte dall’Autorità nel corso del 2024 non hanno generalmente richiesto – come per altro previsto dalle linee guida – lo svolgimento di specifiche analisi d’impatto della regolazione. Del resto, gli atti regolamentari dell’Autorità, richiedendo per loro natura una motivazione adeguata, sono di per sé improntati ai principi e agli strumenti che caratterizzano le AIR. Questo approccio, inoltre, consente all’Autorità di gestire con maggiore elasticità ed efficienza le proprie risorse nello svolgimento di attività che richiedono, perché imposti dal mercato e dalla tecnologia, tempi di risposta rapidissimi, soprattutto nei nuovi settori di competenza cui si faceva riferimento poco sopra (i.e. piattaforme digitali, servizi di condivisione video).

4. In particolare, preme qui ricordare il fondamentale ruolo svolto, nell’ambito delle attività regolatorie, dalle Consultazioni pubbliche che vanno, quindi, considerate come una fase essenziale nei processi decisionali dell’Autorità per l’adozione di atti aventi natura regolatoria.⁵⁸ La Consultazione, come noto, è uno strumento che consente di orientare gli operatori verso le nuove disposizioni e di ridurre, attraverso il meccanismo di *notice and comment*, quanto più possibile gli errori nella loro formulazione poiché, durante lo svolgimento delle consultazioni, è possibile segnalare e correggere gli aspetti problematici delle disposizioni. Inoltre, i documenti che l’Autorità sottopone a consultazione pubblica già prevedono quelli che potremmo definire gli elementi costitutivi delle analisi d’impatto. Essi difatti contengono sia analisi di scenario, sia schemi o versioni preliminari dei documenti di regolazione che si vogliono adottare e sui cui contenuti viene richiesto il coinvolgimento dei soggetti interessati per chiarire dubbi applicativi e acquisire informazioni. Attraverso le consultazioni pubbliche, quindi, si garantisce trasparenza ed efficacia nel percorso che porta l’Autorità a prendere decisioni. La qualità delle informazioni raccolte e la condivisione delle proposte, pertanto, rappresentano il punto di partenza per valutare l’impatto della regolazione e risultano di fondamentale rilevanza nell’ambito delle attività regolatorie svolte dall’Autorità.

5. Relativamente alle attività di analisi di impatto della regolamentazione, durante il 2024, va comunque evidenziata, nell’ambito del procedimento di revisione della regolamentazione relativa all’assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi, l’analisi di impatto economico delle misure proposte i cui esiti sono riportati nell’Allegato 2 alla delibera n. 255/24/CONS. Con la delibera

⁵⁸ Cfr. Delibera 107/19/CONS “Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità” con la quale si è estesa la prassi della consultazione pubblica a tutti i settori di intervento dell’Autorità. Tale Delibera ha abrogato il precedente “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, approvato con la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003.

n. 436/22/CONS, recante “*Avvio di un procedimento e di una consultazione pubblica per la revisione della disciplina e degli indicatori di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi*”, l’Autorità ha ritenuto opportuno intervenire per ammodernare la disciplina del servizio di assistenza clienti in considerazione dell’evolversi delle tecnologie di assistenza digitali e per tener conto delle novità introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di indicatori di qualità (KPI), trasparenza delle informazioni fornite agli utenti, modalità di presentazione e tracciabilità dei reclami, misurazione della effettiva qualità raggiunta e rispetto di standard minimi. Durante la fase istruttoria, viste le osservazioni ricevute, l’Autorità ha ritenuto opportuno, sulla base di ulteriori informazioni raccolte attraverso specifiche richieste agli operatori, svolgere un’analisi d’impatto più approfondita nell’intento di disporre di un supporto informativo aggiuntivo utile a bilanciare al meglio gli interessi delle imprese e dei consumatori, evitando di porre in capo ai primi oneri non proporzionati. L’analisi d’impatto è parte integrante della delibera 255/24/CONS (Allegato 2 alla delibera) con la quale l’Autorità ha approvato il Regolamento inerente la “*Disciplina e qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi*”.

II.2 Applicazione della VIR

6. I risultati del processo di valutazione dell’attività regolatoria dell’Autorità e il suo impatto (VIR), vengono descritti in maniera organica nella Relazione Annuale che l’Autorità è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo. Questa collocazione della VIR all’interno della Relazione annuale risponde all’obiettivo richiamato dall’articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 che dispone “*di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull’evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia e all’efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione*”;

7. A partire dalla Relazione Annuale del 2016, l’Autorità ha introdotto un modello attraverso cui monitorare *ex post* in maniera organica l’attività di regolamentazione e, più di recente, ha incorporato i risultati delle analisi dei risultati nei capitoli tematici in cui è suddivisa la Relazione Annuale nei quali vengono descritte le attività svolte nell’ambito di ciascun settore di intervento.

8. Una caratteristica distintiva del modello di valutazione *ex post* dell’attività regolamentare dell’Autorità è la formulazione di un piano di monitoraggio volto a misurare l’impatto dell’attività regolatoria nelle proprie aree di competenza. Tale monitoraggio viene effettuato attraverso l’individuazione di una serie di indicatori in grado di rappresentare sinteticamente ma efficacemente i risultati delle diverse attività svolte. Le informazioni relative agli indicatori sono raccolte in modo costante e continuo. L’uso degli indicatori si è rivelato altamente flessibile, permettendo, mediante aggiornamenti periodici, di tenere conto delle novità normative e di mercato nelle aree di intervento dell’Autorità.

9. Un ruolo significativo in questo processo di affinamento nella raccolta delle informazioni necessarie per alimentare gli indicatori è svolto dal continuo miglioramento nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati. Questo avviene anche grazie all’efficace comunicazione interna tra le varie componenti la struttura dell’Autorità che permette di perfezionare sistematicamente le analisi quali-quantitative di verifica *ex-post* dell’attività regolatoria.

10. Per ciascun ambito di intervento, su un arco temporale di cinque anni, l’andamento degli indicatori utilizzati per la VIR è stato riportato a conclusione di ciascun capitolo della Relazione Annuale 2024. Ci si riferisce, in particolare, al paragrafo 1.5 del Capitolo 1 (Le Comunicazioni Elettroniche), al paragrafo 2.5 del Capitolo 2 (I Media), al paragrafo 3.5 del Capitolo 3 (I servizi internet e le piattaforme online) e al paragrafo 4.5 del Capitolo 4 (I servizi Postali). Inoltre, nel paragrafo 5.7 del Capitolo 5 (Le dimensioni istituzionali e organizzative dell’Autorità), è stata riportata una serie specifica di indicatori per dar conto dell’azione amministrativa. Informazioni più dettagliate relative a ciascun ambito di intervento, comprensive dell’insieme completo degli indicatori in serie storica, a partire dal 2014 laddove disponibili, sono fornite nell’Appendice statistica della Relazione Annuale (Appendice statistica RA24).

Documentazione reperibile:

Attività di AIR:

[Delibera 255/24/CONS](#) “Adozione della disciplina e degli indicatori di qualità del servizio di assistenza clienti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi”, documento AIR [Allegato 2 alla delibera 255/24/CONS](#).

Attività di VIR:

[Appendice statistica RA24](#) (Tabelle A1.51 – A2.34 – A3.8 – A4.21 – A5.12)
[Open data](#) (Tabelle A1.51 – A2.34 – A3.8 – A4.21 – A5.12)

Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

Si espone quanto di seguito illustrato come da relazione dalla stessa comunicata

Nell’anno 2024 la COVIP ha adottato, unitamente a Banca d’Italia, IVASS e Ministero dell’economia e delle finanze, un provvedimento normativo, previa pubblica consultazione avviata il 28 aprile 2023 e conclusa il 12 giugno 2023.

L’atto finale e i documenti inerenti a detta pubblica consultazione sono disponibili sul sito della COVIP www.covip.it, nell’apposita sezione dedicata alle “*Pubbliche consultazioni*”, alla quale si accede dalla *home page* alla voce “**Normativa/Fondi pensione/Pubbliche consultazioni**”.

Si tratta delle “**Istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220**”, di cui al Provvedimento del 23 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024.

Con il succitato Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto nell’art. 3, comma 1, della Legge 220/2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

In particolare, la Legge 220/2021 ha vietato agli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare e alle fondazioni di origine bancaria, di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e munizioni a grappolo, prevedendo che gli stessi adottino idonei presidi procedurali e consultino almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.

Al fine di favorire il rispetto del suddetto divieto, l’art. 3, comma 1, della Legge 220/2021 ha poi attribuito agli organismi di vigilanza sui suddetti intermediari il compito di adottare, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari stessi.

In tale contesto, le citate Istruzioni delineano le attività che gli intermediari abilitati sono tenuti a porre in essere circa i presidi procedurali da adottarsi secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta e della dimensione e complessità operativa, nonché circa le iniziative da intraprendere in presenza di eventuali problematicità. Sono, inoltre, descritti i compiti e poteri che gli organismi di vigilanza possono esercitare in siffatte situazioni.

Nel corso del 2024 non sono state, invece, adottate iniziative di revisione periodica degli atti di regolazione della COVIP.

***Fine.

**APPENDICE 2 – Contributi pervenuti dalle Regioni in
merito alle rispettive esperienze registrate in materia di
AIR e VIR**



Prot. n.

L'Aquila,

Alla Segreteria della Conferenza Unificata
affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
statoregioni@mailbox.governo.it

Alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Richiesta informazioni in materia di AIR, VIR e ATN. Trasmissione elementi informativi relativi all'anno 2024 riguardanti il Consiglio regionale dell'Abruzzo.

In riferimento alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. n. 270/CU del 15 gennaio 2025, si trasmettono gli elementi informativi riguardanti le attività del Consiglio regionale dell'Abruzzo in materia di AIR, di VIR e di relazioni ATN svolte con riferimento all'anno **2024**.

ESPERIENZE DI AIR E VIR

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il **Consiglio regionale** esercita la funzione di **controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche** in rapporto alle finalità perseguitate.

Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione. **L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta regionale.**

Il **controllo e la valutazione in via successiva** sono effettuati attraverso la **VIR e le clausole valutative**. La normativa regionale dell'Abruzzo¹ fa propria la definizione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) presente nella normativa statale (L. 246/2005²) e specifica che, **ai fini della stessa VIR, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative**³, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al **Consiglio Regionale** le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla

1 L.R. 26/2010, art. 8.

2 In base alla legge n. 246/2005 e s.m.i., "La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".

3 di cui all'[art. 26](#), comma 2, dello [Statuto](#)

Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative previste dalle clausole valutative possano non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa.

Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio e statistica del Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza, su impulso del Comitato per la legislazione⁴, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene diffuso presso i Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale.

Il quadro della valutazione si è arricchito anche di nuovi approcci che necessitano di acquisire un certo grado di maturazione: quello del valore pubblico e quello della valutazione partecipativa, elementi fondamentali per valutare la performance e l'azione dell'amministrazione.

Rispetto alla creazione di valore pubblico è continuata ed è stata inserita nel “Rapporto sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale” l'analisi ragionata della normativa regionale per coglierne gli aspetti che si possano collegare agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Con particolare riferimento a questi ultimi e all'obiettivo SDG 5 “Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze” è stato elaborato anche il secondo “Bilancio di Genere” del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Per quel che riguarda la valutazione partecipativa, questa è stata impostata in modo da comprendere diversi ambiti e strumenti e, sebbene si applichi più agevolmente ai servizi aventi un'utenza diretta, è un modello che può portare importanti benefici anche alle **attività di regolazione**, tipiche di alcune amministrazioni. Il Consiglio regionale ha introdotto la valutazione partecipativa nel Sistema di misurazione e valutazione della performance ed elaborato delle Linee guida per l'applicazione graduale dello stesso alle attività tipicamente svolte (servizi diretti a cittadini o imprese, funzioni di trasferimento, funzioni di regolazione, funzioni di vigilanza, funzioni di amministrazione generale), avendo proprio a riferimento l'adozione di un approccio integrato che possa guidare l'azione amministrativa verso la creazione di valore pubblico. Il 2024 è stato il terzo anno di applicazione della valutazione partecipativa alle attività del Corecom e del Difensore civico della Regione Abruzzo rivolte all'utenza esterna.

2

⁴ Il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'[art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale](#), è organo interno permanente paritetico che opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione ed esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali. Obiettivo dell'attività di controllo e valutazione è quello di produrre conoscenza sull'attuazione delle leggi e sugli esiti delle politiche regionali, a supporto delle scelte legislative e dell'elaborazione delle politiche. Per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, il Comitato attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali, promuovendo anche lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nel corso del 2024 l'attività in materia di VIR ha riguardato i seguenti aspetti:

✓ **Clausole valutative**

Nel **2024**, in considerazione della riduzione dell'attività dell'assemblea legislativa causata dal passaggio alla nuova legislatura, **non sono state approvate nuove leggi** contenenti **clausole valutative o norme di rendicontazione**.

✓ **Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni**

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare e/o al Comitato per la legislazione.

Alla fine del **2024** sono **56** le leggi in vigore che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** sull'attuazione, alcune delle quali prevedono obblighi informativi a partire dai prossimi anni.

Nel 2024, nonostante previsioni normative esplicite riguardo agli obblighi di rendicontazione, si riscontra un tasso di risposta contenuto. Ad oggi sono presenti infatti 5 relazioni sul totale delle leggi regionali vigenti.

✓ **Missioni valutative**

Dal 2011 ad oggi le missioni valutative concluse con la redazione di una nota informativa da parte del Consiglio Regionale sono:

- anno 2010: L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- anno 2011: L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- anno 2012: L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- anno 2013: L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- anno 2014: L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"
- anno 2015: L.R. 15/2011 "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";
- anno 2016: L.R. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"
- anno 2017: L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale"
- anno 2018: L.R. 28/1993 "Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9

3

ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013
Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”

- anno 2020: “Le politiche abitative: Le ATER Abruzzesi”⁵
- anno 2021: “Diritto allo studio: le ADSU Abruzzesi”.
- anno 2022: “La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte I Sisma 2009”
- anno 2023: “La ricostruzione post sisma in Abruzzo - Parte II Sisma 2016”

Nel 2024, su impulso del Comitato per la Legislazione, è stato avviato l'iter per lo svolgimento di una missione valutativa biennale 2025-2026 sulla L.R. 32/2021 “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”.

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di rafforzare le competenze del personale in tema di valutazione, sia sotto il profilo teorico che applicato, è stata favorita la partecipazione dei dipendenti impegnati nel monitoraggio, nell'analisi dell'attuazione delle leggi e delle politiche regionali e nella valutazione degli effetti, ad un corso di formazione specifico sul tema del “Bilancio di genere” organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

⁵ Nel 2019 e nel 2024, in ragione del passaggio di legislatura, non sono state svolte missioni valutative.

RELAZIONI ATN

Tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, la l.r. 14 luglio 2010, n. 26, all'art.4 disciplina l'analisi tecnico-normativa (ATN) prevedendo espressamente che:

- “*1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.*
- “*2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.*
- “*3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali*”.

A tal riguardo si segnala inoltre che l'art. 71 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo e, di norma, predispone per l'esame del progetto di legge in Commissione, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti: a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta; b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale; c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale; d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina; e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.

5

Nell'anno **2024** il **Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale** ha predisposto in totale **n. 21 schede ATN** relative ai progetti di legge regionali.

Con specifico riferimento al *drafting* normativo si segnala che l'articolo 40, comma 1, dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n.1, è dedicato alla qualità delle norme e recita testualmente che: “*I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.*”. Infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il “Manuale per la redazione dei testi normativi” secondo lo



schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L’Abruzzo ha sviluppato uno strumento di controllo sull’applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia, come già detto, nell’elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo.

Con una attività di monitoraggio successiva all’approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta dal Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l’ha originata verificando, tra l’altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Nell’anno 2024 sono state predisposte in totale **n. 32 schede tecniche** (una per ogni legge promulgata nell’anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo:

<http://www2.consiglio.rezione.abruzzo.it/legislativo/schede/2024.asp> per le schede relative alla fine dell’XI Legislatura e all’indirizzo:


http://www2.consiglio.rezione.abruzzo.it/legislativo/schede/2024_XII.asp per le schede relative all’inizio della XII Legislatura.

Si segnala altresì che nell’annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale** è risultato che nel 2024 le Commissioni consiliari per **10** leggi licenziate (pari al **31%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **3** leggi licenziate (pari al **9%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **12** leggi (pari al **38%**) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell’articolato. Quest’ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **7** leggi (pari al **22%**) approvate nel corso dell’anno 2024 non è stata elaborata da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa o dell’esiguità del tempo intercorso tra l’assegnazione e l’esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente (in caso di Commissioni convocate d’urgenza o di p.d.l. inseriti fuori sacco o previa integrazione dell’ordine del giorno delle Commissioni) o della natura strettamente tecnico-contabile del progetto di legge come ad es. nel caso del bilancio o del rendiconto, trattandosi di atti esclusivamente economico-finanziari.

6

Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.




E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, alla Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa dell'Unione europea.

7

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all'**analisi tecnico-normativa (ATN)**, è risultato che nel **2024** le Commissioni consiliari per ben **25** leggi (pari al **78%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, dell'Unione europea, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per **7** leggi (pari al **22%**) approvate nel corso dell'anno 2024 non è stata elaborata da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa o dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente (in caso di Commissioni convocate d'urgenza o di p.d.l. inseriti fuori sacco o previa integrazione dell'ordine del giorno delle Commissioni) o della natura strettamente tecnico-contabile del progetto di legge come ad es. nel caso del bilancio o del rendiconto, trattandosi di atti esclusivamente economico-finanziari.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2024.





I Servizi restano a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

8

Il Dirigente del Servizio
Analisi Economica, Statistica
e Monitoraggio
Ing. Vincenzo Mazzotta

Il Dirigente del Servizio
Legislativo, Qualità della Legislazione
e Studi
Avv. Anna Caporale

DAR-0001837-A-31/01/2025



PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO LEGISLATIVO E DELLA SEGRETERIA
DELLA GIUNTA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971.668593 / Fax 0971.668225
legislativo@cert.regione.basilicata.it

Potenza,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
(statoregioni@mailbox.governo.it)

Alla Segreteria della Conferenza unificata
(affariregionali@pec.governo.it; dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Alla Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(conferenza@pec.regioni.it)

Oggetto: richiesta di informazioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2024 - riscontro nota prot. n. 270/CU del 15/01/2025.

Con riferimento alla richiesta di trasmettere gli elementi informativi riguardanti le attività di AIR e VIR, si rappresenta che con la legge regionale 5 aprile 2024, n. 14 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2024*” sono state inserite norme modificate ed integrative della legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (*Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici*).

Le modifiche e le integrazioni si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regionale dell'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) all'evoluzione normativa in materia ed in particolare alle previsioni del DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (*Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*) e di introdurre la disciplina della Verifica di impatto della regolazione (VIR), non prevista nel testo originario della L.R. n. 19 del 2001.

Fra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina si segnala, con riferimento all'analisi di impatto della regolazione (AIR), la previsione della competenza del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP) previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1997 (*Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale*), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e l'Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta regionale.

Con riferimento alla fase di attuazione della normativa introdotta si evidenzia che l'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2024 è coincisa con il termine della legislatura e quindi con il rinnovo degli organi regionali, il che non ha favorito la costruzione di quel percorso necessario a rendere operative le attività di AIR e di VIR.

Per ciò che concerne l'Analisi tecnico-normativa (A.T.N.), anch'essa disciplinata dalla L.R. n. 19 del 2001, le relative attività sono pienamente operative.

Infatti, per ciascun disegno di legge e regolamento d'iniziativa della Giunta regionale viene redatta la scheda ATN quale strumento idoneo a supportare e a migliorare la qualità della regolamentazione e ad assicurare la trasparenza nell'iter di proposta, modifica e approvazione dei provvedimenti normativi presentati.

Riguardo, infine, alla valutazione degli effetti delle politiche regionali, con la verifica dei risultati, e l'esercizio del controllo sul processo di attuazione delle leggi, anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, attività che lo Statuto della Regione Basilicata attribuisce alla competenza del Consiglio regionale, l'esperienza ed il confronto con le esperienze di altre Regioni induce a ritenere che sia necessario implementare un livello politico delle attività di valutazione e controllo, nonché una migliore organizzazione delle strutture tecnico-amministrative a ciò preposte.

Con i miei migliori saluti.

Il Capo dell'Ufficio
Salvatore Capezzuto

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE
E ISTITUZIONI



Il Responsabile del Settore
Affari Legislativi e Aiuti di Stato
Francesca Palazzi

Segreteria della Conferenza Unificata
VIA PEC:
affariregionali@pec.governo.it

Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
VIA PEC:
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
VIA PEC:
conferenza@pec.regioni.it

Relazione sulle attività in merito alle esperienze di AIR, ATN, e VIR svolte dalla Regione Emilia-Romagna (anno 2024)

In risposta alla richiesta della Segreteria della Conferenza Unificata (rif. nota Prot. n. 270/CU), relativa alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2024 ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 la Regione Emilia-Romagna illustra quanto segue.

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.

Come illustrato nelle precedenti relazioni annuali, i temi della qualità della regolazione sono da



tempo all'attenzione delle politiche della Regione Emilia-Romagna.

Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall'art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell'elaborazione normativa), dall'art. 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vi è un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

La Regione Emilia-Romagna, a partire dalla legge n. 18 del 7 dicembre 2011 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione), sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.). Nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 si sono svolte, secondo le previsioni della legge n. 18, due Sessioni di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicate al tema della semplificazione in cui sono state rispettivamente approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare, per quanto qui interessa, la Terza Linea, dedicata a "*Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN*", ha rappresentato un forte impulso per l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione, nonché per lo sviluppo e per l'implementazione delle tecniche di qualità della regolazione. In particolare, la costituzione nel 2013 di un gruppo tecnico tematico per l'attuazione della semplificazione normativa, appositamente dedicato allo sviluppo delle tecniche di qualità della regolazione e di semplificazione normativa, ha consentito la predisposizione di un ampio Documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più

efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione). Tale Documento rappresenta il fondamento teorico-programmatico delle politiche di semplificazione della Regione Emilia-Romagna e contiene le Linee-guida per orientare le scelte e le attività regionali nel senso di un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e qualitativi della produzione normativa, anche attraverso l'attività coordinata di tutte le strutture regionali presenti nel citato gruppo per la semplificazione normativa che è stato riconfermato nel 2017 e nel 2020.

2. LE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E GLI STRUMENTI DI BETTER REGULATION

2.1. Le leggi di semplificazione normativa e il Gruppo tecnico per l'attuazione della semplificazione normativa

Lo snellimento del corpus normativo rappresenta una delle misure principali per conseguire un'effettiva semplificazione ormai da tempo nell'agenda del legislatore regionale. A partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si basa su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tali attività hanno portato all'approvazione di otto leggi annuali di semplificazione normativa, concepite come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma Refit", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive". Con le nove leggi cd Refit (L.R. n. 27 del 2013; L.R. n. 10 del 2015; L.R. n. 10 del 2016; L.R. n. 15 del 2017; L.R. n. 14 del 2018; L.R. n. 17 del 2019; L.R. n. 5 del 2021; L.R. n. 11 del 2022; L.R. n. 7 del 2023; L.R. n. 7 del 2024.) la Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2013 al 2024 ha complessivamente abrogato 346 leggi regionali, 10 regolamenti

regionali e 239 disposizioni normative.

Con la ricostituzione del Gruppo tecnico per l'attuazione della semplificazione normativa, con determinazione n.15464 del 10.09.2020, sono stati individuati quali suoi compiti principali la prosecuzione delle attività di carattere permanente preordinate alla predisposizione dei progetti di legge cd Refit con cadenza di regola annuale, e l'implementazione degli strumenti di qualità della regolazione con particolare riguardo all'analisi di impatto della regolamentazione secondo le indicazioni contenute nel DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.).

2.2. Valutazione impatto di genere

Cronologicamente, una delle ultime e più rilevanti novità in tema di analisi normativa è stata l'introduzione, nel 2021, della “Valutazione dell’impatto di genere ex ante”.

Tale valutazione è stata introdotta dalla l.r. n. 4/2021, con l'art. 39, che prevede, dopo l'articolo 42 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), un nuovo articolo 42 bis rubricato appunto “Valutazione dell’impatto di genere ex ante”.

Tale nuovo articolo stabilisce che la Regione *“al fine di conseguire l’applicazione del principio di egualanza tra donne e uomini e l’effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d’urgenza, la valutazione dell’impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi regionali”*.

Questa peculiare forma di AIR consente di valutare e identificare la situazione attuale e i prevedibili effetti sulla popolazione in base al genere conseguenti all’introduzione della proposta, coadiuvando le scelte degli organi politici e migliorando la qualità della legislazione.

Per la realizzazione di tale fine si prevede che *“La Giunta, previa intesa con l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l’applicabilità delle valutazioni dell’impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d’Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo”*.

La valutazione dell’impatto di genere ex ante sui progetti di legge regionali si aggiunge agli strumenti del sistema paritario già previsti dalla L.R. 6/2014 e operativi da anni nella Regione Emilia-Romagna (quali il bilancio di genere), per rafforzare l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche

regionali. In questo modo si completa il quadro esistente degli strumenti di gender mainstreaming e si fa un ulteriore passo avanti per promuovere l'attenzione al genere in ogni azione e in ogni fase delle politiche, a partire dalla programmazione, per una maggiore efficacia nel contrasto alle disuguaglianze di genere.

Il regolamento applicativo è stato definitivamente approvato nel gennaio 2024. Si è quindi completato il quadro normativo volto ad introdurre la valutazione dell'impatto di genere ex ante. Una volta istituito l'organismo tecnico volto all'analisi dei provvedimenti, si procederà con le prime sperimentazioni, soprattutto per quanto concerne la metodologia.

2.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria

L'analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo da parte del Settore "Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta mediante una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto della scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa". La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi esplicativi ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna tale scheda rappresenta

principalmente un supporto di cui il Settore Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Una scheda di analogo contenuto è stata adottata ed è utilizzata dalle competenti strutture dell'Assemblea Legislativa per l'analisi dei progetti di iniziativa consiliare.

Si ricorda altresì che a partire dal 1 marzo 2014 è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge e di regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale), e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria tecnico-normativa compiuta in fase di elaborazione del progetto stesso. Sempre a partire dal 1° marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

Oltre a quanto sopra, si segnala che con delibera di Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” – recentemente confluita nell’Allegato 2 alla delibera di Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 – sono stati disciplinati i controlli preventivi di regolarità amministrativa sugli atti di Giunta.

2.4. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI

Come precedentemente illustrato, con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015 di, sono stati approvati un modello di scheda AIR e di un Test MPMI, di cui si ricordano ancora le principali caratteristiche.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell'intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell'opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell'intervento. Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa

regionale (cioè dell'adeguatezza dell'organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l'indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell'impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell'Analisi preventiva dell'opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell'intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo (*COM (2008) 394 "Small Business Act"*), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del “test MPMI” all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel 2016 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa ha adottato una scheda AIR per l'analisi di impatto dei progetti di iniziativa consiliare.

Nel corso della IX legislatura l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti di due progetti di legge di iniziativa di Giunta (divenuti poi l.r. n. 13 del 2018 “Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2003“in materia di polizia locale e l.r. n. 10 del 2017 “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità”) e di quattro progetti di legge di iniziativa consiliare (divenuti l.r. n. 5 del 2016 “Norme per la promozione e il sostegno alle Pro Loco”, l.r. n. 11 del 2017 “Sostegno all'editoria locale”, l.r. n. 6 del 2018 “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali)”; l.r. n. 15 del 2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”).

2.5. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le **clausole valutative** nel corso del tempo sono venute ad imporsi come il principale

strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione ex post gli effetti della normativa regionale.

Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

È previsto, relativamente all'attività valutativa ex post, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento interno, che il Presidente dell'Assemblea legislativa segnali ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate.

Allo scopo precipuo di ottimizzare la collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea a partire dal 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta - Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative, la cui durata coincide con la durata della legislatura. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione dirigenziale n. 12645 del 21/07/2020 e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti i seguenti compiti: a) monitorare i termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) definizione delle procedure per la trasmissione delle relazioni ai competenti organi assembleari; c) provvedere ad una prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; d) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; e) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine di proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; f) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'art. 50 del Regolamento dell'Assemblea. g) attività di rendicontazione relativa al sistema di valutazione delle leggi regionali in Commissione VI.

Per quanto riguarda l'anno 2024, l'Assemblea legislativa ha approvato 4 nuove leggi che contengono una clausola valutativa: L.R. n. 1/2024 “Valorizzazione e promozione dei microbirrifici Emiliano-Romagnoli” all'art. 11; L.R. n. 2/2024 “Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e

giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n.8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n.14 (Norme in materia di politiche per le nuove generazioni), all'art. 11; L.R. n. 5/2024 “Modifiche alla legge 28 marzo 2014, n.2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza))”, che inserisce la clausola nella LR n. 2 del 2014; L.R. n. 6/2024 “Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio”, all'art. 9.

Nel corso dell’anno 2024, le relazioni trasmesse all’Assemblea Legislativa sono state 19 (di cui 15 discusse nelle rispettive commissioni) relative alle seguenti leggi regionali: *L.R. n. 6/2006 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna); L.R. n. 12/2006 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico); L.R. n. 15/2007 (Sistema regionale e integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione); L.R. n. 16/2014 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna); L.R. n. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unione); L.R. n. 17/2016 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale); L.R. n. 18/2016 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili); L.R. n. 24/2016 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito); L.R. n. 3/2017 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche in Emilia-Romagna); L.R. N. 23/2017 (modifiche e integrazioni della L.R. 14/1999 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa) e alla L.R. 41/1997 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva); L.R. n. 6/2018 (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale); L.R. n. 23/2018 (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n.4); L.R. n. 9/2019 Disposizioni a favore dell’inclusione sociale delle persone sordi, sordocieche e con disabilità uditiva); L.R. n. 10/2021 (Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle USL regionali); L.R. n. 26/2004 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).*

Non ancora discusse a causa del termine anticipato della legislazione ma inoltrate alla Presidenza dell’assemblea legislativa: *L.R. N. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell’informazione); L.R. N. 5/2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale); L.R. N.*

11/2017 (Sostegno all'editoria locale); L. R. N. (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023), art. 9 “interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci”, commi 20 e 21.

Bologna, 19 febbraio 2025

Il Responsabile del Settore

Francesca Palazzi
(firmato digitalmente)

Segretariato generale
Prot. n. 0001091 / P
Data 05/03/2025
Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETARIATO GENERALE	
Servizio affari giuridici e legislativi	legislativo@regione.fvg.it segretariato@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3696 fax + 39 040 377 3615 I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Segreteria della Conferenza Unificata
affariregionali@pec.governo.it

Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Segreteria della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: Relazione sulle attività in materia di AIR e VIR svolte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2024.

Facendo seguito alla nota della Segreteria della Conferenza Unificata relativa alla richiesta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di informazioni sull'attività svolta in materia di AIR e VIR nell'anno 2024, ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si illustra la situazione relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia.

POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE

La Regione Friuli Venezia Giulia sta prestando sempre maggiore attenzione alle politiche di semplificazione e qualità della normazione, pur in mancanza di disposizioni statutarie in tale senso.

La LR 1/2020 (Semplifica FVG 2020) ha dettato disposizioni sia per la semplificazione del corpus normativo regionale, indispensabile per potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa e garantire maggiore certezza dei rapporti giuridici e chiarezza del diritto, sia per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, impegnando in particolare l'amministrazione ad avviare un processo di standardizzazione degli atti e della documentazione, congiuntamente ad una semplificazione delle procedure amministrative.

La LR 1/2020 ha previsto, in particolare, la predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale, legge che nel 2024 è stata promulgata quale LR n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Già dal 2015 è stata introdotta la scheda di analisi tecnico-normativa dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale quale documento a corredo dei disegni di legge proposti, con la sola esclusione dei disegni di legge di stabilità, di bilancio e assestamento di bilancio e di manutenzione.

Tale documento è stato redatto anche sulla base di un'analisi comparativa delle griglie utilizzate a livello governativo e da altre Regioni, tenendo in considerazione da una parte l'esigenza di estrapolare tutte le indicazioni significative per la stesura del testo normativo, dall'altra quella di non appesantire inutilmente la scheda con indicatori non strettamente necessari, seppure di un certo interesse: la scheda ATN è stata, infatti, concepita quale strumento di supporto fin dall'attività di redazione del testo legislativo, funzionale all'approfondimento degli aspetti necessari per la predisposizione di un testo di qualità che focalizzi l'attenzione sulla portata e sull'incidenza dell'intervento normativo proposto, sulla necessità giuridica dell'atto, sulla coerenza con eventuali processi di semplificazione normativa nonché sulla linearità e la trasparenza degli effetti abrogativi.

Nel 2024 sono state, pertanto, prodotte 6 schede ATN relative ad altrettanti disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, poi promulgati quali leggi regionali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E TEST PMI

A livello regionale non è attualmente prevista l'implementazione dell'analisi di impatto della regolamentazione. È stata, invece, introdotta quella specifica parte di valutazione dell'intervento normativo sulle piccole e medie imprese, il c.d. Test PMI, in linea con quanto previsto dalla disciplina dell'UE e dallo Statuto delle imprese (legge 180/2011), oltre a costituire uno dei criteri di soddisfacimento delle condizionalità ex ante previste nell'ambito della programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali. Il test è finalizzato alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi e alla semplificazione amministrativa a favore delle imprese, in particolare delle PMI. In particolare, dopo un iniziale periodo di sperimentazione, dalla fine del 2017 il Test PMI elaborato dalla Regione Friuli Venezia Giulia è stato introdotto a regime per gli interventi normativi di iniziativa della Giunta regionale, quale momento di verifica ex ante dell'impatto sulle PMI, in termini di costi amministrativi, oneri e costi finanziari, con l'esclusione dei disegni di legge regionali di stabilità, di bilancio e assestamento, di manutenzione, statutaria ed elettorale oltreché dei disegni di legge che intervengono in particolari materie non attinenti al destinatario impresa.

Nell'anno 2024 sono stati così prodotti 36 Test PMI, relativi alla valutazione di altrettanti regolamenti regionali impattanti sulle PMI.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR) E CLAUSOLE VALUTATIVE

Le legge statutaria regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.) espressamente prevede, all'articolo 7, che il Consiglio regionale possa inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina specificamente l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di

monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa, posta in capo al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

La medesima LR 17/2007, nell'art. 8 relativo alle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale, prevede che esso assicuri, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione, nonché eserciti il controllo sull'attuazione delle leggi e promuova la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Nel 2024 sono state inserite nelle leggi regionali due clausole valutative, più precisamente nella legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.) e nella legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Per quanto attiene alle relazioni di ritorno da parte della Giunta regionale sulle clausole valutative, nel 2024 sono state presentate al Consiglio regionale 7 relazioni informative relative alle seguenti leggi: legge regionale 5/2021 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), legge regionale 22/2014 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), legge regionale 1/2014 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) legge regionale 2/2013 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), legge regionale 23/2012 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), legge regionale 7/2009, (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), legge regionale 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 'Disciplina organica del turismo').

Non risulta, invece, al momento implementata alcuna attività di stretta valutazione di impatto della regolamentazione.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore del Servizio
Gianpaolo Gaspari
(firmato digitalmente)



REGIONE LIGURIA

RELAZIONE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE (AIR E VIR) PER L'ANNO 2024

Nel corso dell'anno 2024 la Regione Liguria ha dato continuità all'applicazione a regime degli strumenti per la qualità della regolazione nel solco del quadro normativo di riferimento già delineato nelle precedenti relazioni, come previsti dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa). In un'ottica di miglioramento dell'utilizzo di tali strumenti tale normativa è stata recentemente sottoposta a revisione nell'ambito del Gruppo tecnico di coordinamento per il processo di semplificazione Giunta – Consiglio; l'iter istruttorio è in via di definizione.

Come anticipato nella precedente relazione, il processo legislativo regionale è disciplinato dalla recente circolare della Vice Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Legali (prot. n. 202798/2023 del 22 febbraio 2023) che, oltre a disciplinare l'iter del processo legislativo, illustra le finalità, i contenuti e le modalità di redazione degli strumenti di valutazione della produzione normativa e contiene un approfondimento sulla misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Come già evidenziato, la citata circolare prevede che ogni schema di disegno di legge o di regolamento debba essere corredata, oltreché dalle relazioni illustrativa e articolata anche dalla scheda ATN (Analisi Tecnico Normativa), dal test PMI (piccole e medie imprese), nonché dalla RTF (Relazione tecnico finanziaria) per i soli disegni di legge e i relativi emendamenti mentre per i regolamenti è stata predisposta un'apposita scheda che indica l'assenza di oneri con le necessarie informazioni a supporto.

In particolare, le schede ATN e test PMI (aggiornate nel corso del 2023) allegate ai progetti d'iniziativa della Giunta approvati nel corso del 2024 sono state complessivamente 14 (10 per i disegni di legge e 4 per gli emendamenti a ddl).

Inoltre, con riguardo agli aspetti finanziari, i disegni di legge e i relativi emendamenti, sono sempre corredati dalla relazione tecnico-finanziaria, i cui modelli sono stati aggiornati nel 2022.

Con riguardo all'AIR, si è mantenuto l'orientamento di circoscriverne l'utilizzo ai provvedimenti individuati nell'ambito della programmazione normativa.

Come già evidenziato nella precedente relazione, nell'Agenda normativa 2023-2024 sono stati indicati tre disegni di leggi da sottoporre ad AIR e a VIR. Si segnala, tuttavia, che a seguito della chiusura anticipata della legislatura l'iter di diversi progetti di legge è stato sospeso per cui solo per lo schema di disegno di legge in materia di promozione del lavoro è stata predisposta l'AIR.

Si conferma che attualmente è utilizzata la scheda elaborata nel 2018 con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione, che ha il

compito, tra gli altri, di sviluppare linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'AIR. Al riguardo si sottolinea che, per le iniziative sottoposte ad analisi, in un'apposita sezione si dà conto degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Con riferimento alla VIR si precisa che continua ad essere effettuata principalmente per il trámite dell'inserimento nel provvedimento normativo di specifiche clausole valutative, individuate quali strumenti per la valutazione *ex post*, al fine di verificare l'effettivo impatto dell'intervento normativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la parte di specifica competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, si segnala che, nel corso del 2024, è stata inserita una clausola valutativa nel corpo normativo della legge regionale 21 marzo 2024, n. 2 "Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sono stati, inoltre resi dalla V Commissione due pareri sulla formulazione delle clausole valutative contenute nella Proposta di legge n. 115 "Interventi a sostegno delle vittime del dovere" e nel Testo unificato delle proposte di legge n. 121 e 127 "Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si segnala, ancora che è stata approvata la risoluzione del Consiglio regionale n. 18/2024 alla relazione di ritorno REL. n. 22 "(Clausola valutativa) Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e che sono state esaminate le seguenti relazioni di ritorno, il cui esame non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura:

- REL. n. 26 "Relazione articolo 7 della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) – Clausola valutativa";
- REL. n. 24 "Relazione di ritorno in risposta alla clausola valutativa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2019, n. 21 (Misure regionali per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata)";
- REL. n. 30 "Approvazione relazione articolo 27 ter legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)".

Sono state infine predisposte n. 7 schede ATN relative alle seguenti proposte di legge di iniziativa consiliare:

- PDL n. 171 del 2024 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale);
- PDL n. 115 del 2022 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere);
- PDL n. 82 del 2021 (Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani);
- PDL n. 159 del 2023 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane);
- PDL n. 172 del 2024 (Proroga graduatorie servizio sanitario regionale);
- PDL n. 174 del 2024 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale);
- PDL n. 177 del 2024 (Sesto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale).

Si informa, in ultimo, che gli atti relativi alle attività valutative sono consultabili nel "fascicolo web del Consiglio regionale" allo scopo di diffonderne la conoscenza.



Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETA'
PARTECIPATE
LEGISLATIVO, AUTONOMIA E SEGRETERIA DI GIUNTA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2025.0113575 del 13/02/2025

Alla Segreteria della Conferenza Unifcata
Email: affari regionali@pec.governo.it

Email: dagl.preconsiglio@pec.governo.it
e, p.c.

Alla Segreteria della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
Email: conferenza@pec.regioni.it

Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR) IN REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2024

In relazione all'oggetto e in riscontro alla nota allegata, si riferisce quanto segue.

Confermato anche per l'anno 2024 il quadro normativo di riferimento relativo agli strumenti e alle soluzioni adottate per migliorare la qualità della produzione normativa regionale, con la presente relazione in continuità con le precedenti, si dà conto delle attività poste in essere in fase di predisposizione degli atti normativi, nonché delle attività realizzate a valle dell'adozione dei provvedimenti legislativi regionali e finalizzate alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI

- ✓ per **tutti i progetti di legge** proposti nel 2024 di iniziativa del **Presidente della Giunta regionale**, si è proceduto, a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Autonomia e Segreteria di Giunta, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008, alla **verifica preventiva del rispetto** della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.

- ✓ per tutti i progetti di legge, **di iniziativa del Presidente della Giunta e di iniziativa consiliare**, si è proceduto, a cura del Servizio Legislativo e Legale del Consiglio regionale

- da giugno 2024 Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Qualità della Normazione
- successivamente alla loro assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale e prima dell'inizio della trattazione da parte delle Commissioni competenti, all'esame e predisposizione di apposita **scheda giuridica** ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2024 sono state predisposte schede tecnico-legislative per tutti i provvedimenti legislativi inseriti nella programmazione del Consiglio o delle Commissioni consiliari, con la sola esclusione dei progetti di legge di contenuto puramente finanziario e di quelli multimateria. Per i progetti di legge multimateria sono comunque state predisposte schede utili per l'istruttoria legislativa.

- ✓ per tutti i progetti di legge **di iniziativa del Presidente della Giunta** e, se **di iniziativa consiliare**, per i progetti **iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea**, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata la **quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica** (a cura del Consiglio o della Giunta a seconda dell'iniziativa legislativa) e la redazione di apposita **relazione tecnico-finanziaria** che è stata allegata ai singoli progetti di legge (a cura della Giunta regionale per tutti i progetti di legge).
- ✓ con riferimento, in particolare, al **pdl n. 44** (l.r. 9/2024) "Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale" e al **pdl n. 75** (l.r. 15/2024) "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale", si è svolta una significativa **attività di consultazione degli stakeholders**, in particolare in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia.

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE LEGGI E VALUTAZIONE EFFETTI POLITICHE REGIONALI^[8]

- ✓ predisposizione, per 5 leggi regionali approvate nel 2024, a cura delle strutture del Consiglio in collaborazione con la Giunta regionale, di specifica **scheda di monitoraggio** nella quale sono elencati i primi e principali atti attuativi della stessa e i relativi riferimenti normativi; aggiornamento periodico della scheda con l'indicazione, in corrispondenza degli adempimenti, delle delibere/decreti adottati; pubblicazione della scheda di monitoraggio sul portale istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it) nella sezione Leggi regionali per le leggi approvate dal 2015 (voce 'Monitoraggio' della singola legge) nonché, per le sole leggi approvate dal 2017, pubblicazione degli atti attuativi elencati nella scheda

(nella medesima sezione, alla voce “Provvedimenti attuativi della Giunta”).

- ✓ **attuazione** della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 “Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini” attraverso, nell’anno 2024:
 - a) la proficua collaborazione, con il Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, individuato quale **interlocutore** di Giunta per i rapporti con il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (art. 3), che ha consentito, anche nel 2024, di assicurare l’attenzione alla trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni di rendicontazione sull’attuazione delle politiche regionali e un più facile accesso del Consiglio alle informazioni utili alla realizzazione delle missioni valutative; rilanciata, nel confronto con il rappresentante della Giunta, l’opportunità di avviare un progetto pluriennale di sperimentazione controllata per valutare l’efficacia di una politica regionale innovativa;
 - b) la promozione del **corso universitario** curricolare “Analizzare e valutare le politiche pubbliche in Lombardia” presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha visto anche testimonianze di personale del Consiglio e della Giunta regionale;
 - c) assegnazione (in attuazione dell’art. 8 bis e a seguito di emanazione del 6° bando ‘**Valutare Premia**’) di sei premi ad altrettante tesi universitarie, di cui 3 tesi di dottorato e 3 di laurea.
- ✓ Rispetto, infine, all’**attività valutativa anno 2024** si segnala:
 - a) l’invio di n. 46 **Relazioni informative da parte della Giunta al Consiglio** con un tasso di risposta in linea a quello dell’anno precedente;
 - b) l’**esame**, da parte del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di **n. 11 relazioni** di rendicontazione alle leggi regionali (su 23 assegnate al Comitato), relative a politiche di notevole importanza (fra cui politiche per lo sviluppo e la competitività delle imprese, per il trasporto pubblico locale, per la ricerca, per la tutela delle acque) che hanno consentito di leggere lo stato di implementazione raggiunto dalle leggi regionali, i risultati progressivamente raggiunti dalle politiche che le leggi regolano, la raccolta di dati e informazioni utili a supportare le funzioni consiliari e hanno dato luogo ad osservazioni e proposte che il CPCV ha indirizzato agli Assessori regionali competenti e alle Commissioni di merito e fatte oggetto in alcuni casi di esame in queste ultime;
 - c) l’espressione di parere sulla formulazione di **clausole valutative e norme di rendicontazione** contenute in 5 progetti di legge all’esame delle commissioni, due dei quali divenuti leggi regionali. In particolare: l.r. n. 11/2024 “*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024*”, contenente all’art. 14 la modifica della clausola valutativa di cui

all'art. 41 della l.r. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale"; l.r. n. 18/2024 "Istituzione del Garante regionale per la tutela dei diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18" contenente all'articolo 5 una specifica clausola valutativa - I pareri espressi sono stati trasmessi alle Commissioni referenti;

- d) il completamento di 3 **missioni valutative** ("Politiche per contrastare l'inquinamento atmosferico da fonte agricola" (MV n. 30/2022); "Le risposte locali ai bisogni abitativi" (MV n. 31/2022); "Cittadini a rischio di povertà energetica" (MV n. 32/2022)) e l'esame dei risultati da parte del CPCV di 2 di esse (n. 31 e n. 32) da cui sono emerse indicazioni di policy riportate nella relazione finale del CPCV e rese disponibili alle commissioni di merito nonché agli assessori competenti;
- e) la promozione di 4 nuove missioni valutative:
 1. Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici,
 2. Le azioni per favorire un uso efficiente dell'acqua e ridurre i rischi di emergenze idriche in agricoltura
 3. La presa in carico dei servizi per l'impiego facilita l'inserimento lavorativo delle persone in cerca di occupazione?
 4. Gli interventi regionali per evitare l'istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Riccardo Perini

[¹] Lo stato di attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 e l'attività valutativa 2024 sono una sintesi della Relazione Annuale resa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione al Consiglio regionale, approvata nella seduta del CPCV dell' 05 febbraio 2025, relativa alle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali nel 2024.

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini Tel. 02/6765.5946

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 2892 /del 19 febbraio 2025

Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) per l’anno 2024, a norma dell’articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell’articolo 19 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione. Riscontro.

Alla Conferenza Unificata – Segreteria
statoregioni@mailbox.governo.it

pec Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

pec Alla Conferenza delle regioni e province autonome
Segreteria
conferenza@pec.regioni.it

e, p.c. Presidenza della Regione
Ufficio di gabinetto

Segreteria Generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

LORO SEDI

In esito a quanto richiesto con nota DAR- 4.1/2025/1 CU, con cui è stata inoltrata la richiesta del DAGL del 14 gennaio 2025 n. 324, si riferisce quanto segue:

a) Lo scrivente Ufficio, a seguito della ricezione delle succitate richieste, ha diramato la predetta corrispondenza a tutti gli Assessorati regionali, per acquisire le opportune informazioni. Tra tutte le strutture coinvolte, hanno fornito riscontro positivo quattro Assessorati. Nessuno di questi ha riferito di avere costituito appositi “gruppi di lavoro” per lo svolgimento delle attività di analisi d’impatto nel corso e a supporto dell’istruttoria normativa. In atto, solamente questo Ufficio svolge attività di consulenza e supporto in materia a richiesta delle strutture interessate, seppure in assenza di una



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3

Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marzenò - tel.: 091 7074949 - email: francesca.marzeno@regione.sicilia.it

struttura specifica dedicata allo svolgimento dei compiti in argomento.

Infatti, non è ancora giunto ad emanazione il disegno di legge approvato con delibera di Giunta n. 308 del 17 luglio 2023, relativamente al quale si è avuto modo di riferire lo scorso anno.

b) Dalle informazioni assunte, è emerso che sono stati presentati ed approvati dalla Giunta regionale complessivamente n. 26 disegni di legge governativi, di cui 18 di natura contabile e finanziaria (legge di stabilità, DDL riconoscimento debiti fuori bilancio, ecc.) nel corso del 2024. Risultano altresì essere stati apprezzati sette schemi di regolamento, di cui quattro afferenti a materia di organizzazione degli uffici. Tutti gli schemi normativi risultano pubblicati nel sito istituzionale della Giunta regionale.

c) Dalle informazioni assunte e dall'esame degli atti in possesso, risultano redatte e trasmesse in Giunta regionale n. 4 relazioni AIR afferenti a disegni di legge governativi, n. 1 relazione AIR afferente ad un disegno di legge non governativo e n. 6 relazioni AIR riguardanti schemi di regolamento; questi ultimi tutti dotati di relazione VIR e scheda ATN.

Precisamente:

DDL n. 779, recante “*Ordinamento della dirigenza nell'Amministrazione regionale. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10*”;

DDL n. 834, recante “*Concessione di derivazioni d'acqua per uso idroelettrico*”;

DDL n. 723, recante: “*Nuovi provvedimenti per i Siciliani all'estero. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55*”;

DDL n. 810, recante “*Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia*”;

DDL recante: “*Virtualizzazione gazzetta ufficiale regione siciliana*” del 19 dicembre 2024;

Schema di Regolamento recante “*Approvazione del Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura.*” attualmente all'esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Schema di Regolamento recante “*Norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale*”.

Schema di Regolamento recante “*Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio etutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – Tutela degli ecosistemi tartufigeni*”.

Schema di Regolamento recante “*Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Regionale dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo studio.*”.

Schema di Regolamento recante: “*Norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3

Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marzenò - tel.: 091 7074949 - email: francesca.marzeno@regione.sicilia.it

regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.".

Schema di Regolamento recante: "Norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo.".

Inoltre, si fa presente che lo Scrivente ha reso parere durante il 2024 sui seguenti schemi di ddl, tutti dotati di relazione AIR e scheda ATN (in fase di approvazione da parte della Giunta regionale) e, precisamente:

Schema d.d.l. "Nuova disciplina e ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima categoria nella Regione siciliana.".

Schema di ddl "Norme per l'individuazione di superfici e aree regionali idonee e non per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Schema di ddl "Integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 – Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", dotato altresì di esito di consultazioni.

Schema di ddl "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Nuove disposizioni riguardanti l'occupazione forestale".

d) Non si è riscontrata alcuna relazione AIR, tra quelle enunciate in precedenza, contenente la stima dell'impatto prodotto dall'intervento normativo sulle PMI, tranne affermazioni generiche.

e) Non si è rilevata alcuna valutazione dei costi amministrativi a carico di imprese e cittadini secondo i criteri definiti dal DPCM 25 gennaio 2013 all'interno delle relazioni segnalate in precedenza, tranne affermazioni generiche.

f) Non si è riscontrata alcuna manifestazione di esigenza di superamento dei livelli minimi di regolazione europea.

g) Sul tema si è riferito al precedente punto c). La revisione biennale degli atti normativi è prevista nel corpo dei singoli regolamenti, ma non sempre attuata. Nel corpo di sporadici testi legislativi si rileva il ricorso alla "clausola valutativa".

h) E' stato riferito riguardo a due iniziative normative il ricorso preventivo allo strumento delle "consultazioni". E' da sottolineare, però, che lo Statuto Speciale della Regione prescrive in via generale il ricorso alle "consultazioni" in sede di esame del ddl nella/e competente/i commissione/i legislativa/e, quale forma antesignana dello strumento di *better regulation* in argomento.

Oltre il ddl sopracitato, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha riferito che "*con il coinvolgimento diretto dei fruitori dei servizi offerti da questo Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è stata attivata una consultazione pubblica con la pubblicazione sul sito istituzionale di un questionario opportunamente predisposto per raccogliere eventuali suggerimenti e criticità riscontrate dagli stakeholders del settore;*".

i) Nessun ramo di Amministrazione interpellato ha riferito in ordine ad esperienze di AIR o di VIR condotte presso istituzioni europee o altre autorità.

l) Lo Scrivente, su delega del Presidente della Regione, ha aderito al Technical support instrument programme, per la presentazione alla Commissione Europea di un Progetto di assistenza tecnica volto a



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3

Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marzenò - tel.: 091 7074949 - email: francesca.marzeno@regione.sicilia.it

promuovere efficacemente l'utilizzo degli strumenti di qualità della regolazione presso il legislatore regionale quali, in particolare, l'analisi di impatto sui progetti di atti normativi regionali, giusta nota Conferenza delle Regioni n. 4330/C1A1 del 9 luglio 2024, su imput dell'Ufficio studi del Dipartimento Affari giuridici della Presidenza del Consiglio, ritenendo il progetto di rilevante interesse. Si auspica in una nuova iniziativa in proposito.

Infine, si riferisce che tutte le iniziative legislative e normative indicate sono corredate da scheda ATN formulata secondo lo schema ufficiale in materia, stante le ricorrenti richieste e attività di supporto condotte da questo Ufficio. Il ricorso alla VIR non risulta adottato rispetto alle iniziative legislative in questione.

Riguardo all'attività regolamentare è da segnalare la capillare richiesta di utilizzo degli strumenti di *better regulation* posta in essere dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo, in fase di controllo degli atti.

Purtroppo, ancora oggi si ha modo di riscontrare in molteplici ipotesi il ricorso postumo agli strumenti di *better regulation* in questione, con conseguente, ineludibile inefficacia dell'attività condotta rispetto all'ottimizzazione della qualità della regolazione.

Si confida, pertanto, nella programmazione di una corposa attività di formazione ad iniziativa delle istituzioni europee e nazionali al riguardo, onde consentire il superamento del suddetto *gap*.

IL DIRIGENTE DELLA POS. N.3

(Francesca Marcenò)

L'AVVOCATO GENERALE

(Bologna)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3

Responsabile del procedimento: avv. Francesca Marcenò - tel.: 091 7074949 - email: francesca.marceno@regione.sicilia.it

**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo

Servizio Segreteria di Giunta, Attività Legislativa, BUR

Dirigente

Avv Cristina Clementi

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 3504
FAX:

Indirizzo email:
cclementi@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Oggetto: Stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2024. Elementi informativi riguardanti le attività realizzate.

In merito alla richiesta di informazioni in materia di AIR e VIR, pervenuta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento all'anno 2024, (nota prot. DAGL 324 del 14/01/2025) ai fini della predisposizione della relazione annuale in Parlamento, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si comunica che la Giunta regionale il 13 marzo 2024 ha approvato il Regolamento “Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale” (DGR 202/2024).

Con il presente regolamento, oltre a disciplinare il funzionamento del Comitato legislativo, è stata aggiornata la procedura di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale mediante l'inserimento della disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (artt. da 8 a 12).

**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Le nuove disposizioni disciplinano i requisiti in presenza dei quali un DDL viene assoggettato alla procedura AIR, le varie fasi in cui concretamente si esplica l'analisi dell'impatto della regolamentazione, i casi di esclusione/esenzione dall'AIR e il contenuto della "SCHEMA AIR" che deve essere allegata al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione.

Ciò premesso, nell'anno 2024 non vi sono stati DDL sottoposti alla procedura AIR non sussistendo in essi i requisiti necessari, con riferimento invece alle Schede ATN si precisa quanto segue:

Nel periodo di riferimento 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, la Sezione Attività legislativa e consulenza giuridica del Servizio Segreteria di Giunta, Attività Legislative, BUR, ha redatto **n. 12 relazioni ATN** (analisi tecnico normativa).

Nelle suddette relazioni sono stati riportati i risultati della valutazione riguardante la compatibilità dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale con il quadro normativo comunitario, costituzionale, nazionale e regionale. È stata indicata la eventuale presenza nell'atto di strumenti di semplificazione procedimentale e/o di concertazione e di norma finanziaria, nonché l'eventuale acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

Le relazioni ATN hanno riguardato i seguenti DDL di iniziativa della Giunta regionale, successivamente approvati con legge regionale:

1. "Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997" (**legge regionale 20 giugno 2024, n. 8**);
2. "Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)" (**Legge regionale 28 giugno 2024, n. 9**);
3. "Piano regionale gestione integrata rifiuti – PRGIR. Procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 maggio 2009 n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)" (**legge regionale 31 luglio 2024, n. 10** "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione

**Regione Umbria**

Giunta Regionale

territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati”);

4. “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali” (**Legge regionale 1 agosto 2024, n. 12**);
5. “Disciplina del sistema regionale di protezione civile” (**legge regionale 19 settembre 2024, n. 13**);
6. “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” (**legge regionale 15 ottobre 2024, n. 21**);
7. “Legge regionale in materia di turismo.” (**legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23**);
8. “Concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024 della Regione Umbria - Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026.” (**legge regionale 28 ottobre 2024, n. 24**);
9. “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti” (**legge regionale 4 novembre 2024, n. 25**);
10. “Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023” (**legge regionale 4 novembre 2024, n. 27**);
11. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2025)” (**legge regionale 4 novembre 2024, n. 28**);
12. “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027” (**legge regionale 4 novembre 2024, n. 29**).

Nell'elaborazione delle relazioni ATN non sono state riscontrate criticità.

Cordiali saluti.

*FIRMATO DIGITALMENTE***Avv. Cristina Clementi**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19/02/2025 Protocollo N° 86528 Class:A.000.01.2 Prat. Fasc. Allegati N° ✓

Oggetto: Stato di applicazione AIR e VIR.

Al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Segreteria della Conferenza Unificata

Al Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it
conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.governo.it

Con riferimento alla nota prot. n. DAR-0000616-A-14/01/2025 del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La Giunta regionale del Veneto si è adoperata per la verifica dell'impatto della normativa regionale sulla realtà economico sociale del territorio: in particolare, nell'attuale Legislatura (XI, elezioni il 20/09/2020) sono state incluse nelle leggi regionali di nuova approvazione, ovvero inserite con leggi di novellazione nelle leggi regionali preesistenti, 19 clausole valutative (delle quali 6 nelle leggi approvate dall'Assemblea regionale nel corso dell'anno 2024), che prevedono che la Giunta regionale renda conto al Consiglio regionale, con relazioni periodiche, circa lo stato di attuazione delle leggi, descrivendone e documentandone le iniziative e gli interventi applicativi, così come i soggetti coinvolti, e le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, ogni progetto di legge approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è corredata da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente e verificata da quella preposta al bilancio. La scheda

Segreteria della Giunta regionale

Direzione Affari Legislativi

Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – tel. 0412794923

PEC: protocollo.generale@pec.regenone.veneto.it e-mail: afflegislativi@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

contiene l'individuazione del contesto socio-economico di riferimento e degli obiettivi del progetto in linea con la programmazione regionale, l'individuazione dei destinatari degli interventi previsti, distinguendo tra soggetti pubblici e privati. Oltre a ciò, la scheda rende conto anche degli oneri finanziari, suddivisi tra spesa corrente e d'investimento, con i criteri di quantificazione e l'impatto sul bilancio pluriennale, nonché degli aspetti procedurali e organizzativi, con indicazione delle modalità e tempi di attuazione e delle conseguenze per la struttura regionale. La scheda viene trasmessa al Consiglio regionale dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale.

Infine, con cadenza annuale, l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale predispone per l'approvazione da parte della Giunta regionale, in collaborazione con le Strutture regionali competenti per materia, disegni di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, mediante l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nel corso dell'anno 2024, la Giunta regionale ha adottato cinque disegni di legge di questa natura, nello specifico:

- DGR 5/DDL del 21 marzo 2024 recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali" (approvato dal Consiglio con legge regionale 9 agosto 2024, n. 20);

- DGR 11/DDL del 26 giugno 2024 recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio" (approvato dal Consiglio con legge regionale 30 luglio 2024, n. 18);

- DGR 13/DDL del 2 luglio 2024 recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica" (poi approvato dall'Assemblea legislativa con legge regionale 14 novembre 2024, n. 28);

- DGR 12/DDL del 2 luglio 2024 recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia" (approvato dal Consiglio con legge regionale 5 novembre 2024, n. 27);

- DGR 17/DDL del 6 agosto 2024 recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali" (in corso di approvazione da part dell'Assemblea legislativa).

Sempre allo scopo di migliorare la qualità degli atti normativi regionali, l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale ha organizzato, nel corso del 2024, un'iniziativa formativa, indirizzata al personale regionale con mansioni connesse alla redazione di disegni di legge e regolamenti regionali, volta a rafforzarne le competenze. Il Seminario sulla qualità della normazione si è articolato in due giornate nel mese di novembre 2024 e ha avuto ad oggetto "Le procedure per la predisposizione degli atti normativi della giunta regionale, suggerimenti e tecniche per la loro redazione".

In relazione all'anno 2024, ferma la verifica di legittimità sui disegni di legge, non sono state attivate specifiche procedure per l'applicazione dell'A.I.R. e della V.I.R.

Distinti saluti.

Il Segretario della Giunta
dott. Lorenzo Traina

Segreteria della Giunta regionale
Direzione Affari Legislativi
 Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – tel. 0412794923
 PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e-mail: afflegislativi@regione.veneto.it



Il Segretario generale

Alla Segreteria della Conferenza Unificata.

(affariregionali@pec.governo.it ;
dagl.preconsiglio@pec.governo.it)

Al Segretario generale
della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
(conferenza@pec.regioni.it)

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione dell'AIR/VIR. Regione Marche – anno 2024

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”, ha individuato gli interventi per migliorare la qualità della normazione.

In particolare, l’articolo 3-ter della medesima legge, denominato “Qualità degli atti normativi.”, stabilisce che le proposte di legge, oltre ad essere accompagnate da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, al fine del rispetto della qualità della normazione, debbono essere sottoposte ad Analisi tecnico normativa (ATN) e ad Analisi di impatto della regolazione (AIR).

A seguito della riorganizzazione che ha interessato la Regione Marche è stata emanata la legge regionale 30 luglio 2021, n.18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”.

In particolare, per quanto di interesse alla presente relazione, all’articolo 3, comma 1, lettera d), tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio, è stata inserita l’Agenda normativa, al comma 5 del medesimo articolo, è specificato che l’Agenda normativa individua gli atti normativi da sottoporre all’analisi di impatto della regolamentazione di cui alla l.r. 3/2015, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche del governo regionale e dagli atti programmati regionali. L’Agenda è aggiornata con cadenza annuale.



Il Segretario generale

L'articolo 4 della l.r. 18/2021 comma 3, lettera n) stabilisce inoltre che la Giunta regionale, nelle sue funzioni di organizzazione, approva l'Agenda normativa. Anche l'assetto organizzativo che ne è derivato rispecchia questa visione delegando ad una specifica struttura organizzativa le competenze in materia AIR-VIR e disponendo che tutti i Dipartimenti cooperino nelle attività.

Infatti l'articolo 20, lettera d) della l.r. 18/2021 prevede che il Comitato di coordinamento, composto dal Segretario Generale e dai direttori di dipartimento, concorre con il Segretario Generale alla elaborazione e alla predisposizione dell'Agenda normativa.

La adozione dell'Agenda è affidata alla competenza della Segreteria Generale, in particolare al funzionario addetto all'analisi del ciclo della regolazione in quanto attuazione della legge regionale n.3 del 2 febbraio 2015, n.3.

La Giunta regionale ha iniziato l'analisi delle attività legislative da inserire nell'Agenda normativa per il 2024 partendo dalle proposte della Commissione europea di recentissima adozione e integrando la medesima con le finalità del programma di Governo dell'Ente.

Innanzitutto è prevista dalla medesima legge la redazione dell'analisi tecnico normativa che accompagna le proposte di legge che nel corso dell'anno 2024, per quanto concerne l'attività di proposta legislativa della Giunta regionale, sono state adottate undici proposte di legge, di cui una completa di analisi tecnica normativa e due di clausola valutativa.

L'Assemblea regionale ha approvato undici leggi di cui due comprehensive di analisi tecnica normativa esenti da clausole di valutative.

In merito alla verifica dell'attuazione delle leggi regionali il comma 6 del medesimo articolo 3, prevede la possibilità per la Giunta regionale di utilizzare, ai fini del monitoraggio dell'attività amministrativa, le relazioni formulate in base alle previsioni delle clausole valutative previste dall'art. 6 della l.r. 3/2015 (VIR).

L'articolo 6 oltre a prevedere l'introduzione delle medesime clausole come specifici articoli di legge, impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge, a raccogliere, elaborare e infine comunicare all'Assemblea legislativa regionale, le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto



Il Segretario generale

per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale, per coadiuvare la valutazione ex post degli interventi.

Tale analisi è inserita nel ciclo della regolazione onde favorire eventuali correttivi alla normativa vigente al fine di migliorare, semplificare e rendere più efficaci le norme in vista della loro applicazione amministrativa nel modo di seguito illustrato.

A riguardo, la Regione ha costituito, in data 18/10/2017, il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, introdotto all'art. 34-bis dello Statuto operante presso l'Assemblea legislativa.

Lo Statuto prevede l'esercizio delle funzioni di controllo tecnico sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati da parte del suddetto Comitato che analizza le relazioni alle clausole valutative elaborate dalle strutture.

La l.r. 3/2015 all'art. 3 bis disciplina l'attività del Comitato per il controllo e la valutazione declinata poi puntualmente nel Regolamento dell'Assemblea legislativa.

Dall'analisi delle relazioni di ritorno ma anche da ulteriori segnalazioni, la Giunta regionale procede alla predisposizione della legge di semplificazione su proposta e elaborazione della Segreteria generale, intervenendo nei punti segnalati dalle strutture o comunque pervenute alla Giunta, prevedendone la modifica o l'abrogazione al fine di consentire uno snellimento dell'attività amministrativa.

L'attività di risposta alle clausole valutative è presidiata dal Segretario generale della Giunta regionale con particolare cura e sollecitudine verso le strutture interessate, . Le strutture hanno adempiuto alla redazione delle relazioni nella quasi totalità dei casi, fornendo in tal modo elementi valutativi al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.

Con la redazione e approvazione del PIAO, è stato inserito nel documento di programmazione un obiettivo per i Dipartimenti avente ad oggetto la redazione della relazione alle clausole valutative in scadenza, obiettivo da raggiungere entro il 31/12/2024.



Il Segretario generale

La Segreteria generale coadiuva e coordina il raggiungimento di tale obiettivo e fornisce supporto alle strutture.

La Segreteria Generale compie tale attività in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica. A tal fine è in corso di costituzione una banca dati per il monitoraggio delle clausole valutative, banca dati al momento sempre e costantemente aggiornata ma che sarà oggetto di ampliamento. La banca dati dovrebbe consentire di associare gli indicatori collegati alle clausole valutative al fine di monitorare nel tempo i risultati e gli effetti delle norme. Si intende ampliare la collaborazione tra le due strutture anche ai fini della raccolta di dati per compiere eventuali AIR, qualora vengano previste.

Il Segretario Generale della Giunta con decreto del 2 agosto 2022, n. 81 ha individuato un funzionario per presidiare il rapporto tra Comitato di controllo e valutazione delle politiche e la Giunta regionale, per quanto attiene i rilievi in materia di attività di governo eventualmente avanzati, precedere a tutta l'attività inerente il ciclo della regolazione descritto nella l.r. n.3/2015, ciò consente anche alla Giunta di conoscere quali siano gli elementi salienti, in merito alla attuazione delle leggi.

Il medesimo funzionario è stato nominato in sede di Conferenza delle Regioni referente per la Giunta nel progetto CAPIRe promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome al fine di diffondere l'uso e la cultura della valutazione delle politiche negli Enti istituendo un flusso di comunicazione tra Assemblee e Giunte in fase di elaborazione delle clausole valutative. A tal fine il funzionario ha partecipato al secondo seminario concernente: la Valutazione delle politiche: l'utile dialogo tra assemblee e giunte. Tale Seminario, che prevedeva la condivisione delle esperienze e l'intervento di funzionari delle Giunte e delle Assemblee regionali, è stato promosso nell'ambito del suddetto progetto CAPIRe dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel dicembre del 2023.

Dai lavori del Seminario si è evinto che, condizione preliminare per il funzionamento del ciclo della regolazione, è rafforzare un dialogo costante tra Assemblee e Giunte per la condivisione dei contenuti delle clausole.

E' intenzione di questa amministrazione procedere alla formalizzazione di un costante collegamento tra Giunta e Assemblea, già in parte avviato con



Il Segretario generale

la previsione della partecipazione al Comitato di controllo e valutazione di un funzionario specializzato nella tematica della Giunta alle dirette dipendenze della Segreteria generale.

Si intende cogliere l'operato delle altre Regioni, descritto nel corso del Seminario del 2 dicembre, in cui, come già sottolineato, si è rafforzato e ufficializzato il rapporto tra Giunta e Assemblea e sono stati illustrati alcuni casi specifici.

Si sottolinea inoltre come il processo descritto sia la replicazione del ciclo della regolazione a livello europeo, il costruire un processo a livello regionale riteniamo possa essere di ausilio qualora le Regioni acquisiscano maggiore rilevanza nel processo legislativo europeo che si fonda sui medesimi principi e prevede il coinvolgimento delle Regioni.

Cordialmente.

Il Segretario generale
Dott. Mario Becchetti

FC/fc

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

T +39 0461 493200

F +39 0461 494607

pec.dip.istituzionali@pec.provincia.tn.it@dip.istituzionali@provincia.tn.it[web www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Spett.li

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari regionali e le
Autonomie
affariregionali@pec.governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
conferenza@pec.regioni.it

D339/2025/1.1.1-2023-41

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a
destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Elementi informativi per la relazione AIR/VIR (1 gennaio - 31 dicembre 2024)

In riferimento alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie DAR n. 270 del 15 gennaio 2005 – e ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione – si segnala quanto segue.

Negli anni 2023 e 2024 è stata condotta la sperimentazione della metodologia per l'AIR redatta dal Servizio legislativo delle Provincia autonoma di Trento per gli interventi regolatori di iniziativa della Giunta provinciale.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

L'obiettivo della sperimentazione era duplice e consisteva, da un lato, nello svolgimento della prima AIR a livello provinciale e, dall'altro alto, nel testare la proposta di metodologia per l'AIR elaborata dalla Provincia, sulla base della normativa e delle linee guida emanate a livello statale, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza degli strumenti ivi individuati e proporre un'eventuale revisione della stessa.

A settembre 2023, nell'imminenza della tornata elettorale per la XVII legislatura, è stato scelto di sottoporre ad AIR il progetto di revisione della disciplina provinciale in materia di impianti a fune e piste da sci. È stato quindi costituito il Gruppo di lavoro (di cui hanno fatto parte la struttura competente in via principale della materia oggetto di regolazione, servizio legislativo, strutture provinciali competenti in materia di affari finanziari, pianificazione, personale, organizzazione e affari generali, semplificazione e digitalizzazione, nonché Istituto statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT)) per condurre la sperimentazione della metodologia per l'AIR che ha impegnato le strutture coinvolte per circa sei mesi a cavallo tra l'anno 2023 e 2024.

Durante tale periodo, il gruppo ha lavorato diviso in sottogruppi e sono state svolte alcune riunioni di aggiornamento alla presenza di tutti i partecipanti; si è altresì stabilito che, in considerazione del carattere tecnico del caso scelto per l'AIR, le consultazioni si sarebbero svolte solo internamente (come avvenuto nei mesi di ottobre e novembre 2023), intervistando le strutture provinciali che partecipano o che sono interessate dai lavori della commissione di coordinamento.

Sin dalle fasi iniziali della sperimentazione sono tuttavia emersi, da un lato, alcuni aspetti di miglioramento della metodologia per l'AIR e dall'altro, alcuni aspetti di miglioramento nella conduzione dell'AIR; per questo motivo la sperimentazione non è stata condotta applicando pedissequamente la metodologia elaborata, ma adattando la stessa alle esigenze che sono via via emerse.

Nel concreto la prima esperienza di AIR ha permesso di individuare i profili di miglioramento della proposta metodologica redatta nel 2022; in particolare è emersa sia la necessità di formulare delle proposte di revisione della metodologia che conducano ad una semplificazione di alcuni adempimenti previsti, sia l'importanza della selezione del caso da sottoporre ad AIR, viste le difficoltà riscontrate in sede di definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

In considerazione della necessità di rivedere parzialmente la proposta metodologica sperimentata presso l'Amministrazione provinciale, nell'anno 2025 saranno definite le linee guida definitive da applicare a regime all'Ente.

In merito alla attività di valutazione ex post della legislazione provinciale (VIR) si rappresenta che nell'ordinamento provinciale è stata introdotta, in proposito, la legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 "Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia" che disciplina una modalità di collaborazione e condivisione tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale – assicurata attraverso un Tavolo di coordinamento costituito presso il Consiglio provinciale e composto da un membro della Giunta provinciale e da quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza – tesa a verificare quanto avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici e della regolazione normativa.

Al centro delle attività di controllo e valutazione è posta l'oggettiva verifica, sul piano applicativo, della attuazione delle disposizioni normative, dei rispettivi effetti prodotti e dei risultati ottenuti, finalizzata a misurare l'effettiva capacità degli interventi legislativi di dare risposta ai problemi dei cittadini e di produrre gli effetti desiderati a beneficio dei destinatari. Sul piano operativo, ciò comporta raccogliere dati, produrre e condividere informazioni, porre domande ai soggetti attuatori e ai beneficiari delle politiche, sollecitare risposte adeguate: il tutto finalizzato a consentire di enucleare valutazioni conclusive, riportate in specifiche relazioni, in un contesto nel quale i consiglieri componenti del Tavolo di coordinamento, superando i diversi approcci caratterizzati dagli specifici ruoli, formulano valutazioni svincolate dalla dialettica politica contingente e fondate sull'evidenza prodotta dalle analisi di dati e di fatti.

L'applicazione della legge provinciale n. 5 del 2013 è stata realizzata in forma sperimentale nel corso della XV legislatura (2014-2018) e confermata nel corso della XVI legislatura (2019-2023): entrambe le esperienze hanno fatto registrare un esito positivo.

In seguito all'avvio della XVII legislatura non è stato ancora costituito il tavolo di coordinamento, come previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013 e di conseguenza il “*Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche della XVII legislatura*” non è ancora stato proposto per l'approvazione dei due Presidenti.

Nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento, si segnala tuttavia che nel corso del 2024 sono state realizzate le seguenti attività:

- è proseguito il lavoro di valutazione ex post (VIR) inerente alle *“Disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”*: legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) con il perfezionamento del primo schema del documento relativo al *“Controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni provinciali relative all'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”*);
- è stata avviata una ulteriore verifica dell'assolvimento, da parte della Giunta provinciale, degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale, previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative.

La conclusione del monitoraggio – sulla base del complesso lavoro di analisi e verifica effettuato a cura dei competenti uffici del Consiglio provinciale e delle competenti strutture della Provincia – esiterà, nella prima parte del 2025, nell'eventuale predisposizione di apposita proposta di legge provinciale mirata di revisione o riformulazione di specifici obblighi informativi, o di abrogazione di previsioni in materia ritenute superate.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Valeria Placidi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.gov.it
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
dagli.preconsiglio@pec.gov.it
protocollo.dagli@mailbox.gov.it
Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it
statoregioni@mailbox.gov.it
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) per l'anno 2024, a norma dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 19 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, recante "Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione".
Richiesta elementi informativi riguardanti le attività realizzate. Informazioni riguardanti le attività della Regione autonoma della Sardegna

Con riferimento alle note prot. n. 655 del 15 gennaio 2025 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e prot. n. 324 del 14 gennaio 2025 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, si rappresenta quanto segue.

Relativamente all'AIR, nessuna nuova proposta di legge è stata sottoposta a tale procedura, nell'anno 2024.

Relativamente alla VIR, si tenga conto che la stessa non è uno strumento attualmente presente nell'ordinamento regionale.

Si allega il testo della presente in formato editabile.

Cordiali saluti

Il Direttore generale

Giovanni Deiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA



190830160340